## ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA Nuova Serie – Vol. XLVI (CXX) Fasc. I

### DINO PUNCUH

## All'ombra della Lanterna

# Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006

a cura di

Antonella Rovere
Marta Calleri - Sandra Macchiavello





#### Il documento commerciale in area mediterranea

1. Il tema proposto non ha mai destato l'interesse dei diplomatisti<sup>1</sup>, mentre, al contrario, e con ragione, su di esso sono stati versati fiumi d'inchiostro da parte degli storici del diritto e, sia pur in misura minore, di quelli dell'economia. Terreno per noi inesplorato quindi, ma scivoloso, sfuggente, difficilmente riducibile entro schemi formali propri della nostra disciplina; tanto è vero che ad esso neppure gli antichi formulari notarili,

<sup>\*</sup> In collaborazione con Marta Calleri. Pubbl. in *Libri, documenti, epigrafi medievali:* possibilità di studi comparativi, Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Bari 2-5 ottobre 2000, a cura di F. MAGISTRALE - C. DRAGO - P. FIORETTI, Spoleto 2002, pp. 273-376.

Parafrasando una dichiarazione di Giorgio Falco (G. FALCO-G. PISTARINO, *Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere, sec. XIII*, Torino 1955, Deputazione Subalpina di Storia Patria, CLXXVII, p. V) premetto che questa relazione è opera di due giovani: salvo che di essi l'uno era giovane quarant'anni fa quando si accostò per la prima volta alle carte mercantili e finanziarie, l'altra è giovane oggi, ma non ha ereditato, come dal brano di Falco, la passione per tal genere di documentazione, per il semplice motivo che neppure il primo ne era rimasto incantato. Se di entusiasmo non troverete traccia oggi, attribuite la colpa a chi si è inventato il tema e soprattutto a chi, un po' avventatamente, l'ha accettato. Se « lavorare sodo fa bene ai giovani ... e anche agli altri » come recitava un bigliettino, di pugno dello stesso Falco, appeso nel nostro istituto genovese, è doveroso rendere grazie al partner più giovane che si è assunto il lavoro per così dire sporco: ricerche bibliografiche, fotocopie, lunghe ore in biblioteca: il che non significa ridurre al ruolo di 'braccio' una collaborazione preziosa per apporto di idee e lavoro autonomo, alla quale si devono i §§ 2, 3, 4b, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non tragga in inganno A. Lombardo, La diplomatica del documento commerciale veneziano dopo il Mille prima del riconoscimento legale delle imbreviature notarili, in « Archivi », XX (1953), pp. 43-72, che è solo la ristampa del suo precedente Note sul diritto commerciale veneziano nei sec. X-XIII, Venezia 1940. Qualche interesse presenta, a livello di formulari, anche se a carattere prevalentemente didattico, Tipologie di documenti commerciali veneziani. Nolo, mutuo, prestito a cambio marittimo, colleganza. Atlante diplomatico, a cura di G. MIGLIARDI O' RIORDAN, con la collaborazione di A. SCHIAVON, Venezia 1988 (Quaderni della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Venezia, 1). Di scarsa utilità la raccolta documentaria Medieval trade in the Mediterranean World, a cura di R.S. LOPEZ e I.W. RAYMOND, New York 1955, ove la traduzione inglese impedisce o comunque rende arduo l'approccio ai formulari originali.

salve rarissime eccezioni<sup>2</sup>, hanno prestato soverchia attenzione. Ne deriva pertanto una sensibile difficoltà d'approccio, troppo condizionato da quello operato dai giuristi, indirizzato per lo più alla definizione dogmatica di istituti e contratti, sia in relazione a possibili derivazioni da un comune ceppo romano-bizantino, sia in rapporto all'individuazione delle origini di quelli moderni, sulle quali ultime non sono da trascurare, soprattutto per una migliore comprensione dei meccanismi sottesi alle formule, le opinioni degli storici dell'economia.

E tuttavia, anche al fine di circoscrivere quest'intervento entro confini ragionevoli, ché altrimenti si rischierebbe di allargare indefinitivamente la nostra indagine, premetto subito che punto di partenza obbligato sarà proprio il grande, appassionante dibattito dedicato alla storia del diritto commerciale, che ha visto impegnati gli studiosi per circa un cinquantennio, dagli studi, ancor oggi fondamentali, di Enrico Bensa sull'assicurazione 3 e soprattutto dalla poderosa opera di Levin Goldschmidt 4, al convegno di Amalfi del 1934 tutto incentrato sulla storia di quello marittimo 5: un grande dibattito, non a torto mirato prevalentemente sulla commenda, l'affare principale del commercio medievale, e contrassegnato da nomi illustri che

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> U. Tucci, *Il documento del mercante*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del Convegno - Genova, 8-11 novembre 1988 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/2, 1989), p. 548; cfr. A. Era, *Contratti marittimi in un formulario trecentesco*, in *Studi di storia e diritto in memoria di Guido Bonolis*, I, Milano 1942, pp. 88-107; M. Chiaudano, *Contratti marittimi in un formulario anconitano del secolo XV*, in *Studi giuridici in memoria di F. Vassalli*, I, Torino 1960, pp. 325-347.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> E. Bensa, Il contratto di assicurazione nel Medio Evo, Genova 1884.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. Goldschmidt, Universalgeschichte des Handelsrechts, Stoccarda 1891; Storia universale del diritto commerciale, traduz. ital. di V. POUCHAIN e V. SCIALOJA, Torino 1913, dalla quale le nostre citazioni. Sulla sua opera v. A.E. SAYOUS, L'histoire universelle du droit commercial de Levin Goldschmidt et les méthodes commerciales des pays chrétiens de la Méditerranée aux XII et XIII siècles, in « Annales du droit commercial français, étranger et international », 40 (1931); W. SILBERSCHMIDT, Le droit commercial avant et après L. Goldschmidt, in « Revue historique de droit français et étranger », ser. 4<sup>a</sup>, 18 (1934), pp. 643-699 (recensione di G. ASTUTI, in « Rivista di Storia del Diritto Italiano », VIII, 1935, pp. 506-513); A. LATTES, L. Goldschmidt e la critica recente, in « Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni », XXXIII (1935), pp. 605-610.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mostra bibliografica e convegno internazionale di studi storici del diritto marittimo medioevale, Atti, Amalfi - luglio-ottobre 1934, a cura dell'avv. L.A. SENIGALLIA, Napoli 1934 (che citeremo come Atti di Amalfi).

torneranno spesso in questa relazione, al quale – non sembri eccessiva né troppo recisa l'affermazione – pose fine Guido Astuti<sup>6</sup>. Tanto è vero ciò che negli anni seguenti, se si eccettuano, oltre a un ritorno dello stesso Astuti, inteso anche a rintuzzare alcune critiche che gli erano state mosse<sup>7</sup>, un lavoro di Antonio Scialoja<sup>8</sup>, inficiato comunque da un'eccessiva *vis* polemica nei confronti dello studioso torinese, qualche saggio specifico<sup>9</sup> e voci di enci-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> G. ASTUTI, Origini e svolgimento storico della commenda fino al sec. XIII, Torino 1933 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, III), al quale rinviamo, salve alcune eccezioni, per la bibliografia precedente; ID., Ancora su le origini e la natura giuridica del contratto di commenda marittima, in Atti di Amalfi cit., pp. 1-28, da cui citiamo; anche in ID., Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea, a cura di G. DIURNI, III, Napoli 1984 (Ius nostrum, ser. 2ª, 1), pp. 1347-1371. Non meno importante, dello stesso Autore, Rendiconti mercantili inediti del cartolare di Giovanni Scriba, Torino 1933.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> G. ASTUTI, Note sulla collegantia veneta, in Studi di storia del diritto in onore di Arrigo Solmi, I, Milano 1941, pp. 399-467, da cui citiamo; anche in ID., Tradizione romanistica cit., III, pp. 1375-1435. Il saggio trae origine da uno studio del Condanari Michler (Zur frühvenezianischen Collegantia, in « Münchener Beitrage zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte », XXV, 1937), che aveva messo in relazione la collegantia veneziana con contratti di locazione rustica della laguna veneta, influenzati, per quanto riguarda il rischio, dal diritto longobardo (cap. 138 dell'editto di Rotari) e scandinavo (cap. 175 del Gulapingsbok norvegese), del quale ha buon gioco a contrastare le conclusioni, sia in linea generale - l'assurdità di confrontare un tipico contratto di area mediterranea con fonti scandinave e longobarde e proprio in una città che meno ha subito influssi barbarici -, sia affrontando singolarmente gli argomenti avanzati, anche alla luce dell'ampia documentazione di R. MOROZZO DELLA ROCCA -A. LOMBARDO, Documenti del commercio veneziano nei secoli XI-XIII, Torino 1940 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, XIX-XX). Astuti riprende in questa sede (pp. 411-412) il tema della derivazione, da lui respinta, della commenda dalle forme di locazione o colonia parziaria di terre con partecipazione del colono ai frutti, pur non escludendo «che formule o clausule possano essere state desunte o imitate nella prassi del notariato medievale dal regime di rapporti proprii dell'economia fondiaria»; ammissione che non mi sentirei di condividere - almeno per aree e ambienti non veneziani - alla luce della diversità sostanziale e soprattutto formale dei contratti agrari da quelli marittimi, fors'anche dipendente dalla mentalità degli stessi notai. Mi pare scarsamente praticabile il trasferimento, a livello documentale, di rapporti dalla struttura economica profondamente diversa.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A. SCIALOJA, *La commenda nel diritto comune del Mediterraneo dei secoli XI-XII*, Roma 1946 (Saggi di storia del diritto marittimo, II). Ma v. inoltre dello stesso Autore, *Contratti tipici del castello di Bonifacio (Ibidem*, III) ed anche la pacata recensione di Astuti ai due saggi in « Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche », LXXXV (1948), pp. 471-483.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> J.H. PRYOR, Mediterranean Commerce in the Middle Ages: a Voyages under Contract of Commenda, in « Viator. Medieval and Renaissance Studies », 14 (1983), pp. 133-194; anche in ID., Commerce, Shipping and Naval Warfare in the Medieval Mediterranean, Londra 1987; ID., The origins of the commenda contract, in « Speculum », LII/1 (1977), pp. 5-37 (anche in ID., Commer-

clopedia <sup>10</sup>, pur in presenza di molte, nuove edizioni documentarie, nulla di particolarmente rilevante è stato più dedicato a questo argomento fulcro del diritto commerciale dell'Età Media <sup>11</sup>: la cosiddetta *accomandacio*, *collegantia* o commenda. Ricorriamo per comodità a quest'ultimo termine perché più adottato, ben consapevoli tuttavia della sua equivocità, sia in riferimento al significato del verbo *commendare* delle fonti romane <sup>12</sup>, donde diversi esiti in epoche successive <sup>13</sup>, sia alla moderna società in accomandita la cui origine si è voluto talvolta collegare a questo tipico contratto, già attestato nell'ultimo venticinquennio del secolo X <sup>14</sup> per diventare dominante nel XII e XIII e cedere poi il passo al cambio, alle operazioni bancarie e all'assicurazione, strumenti privilegiati degli investimenti finanziari dell'ultima età medievale.

Ad eccezione dei patti di arruolamento e di noleggio delle navi, o di parti di esse, i cui aspetti tecnici, oggetto continuo di studi specialistici di storia della navigazione, ci hanno indotto ad escluderli dalla trattazione, fatti salvi pochi casi specifici connessi all'origine dell'assicurazione, i principali contratti commerciali medievali di area mediterranea sono il mutuo, il

ce cit.); A. UDOVITCH, At the origins of the western commenda: Islam, Israel, Byzantium?, in «Speculum», XXXVII/2 (1962), pp. 198-207. Assai meno significativo e non privo di incomprensioni P. VACCARI, «Accomendacio e societas» negli atti dei notai liguri del XIII secolo, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», XXVI-XXVII (1953-1954), pp. 85-97.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> In particolare Novissimo Digesto Italiano, diretto da A. AZARA-E. EULA, III, Torino 1959, s. v. Commenda (contratto di), a cura di M.A. BENEDETTO, pp. 607-613; ma v. anche Enciclopedia del diritto, XLII, Milano 1990, s. v. Società (diritto intermedio), a cura di C. PECORELLA, pp. 860-865.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cfr. G. MIGNONE, Commenda e società: riflessioni d'oggi su un antico tema, in « Rivista di Storia del Diritto Italiano », LXIX (1996), pp. 155-204.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> D.16.3.24; D.50.16.186.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sull'argomento v. G. ASTUTI, Origini cit., p. 90 e sgg.; A. LATTES, Il diritto marittimo privato nelle carte liguri dei sec. XII e XIII, Roma 1939, pp. 60-61. V. inoltre, ad esempio, il caso di Barcellona, dove il termine commenda o commendacio è applicato a più contratti, dal deposito-custodia al trasporto di denaro o per celare prestiti: A.E. SAYOUS, Les Méthodes commerciales de Barcelone au XIII<sup>e</sup> siècle d'après des documents inédits des archives de sa cathédrale, in « Estudis Universitaris Catalans », XVI (1931), pp. 11-12 (dell'estratto, dal quale anche le citazioni seguenti).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Accenno doveroso al famoso e citatissimo placito piacentino del 25 ottobre 976 (*I placiti del "Regnum Italiae*", a cura di C. MANARESI, II/I, Roma 1957, Fonti per la storia d'Italia, 96\*, n. 181), ove si accenna a rinunzia « de omni collegantia, rogadia, commendatione, prestito atque negociis », formula già usuale, frequentemente ripetuta: R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., nn. 4, 9, 43-44, 132 ecc.

prestito marittimo, la commenda, nella sua duplice articolazione – unilaterale o bilaterale -, il cambio, l'assicurazione. Ad essi è rivolta la nostra indagine, almeno finché sono riconducibili all'ambito della documentazione notarile prodotta per il mercante; laddove infatti, già a partire dal primo Trecento in area toscana 15, alcune forme contrattuali si configureranno come private, prodotte dal mercante, espresse perlopiù in forma volgare – l'epistola, l'apodisia, il suo cartulare o quello del banchiere -, al diplomatista non resterà che seguire le linee di sviluppo di un processo che verrà estendendo la publica fides alle private scritture mercantili 16 e conseguentemente darà inizio a giurisdizioni proprie 17 – non certo una novità se pensiamo a quella ateniese dei Tesmoteti 18 o alla funzione dei telonarii della Lex Visigothorum 19 – e mollare la presa, pur avvertendo che l'abbandono delle solemnitates - « non habita aliqua sollempnitate» nella normativa fiorentina degli speziali del 1314<sup>20</sup> -, proprie del procedimento giudiziario e dell'instrumentum notarile, non comporta, almeno per i primi tempi, quello del consueto e collaudato formulario, sia pur liberamente riecheggiato in forme volgari<sup>21</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> F. Melis, *Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI*, Firenze 1972, p. 6. Sull'argomento v. anche sotto, p. 861 e sgg.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Sull'argomento v. C. PECORELLA, *Fides pro se*, in «Studi Parmensi», XXII (1978), pp. 131-231; anche in ID., *Studi e ricerche di storia del diritto*, Torino 1995 (da cui citiamo), pp. 373-450; M. FORTUNATI, *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno*, Roma 1996 (Biblioteca della Rivista di Storia del Diritto Italiano, 35). Per i caratteri estrinseci di alcune scritture mercantili (lettere e registri), v. U. Tucci, *Il documento del mercante* cit., pp. 550-552.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> « in curia mercatorum negotia decidi debent bona aequitate », in contrapposizione alla rigida *subtilitas iuris* della legge scritta: citazione da Bartolo, *Ibidem*, p. 560.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> U.E. PAOLI, Studi di diritto attico, Firenze 1930, p. 111 e sgg.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Leges Visigothorum (Monumenta Germaniae Historica, I), p. 404, I, XI, 3, 2: «Cum transmarini negotiatores inter se causam habent, nullus de sedibus nostris eos audire presumat nisi tantummodo suis legibus audiantur apud telonarios suos », forse stranieri esperti del diritto marittimo internazionale e delle consuetudini dell'epoca (G. VISMARA, *Il diritto del mare*, in *La navigazione mediterranea nell'alto medioevo*, Spoleto 1978, Settimane del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XXV, pp. 728-729). Sui telonarii v. anche le diverse opinioni in R. ZENO, Storia del Diritto marittimo italiano nel Mediterraneo, Milano 1946, p. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> C. PECORELLA, Fides pro se cit., p. 429.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sono già indicative di per sé alcune espressioni riferibili alla pratica notarile: così il libro giornale viene definito « protocollum ex quo liber ipsius mercatoris seu codex [rationum ovvero il mastro] formatur » (M. FORTUNATI, Scrittura e prova cit., p. 70); o che il memoriale « prima matrix et species imbreviature » (*Ibidem*, p. 79).

Il richiamo al mondo attico del corpus demosthenicum e alla Lex Visigothorum induce a qualche considerazione pregiudiziale. Se appare ineccepibile sostenere che la problematica delle origini e della derivazione di istituti e consuetudini marittimi, che affondano le loro radici in usi remoti, in antiche tradizioni fenicie e greche, in quel diritto del mare, « prodotto comune dell'attività mercantile di tutti i navigatori greci», applicato uniformemente nella koiné mediterranea, dall'Attica a Rodi, all'Adriatico, a Siracusa, all'Egitto, e poi su su fino a Marsiglia<sup>22</sup>, non consente risposte convincenti, troppo arduo essendo cogliere nessi, relazioni, recezioni e priorità, ora a causa della mancanza o dispersione, nel tempo e nello spazio, di documentazione, ora degli stessi condizionamenti archivistici<sup>23</sup>, proporre la priorità della commenda veneziana<sup>24</sup> solo perché essa è già documentata nel secolo X, a confronto con la corposa presenza dei cartolari notarili genovesi iniziante a metà del XII, mentre ancor più tarde sono le testimonianze marsigliesi 25 e catalane 26, potrebbe apparire limitativo se non fuorviante. Possiamo ben pensare che soluzioni simili adottate nel bacino del Mediterraneo rispondano a comuni esigenze, che siano frutto, più che di incerte matrici o influssi, di sviluppi paralleli e autonomi 27, ma difficilmente sottrarci alla suggestione

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> U.E. PAOLI, Studi di diritto attico cit., pp. 13-14; ID., L'autonomia del diritto commerciale marittimo nella Grecia classica, in Atti di Amalfi cit., pp. 171-172.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> G. VISMARA, *Il diritto del mare* cit., p. 738; R.S. LOPEZ, *Quaranta anni dopo Pirenne*, in *La navigazione mediterranea* cit., p. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> A. SACERDOTI, *Le colleganze nella pratica degli affari e nella legislazione veneta*, in « Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti », LIX/2 (1899-1900), pp. 18-19; A. ARCANGELI, *La commenda a Venezia specialmente nel secolo XIV*, in « Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche », XXXIII (1902), pp. 114-115.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> L. Blancard, *Documents inédits sur le commerce de Marseille au Moyen Age*, Marsiglia 1884-1885, opera articolata in più parti, della quale citeremo soprattutto le carte della famiglia Manduel (L. Blancard, *Manduel*) e il cartulario del notaio Almaric (L. Blancard, *Almaric*).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> A.E. SAYOUS, *Les Méthodes commerciales de Barcelone au XIIIe siècle* cit., costruito tuttavia su una campionatura limitata; A. LATTES, *Barcellona nei suoi istituti commerciali e nei documenti del sec. XIII*, in « Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni », XXX (1932), pp. 584-587, che è ben più di una recensione al Sayous.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> In tal senso v. G. ZORDAN, Le leggi del mare, in Storia di Venezia, XII, Il mare, a cura di A. TENENTI e U. TUCCI, Roma 1991, p. 622, anche se la chiamata in causa di Carlo Guido Mor e di Riniero Zeno, a sostegno della sua tesi 'autarchica' e riduttiva dell'influenza bizantina sulla legislazione marittima veneziana, mi appare alquanto forzata. Scrive infatti Zordan: «... riteniamo abbiano maggior probabilità di cogliere nel segno quanti, con Carlo Guido Mor

di lontani richiami greco-romani e bizantini, dal *Corpus* giustinianeo col *foenus nauticum* <sup>28</sup>, largamente ispirato al diritto attico <sup>29</sup>, la definizione di *pecunia traiecticia* <sup>30</sup> e la *lex Rodia de iactu* <sup>31</sup>, al *Nomos Rodion nautikos*, una raccolta di consuetudini bizantine assai diffuse, anche in ambiente arabo <sup>32</sup>, che suole datarsi al secolo VIII <sup>33</sup>, un intero libro del quale sarebbe passato nei *Basilici*. Ora, se consideriamo le relazioni che Venezia e le città adriatiche continuarono a intrattenere con Bisanzio, dobbiamo accettarne pure la possibilità di un forte condizionamento in campo giuridico, negato, al contrario, dalle invasioni barbariche alle sponde nord-occidentali del Mediter-

(Diritto veneziano. Una piccola meditazione, in Xenion. Festschrift für Pan. J. Zepos, I, Athen-Freiburg/Br.-Köln 1973, p. 553), parlano di "un diritto con su et u din ario [lo spaziato è mio così come quelli che seguono] che si evolve sotto l'impulso di necessità mutevoli, che principalmente guarda in se stesso e nel suo ambiente" ed osservano come anche gli usi nautici veneziani affondino in quella che Riniero Zeno (Storia del Diritto marittimo italiano cit., pp. 92-94) definisce "l'unità del sistema romano-bizantino" rimasta "salda e pressoché inalterata nelle linee fondamentali di sviluppo ... attraverso la formazione di un diritto comune marittimo con su et u din ario" che rende difficile determinare quanto in ordinamenti più o meno contigui sia dovuto a reciproca influenza e quanto invece a "mimetismo spontaneo"». Mi pare ben chiaro che il « diritto consuetudinario » (Mor), che affonda tuttavia le sue radici nell'« unità del sistema romano-bizantino » (Zeno) sia destinato ad evolvere e a trovare soluzioni originali proprie, in rapporto a situazioni e ragioni locali, «integrate da nuove norme di diritto internazionale che trovano la loro origine nei trattati conclusi fra le potenze del tempo» (G. VISMARA, Il diritto del mare cit., p. 692). Ancor più chiaro al proposito R. ZENO. Storia del Diritto marittimo nel Mediterraneo, Roma 1915, pp. 15-16, ove sostiene che « autonomia non denota formazione ex novo del diritto marittimo durante il medio evo; dappoiché non poteva esser d'un tratto cancellata la tradizione giuridica romana », debitrice, a sua volta, del diritto marittimo ellenico-orientale: Ibidem, p. 8 e sgg. Ma v. anche al riguardo ID., Storia del Diritto marittimo italiano cit., pp. 66-68, in particolare p. 166, ove si accenna allo « sfondo romano-bizantino dal quale trassero origine la più antiche leggi marittime dell'Adriatico».

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> C.4.33; D.22.2.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Cfr. al proposito U.E. PAOLI, Studi di diritto attico cit., p. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> « Pecunia traiecticia ea pecunia est quae trans mare vehitur; ceterum si eodem loci consumatur non erit traiecticia »: D.22.2.1. Per l'esegesi del brano e di altri relativi al *foenus nauticum* v. F. DE MARTINO, *Sul foenus nauticum*, in « Rivista del Diritto della navigazione », I/I (1935), pp. 217-247.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> D.14.2. Sulla quale v. in particolare ID., *Note di diritto romano marittimo. Lex Rhodia, Ibidem*, III/I (1937), pp. 335-347, IV/I (1938), pp. 3-38, 180-214; ma anche R. Zeno, *Storia del Diritto marittimo italiano* cit., p. 19 e sgg.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> G. VISMARA, *Il diritto del mare* cit., p. 730.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> W. ASHBURNER, *The Rodian Sea-law*, Oxford 1909.

raneo <sup>34</sup>. Sarà forse esagerata ed eccessiva l'affermazione di Bertaldo <sup>35</sup> che tutte le consuetudini veneziane e con esse, aggiungiamo, le adriatiche, derivassero da quelle greche, soprattutto sul terreno commerciale e marittimo, né può essere accolta acriticamente, anche se non priva di attendibilità, quella di Odofredo per cui i Veneziani « solummodo vivunt eorum consuetudine » <sup>36</sup>, cioè di quell'*usus patriae* che avrebbe soppiantato le antiche leggi <sup>37</sup>, ma non si potrà negare che tracce del *Nomos* si riscontrino in fonti pugliesi, negli statuti di Venezia e di Ancona, Spalato, Zara, Ragusa, per non tacere della colonna amalfitana <sup>38</sup>, ove la comunione di interessi tra proprietari della nave, mercanti e marinai richiama, nonostante dubbi interpretativi <sup>39</sup>, la *koinonìa* di tale raccolta, che avrebbe esteso progressivamente la sua

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> G. BONOLIS, *Il diritto marittimo medievale dell'Adriatico*, Pisa 1921, p. 57. Si vedano al proposito G.P. BOGNETTI, *La funzione di Amalfi nella formazione di un diritto comune del Medioevo*, in *Atti di Amalfi cit.*, pp. 29-58 e R. ZENO, *Influenze romane e bizantine nella formazione del diritto marittimo medioevale*, *Ibidem*, pp. 276-305.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> JACOBI BERTALDI *Splendor Venetorum civitatis consuetudinum*, a cura di F. SCHUPFER, Bologna 1901 (*Bibliotheca iuridica medii aevi*, III), p. 124. Lo stesso Bonolis (*Il diritto marittimo* cit., p. 58) mette in guardia dal generalizzare il passo del cronista veneziano.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> N. Tamassia, *Odofredo*, in « Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna », ser. 3ª, XII (1895), p. 337, nota 1.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> E. Besta, *Il Diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, Venezia 1909, p. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> G. BONOLIS, *Il diritto marittimo* cit., pp. 68-69. Quanto all'entega di Ragusa, una specie di società tra padroni della nave e mercanti, non sarebbe avvicinabile alla colonna; si tratterebbe di un patto che include la comunione dei rischi, ma nei riguardi di una sola persona, come avviene nel prestito a cambio marittimo, per la commenda ecc., di somme o merci valutate in denaro, affidate dal proprietario al capitano o all'equipaggio per trafficare in un viaggio all'estero; inoltre i profitti, a differenza della Tavola amalfitana, non sono proporzionali alla quota di ciascuno, ma attribuiti in misura fissa: Ibidem, pp. 130-131; ID., L'Associazione fra caricatori, armatori e marinai nel diritto marittimo medievale, in Atti di Amalfi cit., pp. 68-69. Ancora, R. ZENO, Storia del Diritto marittimo italiano cit., p. 167, che tuttavia in seguito (Ibidem, p. 351) sostiene che «il nome di "entega" contenuto negli statuti di Ragusa non ha però significato diverso da quello di "collegantia" e di commenda offertoci dagli altri statuti adriatici ». Sulla colonna amalfitana v. ancora L. GENUARDI, Il contratto di commenda marittima secondo l'uso di riviera in Sicilia, in « Annali dell'Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali della R. Università di Messina », II (1928), pp. 170-171. Accostabile alla commenda sarebbe anche l'emptica molfettese con ripartizione del guadagno « prout moris est Melfictae »: F. CICCAGLIONE, Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla costituzione del Regno d'Italia, I, Napoli 1884, p. 395.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> G. BONOLIS, *Il diritto marittimo* cit., pp. 123-126.

influenza a tutto il bacino del Mediterraneo, fino agli *usi di rivera* dell'Ordinanza barcellonese del 1258 <sup>40</sup>, al più tardo *Consolato del mare*, e, attraverso l'ormai consolidata normativa mediterranea, agli atlantici Ruoli d'Oleron <sup>41</sup>, forse ancora più a nord, tramite la commenda, fino alle città dell'Hansa <sup>42</sup>. Così come la presenza della stessa raccolta rodia nei mss. Marc. gr. 172 e Vat. gr. 845, entrambi della seconda metà del XII secolo, accanto a una novella in greco di re Ruggero, datata 1150, se non dimostra certo il suo accoglimento nella legislazione normanna, è pur tuttavia una spia dell'uso che se ne doveva fare sulle rive meridionali d'Italia <sup>43</sup>, in particolare in Sicilia come « consuetudines riperie insulae » <sup>44</sup>.

2. Prima di entrare nel merito occorre premettere che l'indagine, basata su una bibliografia sterminata, si è estesa, oltre alla verifica delle fonti già utilizzate, a quelle edite in epoche più prossime. Gli oltre 20.000 atti esaminati (mutui, prestiti e cambi marittimi, commende, contratti d'assicurazione, quietanze, cessioni di crediti, depositi, rapporti di prestazione d'opera, costruzioni e noleggi di navi, procure generali e speciali, acquisti di mercanzie di ogni genere) costituiscono una testimonianza fortemente disomogenea e sbilanciata.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ibidem, pp. 127-129 ma anche ID., L'Associazione fra caricatori cit.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> R. ZENO, Storia del Diritto marittimo cit., p. 41 e sgg.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> E.W. Herbert, *Alcune istituzioni commerciali anseatiche nel medioevo*, in « Rivista di Storia del Diritto Italiano », XXVIII (1955), pp. 169-188; R.S. LOPEZ, *La nascita dell'Europa. Secoli V-XIV*, Torino 1966, pp. 155-156.

<sup>43</sup> B. Capasso, Novella di Ruggero, re di Sicilia e di Puglia promulgata in greco nel 1150, in « Atti dell'Accademia Pontaniana », IX (1871), pp. 211-244; N. Alianelli, Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie napoletane, Napoli 1871, p. XII e sgg.; F. Brandileone, Il diritto greco-romano nell'Italia meridionale sotto la dominazione normanna, in « Archivio giuridico », XXXVI (1886), pp. 68-71; N. Giordano, Il diritto marittimo siciliano dalle origini al secolo XIV (Contributo alla storia del diritto siculo), in « Archivio Storico Siciliano », n.s., XLI e sgg. (1917 e sgg.), p. 367 e sgg.; G. Bonolis, Il diritto marittimo cit., pp. 67-68; L. Genuardi, Il contratto di commenda cit., p. 167 e sgg.; N. Marvulli, « NÓMOS PODÍON NAUTIKÓS » e « ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani », in « Archivio Storico Pugliese », XVI (1963), p. 62. Cfr. inoltre G. CAVALLO, La circolazione di testi giuridici in lingua greca nel Mezzogiorno medievale, in Scuola diritto e società nel Mezzogiorno medievale, a cura di M. Bellomo, II, Catania 1987, pp. 89-136.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> L. GENUARDI, *Il contratto di commenda* cit., p. 168.

Per quanto riguarda la tradizione, ben pochi, almeno in rapporto al numero complessivo di documenti conosciuti, sono gli originali, normalmente destinati alla distruzione a conclusione del negozio giuridico, o le copie autentiche, limitati perlopiù a quelle esperienze (Venezia, Barcellona) dove l'uso dei protocolli notarili appare ritardato 45 – puntualmente al loro avvento corrisponde una sensibile diminuzione delle pergamene –, dove quindi, come nella città lagunare 46, tale documentazione, l'80% della quale

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Non è un caso che a Venezia la tipologia contrattuale più rappresentata in assoluto sia la charta securitatis, ovvero la quietanza liberatoria di una precedente obbligazione. Se da un lato è naturale che si siano conservati preferibilmente tali documenti rispetto alle charte manifestacionis (obbligazioni) e alle charte testificationis (attestazioni), dall'altro questa cospicua presenza è strettamente correlata all'ancor mancata introduzione dei protocolli da parte dei notai ecclesiastici veneziani. La diminuzione delle charte poste in commendacione, registrata a partire dai primi decenni del Duecento, coincide infatti con la progressiva affermazione del valore giuridico delle imbreviature: R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, Documenti cit., I, p. XVII, nota 3; A. BARTOLI LANGELI, Il notariato, in Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV, Atti del Convegno, Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. ORTALLI -D. PUNCUH (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLI/1, 2001, anche nella serie Convegni dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2001), p. 77. Situazione analoga si riscontra in epoca più tarda anche a Barcellona, dove il numero degli originali superstiti decresce sensibilmente dall'ultimo decennio del secolo XIII, in coincidenza con l'apparizione dei primi protocolli, sino a scomparire del tutto dopo il 1344. Su un totale di 69 pergamene, dal 1236 al 1344, soltanto 11 sono posteriori al 1293: Comandas comerciales barcelonesas de la baja edad media, a cura di J.M. MADURELL MARIMÓN-A. GARCÍA SANZ, Barcellona 1973 (Anejo del « Anuario de Estudios Medievales », 4), nn. 1-58, 61, 71-74, 86-88, 90, 93-94. Alcuni di questi cartolari della prima metà del Quattrocento sembrerebbero inoltre, sulla base delle loro intitolazioni, dei registri specialistici: Secundus liber comandarum (Ibidem, nn. 163-167), Manuale instrumentorum contractuum comandarum quintum (Ibidem, nn. 171-173, 178), Liber quartus comendarum de viagio (Ibidem, nn. 174-177, 179-185, 187, 200), Quarti libri manualis comendarum (Ibidem, nn. 188-192, 194-197, 199) e, ancora, Manuale instrumentorum contractuum comendarum (Ibidem, nn. 202-219). Già Riniero Zeno, dopo lo spoglio dei registri notarili di Palermo e di Messina, aveva suggerito che non tutti ma solamente alcuni notai si specializzassero nella redazione di contratti commerciali e marittimi (R. ZENO, Documenti per la storia del diritto marittimo nei secoli XIII e XIV, Torino 1936, Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, VI, pp. XVI-XVII; ID., Storia del Diritto marittimo italiano cit., pp. 65-66), ipotesi che la documentazione raccolta non ci consente di estendere ad altri centri, se non a Genova, ma limitatamente ai più tardi contratti assicurativi (v. sotto, pp. 874-875).

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Ben 969 documenti per i secoli XI-XIII: v. R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit. e A. LOMBARDO - R. MOROZZO DELLA ROCCA, *Nuovi documenti del commercio veneto dei secoli XI-XIII*, Venezia 1953 (Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione di Storia Patria per le Venezie, n.s., VII).

rappresentata da quietanze, è stata risparmiata grazie alla pratica del deposito presso enti religiosi o i Procuratori di San Marco <sup>47</sup>; altrove alla sopravvivenza di archivi familiari: quello dei marsigliesi Manduel <sup>48</sup>, le poche carte dei savonesi Barbaria <sup>49</sup> e alcune veneziane <sup>50</sup> e barcellonesi <sup>51</sup> riferibili a quest'ambito. Al contrario Genova, della quale possediamo un pugno di originali <sup>52</sup> contro le migliaia di imbreviature in forme fortemente compendiate.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Si vedano, ad esempio, i documenti di deposito del maggio 1225 (« pono in comendacione ... una cartula testata et roborata »), del febbraio 1233 (« has quattuor cartas ponimus in comendacione »), del febbraio 1245 (« in commendacione ponimus duas cartulas »), del 1250 (« deponimus quindecim cartas de collegantia »), questi ultimi tre presso i Procuratori di San Marco: R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., nn. 621, 669, 775, 804. Anche il documento commerciale veneto del 1087 rinvenuto a Ravenna presso l'Archivio Storico Comunale proviene da un fondo conventuale: cfr. M. CHIAUDANO, *Una pergamena mercantile veneziana del 1087 nell'Archivio Storico Comunale di Ravenna*, in « Felix Ravenna », XXXI (1926), pp. 1-9. Su analoghi usi attici v. sotto, pp. 807-808.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> L. BLANCARD, *Manduel* cit. Su questa famiglia si veda inoltre A.E. SAYOUS, *Les Opérations du Capitaliste et Commerçant marseillais Étienne De Manduel entre 1200 et 1230*, in « Revue des Questions Historiques », CXII (1930), pp. 1-27 (dell'estratto, dal quale le citazioni seguenti).

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Su un totale di 349 pergamene, soltanto 24 contengono documenti di natura commerciale (*Pergamene medievali savonesi. 998-1313*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, in «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XVI-XVII, 1982-1983, nn. 62, 67, 71-72, 77, 80-87, 92, 99, 102-104, 106, 124, 127-128, 147, 236); di essi solo quattro (nn. 62, 67, 103, 236) non riguardano componenti di questa famiglia.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Sull'argomento v. R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., I, pp. IX-XXII e A. BARTOLI LANGELI, *Documentazione e notariato*, in *Storia di Venezia*, I, *Origini-Età ducale*, a cura di L. CRACCO RUGGINI, M. PAVAN†, G. CRACCO, G. ORTALLI, Roma 1992, pp. 849-851.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Quindici documenti sono relativi ad esponenti della dinastia de Fontibus (Comandas cit., nn. 5, 7-10, 14-15, 19, 23, 33, 38-40, 53, 55), dodici sono riferibili rispettivamente alle famiglie de Bagnariis (Ibidem, nn. 2-3, 6, 13, 17, 20, 22, 27, 30, 32, 36-37) e de Medalia (Ibidem, nn. 28, 42-44, 47-48, 50-52, 54, 57, 72) e sei ai Ferrandi (Ibidem, nn. 18, 24-26, 29, 31).

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> I più antichi, del 15 novembre 1180 (M. CHIAUDANO, Contratti Commerciali Genovesi del secolo XII. Contributi alla storia dell'accomandatio e della societas, Torino 1925, p. 12, nota 3; A. AROMANDO, Le più antiche pergamene della Biblioteca Berio di Genova. 1096-1539, Genova 1975, n. 9) e del 23 settembre 1198 (Pergamene cit., n. 62), si riferiscono ad acquisti di merci con pagamento dilazionato, altri sei a cambi marittimi degli anni 1209-1231 (Ibiden, nn. 77, 80, 83, 85-86, 128) e due sono contratti di commenda, il primo del 18 settembre 1210 (Ibiden, n. 82), il secondo, del 3 maggio 1275, in copia autentica del 1278: Le carte del monastero di San Siro di Genova (1254-1278), III, a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la storia della Liguria, VII), n. 756.

Nelle quietanze si trovano del resto sempre esplicitati i riferimenti alla volontà o impegno del creditore di annullare <sup>53</sup> o restituire alla controparte l'originale inciso dell'obbligazione <sup>54</sup> oppure di far cassare la relativa imbre-

<sup>54</sup> Formula consolidata e immutabile in quasi tutte le quietanze veneziane dall'XI al XIII secolo: «Eandem vero suprascriptam cartulam tibi reddidi evacuatam. Si exemplum de eam aput me vel alibi apparuerit inane et vacuum existat per omnia sine omni vigore et robore » (R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, Documenti cit., passim). Si vedano inoltre le numerose ricevute attestanti la restituzione della carta d'obbligazione (Ibidem, nn. 207, 421, 504 ecc.), ma anche i casi in cui, non disponendosi al momento della stessa, se ne promette la restituzione dilazionata (Ibidem, nn. 87, 127, 190). A Genova, a seconda dei notai, si legge « et cartam que de acomendacione illa fuit facta caso » o « redeo tibi cartam debiti » (Oberto Scriba de Mercato. 1190, a cura di M. CHIAUDANO - R. MOROZZO DELLA ROCCA, Genova 1938, Notai liguri del sec. XII, I, che citeremo come Oberto 1190, nn. 387, 438, 649); « et omnes cartas quas habet contra predictum ... aliquo modo cassat et vacuat » o « et cartam dicte accomendacionis reddit ei incisam » (Giovanni di Guiberto. 1200-1211, a cura di M.W. HALL COLE -H.G. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova 1939-1940, Ibidem, V, nn. 538, 546, ma anche nn. 149, 524, 561, 571, 625, 631, 699, 709 ecc.); « quod instrumentum incissum tibi confiteor me tradidisse» (Liber magistri Salmonis sacri palatii notarii. 1222-1226, con prefazione di A. FERRETTO, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXVI, 1906, n. 626); « quam cartam non possum tibi redere quia non habeo eam sed volo quod sit cassa et irrita et nullius valoris si inveniretur» (Ibidem, nn. 340, 551); da questa formula A.E. SAYOUS, L'origine de la lettre de change. Les procédés de crédit et de paiement dans les pays chrétiens de la Méditerranée occidentale entre le milieu du XIIe siècle et celui du XIIIe, in « Revue historique de droit français et étranger », ser. 4ª, XII (1933), p. 96, ha tratto conclusioni errate, forse per

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Per Genova v., ad esempio, « et carta que fuit et quam fecit ... notarius sit cassa et vacua voluntate » del creditore (Guglielmo Cassinese. 1190-1192, a cura di M.W. HALL - H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1938, Notai liguri del sec. XII, II, nn. 585, 874, 913, 1314, 1669); « et instrumentum quod de ea sotietate et acomandatione fuit factum caso et vacuo ut de cetero ullam vim non obtineat » o « et instrumentum factum casamus et vacamus ut ullam vim non obtineat » (Bonvillano. 1198, a cura di J.E. EIERMAN - H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1939, Ibidem, III, nn. 35, 100); « quam cartam cassam et penitus destructam volo haberi » o « iubens omnes cartas et omne instrumentum publici notarii inde factum prorsus cassum et irritum haberi » (Lanfranco. 1202-1226, a cura di H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1951, Ibidem, VI, nn. 103, 186; ma si vedano anche nn. 422, 444, 523, 651 ecc.). Formula pressoché standardizzata del notaio Lamberto di Sambuceto è « volens et iubens dictum instrumentum dicti debiti esse cassum et irritum et nullius momenti et valoris, taliter quod non possit uti de eo in aliquo de cetero» (V. POLONIO, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto. 3 luglio 1300-3 agosto 1301, Genova 1982, Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 31, che citeremo come V. POLONIO, Sambuceto, nn. 17, 45, 60 ecc. Per le altre edizioni dello stesso notaio v. sotto, note 120, 198, 201, 251). In una quietanza del 28 luglio 1248 il notaio marsigliese Almaric scrive: « volens et mandans instrumentum factum – a Ceuta, dal figlio del creditore – de dicta comanda, si reperietur de cetero, esse cassum et vanum et nullius valoris de cetero » (L. Blancard, Almaric cit., n. 1026).

viatura <sup>55</sup>, come dimostrato sia dalle *chartae incisae* pervenuteci <sup>56</sup> sia dalle cassature nei cartolari, dove, in calce all'atto, il notaio prende nota della ri-

la confusione tra l'antica charta e l'instrumentum, e quindi tra documento costitutivo e probatorio, ritenendo la quietanza necessaria solo in assenza dell'instrumentum. In una quietanza del 1274 il notaio Federico de Platealonga scrive « et instrumentum dicti debiti tibi sannum et integrum trado et tradidisse confiteor ad incidendum et quicquid inde volueris faciendum » (L. BALLETTO, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Laiazzo da Federico di Piazzalunga. 1274 e Pietro di Bargone. 1277, 1279, Genova 1989, Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 53, n. 83, p.115); Pietro de Bargone nel 1277: « cassans et irritans dicto nomine et nullius valoris esse volens instrumentum dicti debiti » (*Ibidem*, nn. 5, 10, pp. 211, 219 ecc). Nelle pergamene marsigliesi due sole volte, in una quietanza dell'11 febbraio 1233 e in un atto del 7 giugno dello stesso anno, si fa riferimento alla restituzione dell'instrumentum: « sicut continetur in quodam publico instrumento inde facto per manum ... quod tibi reddo» (L. BLANCARD, Manduel cit., n. 30); « specialiter renuntio quod non possim opponere contra vos aliquam exceptionem de aliquo [così] solutione vobis facta nisi primo reddideritis michi hoc presens instrumentum dicti debiti vel feceritis michi instrumentum clamationis quitii ... » (Ibidem, n. 38), e in una sentenza del 6 luglio 1241 si specifica che una delle due parti « produxit septem instrumenta ..., quorum duo erant insiza » (Ibidem, n. 92). Il formulario del notaio Almaric è il seguente: « quod instrumentum tibi trado et restituo coram testibus infrascriptis, volens et mandans dictum instrumentum esse cassum et vanum et nullius valoris de cetero » (Ibidem, Almaric cit., nn. 11, 299, 309, 622; v. anche n. 964).

55 Cfr. due quietanze, rispettivamente del 14 aprile 1231 (« quod instrumentum vobis ad cautelam ... ad incidendum et cancellandum ad presens trado ... et dicta seu rogaciones exinde penitus vacuo et ad presens incidi et deleri precipio ») e del 21 dicembre 1233 (« quod incisum vobis reddimus et dicta eius amodo pro vacuis et deletis habeantur») in Codice diplomatico barese, VI, a cura di F. NITTI DI VITO, Bari 1906, nn. 54, p. 84 e 59, p. 93. In un'altra, rogata a Cagliari il 28 gennaio 1249, si legge: « Insuper suprascriptam cartulam, a Cambio notario rogatam, et eius scedam ... cassas et inutiles vocaverunt et nullius momenti esse voluerunt et eas per hanc scedam cassari preceperunt » (Pergamene cit., n. 147). Nelle imbreviature del notaio palermitano Adamo de Citella (v. P. BURGARELLA, Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo. 1º registro: 1286-1287, Roma 1981, Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum, ser. 3ª, I; P. GULOTTA, Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo. 2° registro: 1298-1299, Roma 1982, Ibidem, II) si trova in genere: « quod scriptum eidem ... assignavit ad lacerandum coram nobis extitit laceratum ... cassam notam inde confectam » (R. ZENO, Documenti cit., n. 76 = P. GULOTTA, Le imbreviature cit., n. 292). Occorre segnalare che le imbreviature di Adamo de Citella sono state pubblicate, limitatamente agli atti di natura commerciale, anche da Riniero Zeno (Ibidem, nn. 1-130), il quale però attribuisce gli undici atti del 1287 (nn. 1-11 = P. BURGARELLA, Le imbreviature cit., nn. 69, 83, 111, 186, 235, 245, 251, 296-297, 306, 361) ad un notaio sconosciuto. In quelle del genovese Lamberto di Sambuceto: « volens et iubens omnia instrumenta et scedas per te factas michi hinc retro esse cassa et irrita sive cassas et irritas et nullius momenti et valoris » (V. POLONIO, Sambuceto cit., n. 424). În un'altra quietanza siciliana del 10 gennaio 1340 il notaio pisano Rustico de Rusticis scrive: «... predicta duo cambii instrumenta ... presencialiter et manualiter coram nobis incisa

soluzione del contratto, non di rado redigendo, sia pur in forma molto compendiata, un nuovo atto attestante tale conclusione, sempre comunque a richiesta del creditore <sup>57</sup>, precauzioni necessarie trattandosi di obbligazioni suscettibili di ripetizione di diritti <sup>58</sup>.

et pro cassis vanis et nullius efficacie ... restituit, tradidit et assignavit e prosegue concedentes ... prefatis nothario Philippo et nothario Raynaldo, confectoribus instrumentorum predictorum licet absentibus, per hoc publicum instrumentum in hac parte vicem epistule gerentes [cosî] auctoritatem, licenciam, mandatum et liberam potestatem predictas cambiorum notas de eorum originalibus actis cassandi et penitus annullandi ... » (R. ZENO, Documenti cit., n. 180); « presensque scriptum et eius notam in totum cassare et cassari facere », oppure « cassare presens publicum instrumentum eiusque notam seu sedam » (Ibidem, n. 174; N. GIORDANO, Il diritto marittimo siciliano cit., in « Archivio Storico Siciliano », n.s., XLIV, 1922, p. 60, nota 18); « cassare presens publicum instrumentum eiusque notam seu sedam » (Ibidem). Sull'argomento v. anche F. SCHUPFER, Singrafe e chirografi. Ricerche sui titoli di credito dei Romani, in « Rivista Italiana di Scienze Giuridiche », VII (1889), pp. 345-412.

<sup>56</sup> Le pergamene savonesi e la maggior parte di quelle veneziane risultano regolarmente incise. Per Marsiglia, Pisa e Barcellona non abbiamo elementi poiché i curatori delle edizioni non forniscono alcuna indicazione: v. L. BLANCARD, *Manduel* cit.; *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, a cura di F. ARTIZZU, Padova 1961-1962 (Pubblicazioni dell'Istituto di Storia medioevale e moderna dell'Università degli Studi di Cagliari), che citeremo come *Documenti inediti 1 e Documenti inediti 2*; *Comandas* cit.

<sup>57</sup> Per Genova si rimanda ai protocolli di Lamberto di Sambuceto: «Die VI<sup>a</sup> madii. Dictus Iacobus vocavit se integre satisfactum fore a dicto Guadagno de capitale et lucro dicte accomendacionis, abrenuncians et cetera. Et promittit et cetera. Testes vocati et rogati Bonaiuncta sartor et Ugo tonditor » (V. POLONIO, Sambuceto cit., n. 91a; v. anche nn. 27a, 46a, 49a, 56a ecc.); per Marsiglia al cartolare del notaio Almaric: « De mandato dicti Bonifilii confitentis sibi satisfactum fuisse de dicta comanda, fuit hec notula cancellata» (L. BLANCARD, Almaric cit., nn. 1, 7, 10 ecc.); per Palermo alle imbreviature di Adamo de Citella (« sub vigesimo marcii eiusdem. Inde cassata est de voluntate dicti creditoris quia satisfactum est ei »: R. ZENO, Documenti cit., n. 19, 21-22, 24, 26 ecc. = P. GULOTTA, Le imbreviature cit., nn. 61, 73, 91, 96, 106 ecc.), di Bartolomeo de Citella (« XX octubris, VIII indicionis. Cassata est hec nota de voluntate dicti Bernardi quia confessus est idem Bernardus se recepisse a dicto Nerio tam dictas uncias quinquaginta quam tres partes lucri quod inde provenit, renuncians et cetera coram nothario Symone Nini, Iohanne de Accardo et Guilelmo de Afflicto testibus ad hec »: Ibidem, nn. 136-138, 155 ecc.) e di Stefano de Amato (« XV madii, tercie indicionis. Cassata est proxima nota de voluntate et mandato dictorum Benedicti et Alaoni vocancium et tenencium se exinde bene contentos, quietatos, pagatos et integraliter satisfactos »: Ibidem, n. 192).

<sup>58</sup> Si veda al riguardo la cautela manifestata da Rolandino e da Ranieri da Perugia per il rifacimento di originali di tal genere di contratti: *Summa totius artis notariae Rolandini Rodulphini Bononiensis*, Venezia 1546, c. 398 r.: « Quomodo propria scriptura exemplatur et reficitur ». *Die ars notariae des Rainerius Perusinus*, Innsbruck 1917 (Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter, a cura di L. WAHRMUND, III/2), p. 68.

Un'altra formula però, già attestata a Bari all'inizio del secolo XI (« et dum istud brebe erit salvum non possimus dicere vel per brebe seu per testes vel per ullum ordinem vos salvos habere » <sup>59</sup>), tanto consueta da comparire talvolta addirittura ceterata <sup>60</sup>, intesa a limitare la libertà di prova riconosciuta ai contraenti dal diritto romano <sup>61</sup>, desta la nostra attenzione anche perché richiama, nella sostanza se non proprio nella forma, un'analoga espressione bizantina <sup>62</sup>, della quale piacerebbe, se possibile, indagare il percorso in Occidente.

Quanto alla distribuzione spaziale, a fronte della ricchissima disponibilità genovese (più dei due terzi della complessiva) e di quella, meno abbondante

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Codice diplomatico barese, V, a cura di F. NITTI DI VITO, Bari 1902, nn. 38, 106, 113, rispettivamente alle pp. 66, 183, 194; VI cit., n. 58, p. 92: « promittimus quoque ... quod pacamentum et solutionem predictam nullo modo probabimus testibus vel alia qualibet probatione nisi per istud instrumentum incisum vel generalem refutationem »; per Genova Chartarum, II, Torino 1853 (Historiae Patriae Monumenta, VI), n. 1678 (28 dicembre 1196): « non liceat ei producere testes de pagamento facto in toto vel in parte absque isto breve inciso reddito vel aliud [breve] de fine facto »; R. DOEHAERD, Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l'Outremont d'après les archives notariales génoises aux XIIIe et XIVe siècles, Bruxelles-Roma 1941 (Institut historique belge de Rome, Études d'histoire économique et sociale, II-III), n. 1285 (15 agosto 1271): « nec solucio dictarum unciarum probari possit nec per hoc instrumentum incissum »; L. LIAGRE-DE STURLER, Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l'Outremont d'après les archives notariales génoises. 1320-1400, Bruxelles-Roma 1969 (Ibidem, VII-VIII), n. 200: «promissit insuper ... huiusmodi debiti ... non probare solutionem ... nisi per scripturam publice factam de predictis vel per hanc quam aput se redibitam incissam, dampnatam seu canzelatam hostendet ». Per Pisa v. G. MÜLLER, Documenti sulle relazioni delle città toscane coll'oriente cristiano e coi turchi fino all'anno MDXXXI, Firenze 1879, pp. 104-105, documenti del 1284 e 1286: «Et est actum et ordinatum ex pacto inter eos quod solutio vel absolutio aut compensatio dicti debiti in toto vel in parte (vel predicti termini prorogatio in 1286) non possit probari per testes vel alio modo nisi per hanc cartam incisam et eius protocollum cancellatum vel per cartam solutionis per publicum et legalem notarium inde factam »; per Marsiglia, L. BLANCARD, Manduel cit., n. 38: « et specialiter renuntio quod non possim opponere contra vos aliquam exceptionem de aliqua solutione vobis facta nisi primo reddideritis michi hoc presens instrumentum dicti debiti vel feceritis michi instrumentum clamationis quitii »; per Messina, D. CICCARELLI, Il Tabulario di S. Maria di Malfinò, Messina 1986-1987 (Biblioteca dell'Archivio Storico Messinese, VI-VII), n. 28: «donec presens instrumentum sanum et non cancellatum apparebit ... probare non possint per testes ... restitucionem pecunie supradicte ».

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> V. ad esempio a Pisa (G. MÜLLER, *Documenti* cit., p. 103, docc. del 1283 e 1284): «Et est actum et ordinatum inter eos quod solutio vel absolutio » ecc.; «Et non possit probari solutio per testes » ecc. (copie autentiche di imbreviatura redatte *ex actis* di notai defunti).

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Riferimento d'obbligo a C.4.20.18; sull'argomento v. F. BRANDILEONE, *La clausola di esibizione della carta nei documenti bizantini medievali*, in «Rivista del Diritto commerciale industriale e marittimo», III (1905), p. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> K.N. SATHAS, *Bibliotheca graeca medii aevi*, Venezia 1877, n. 16.

veneziana, savonese 63, siciliana 64, marsigliese 65 e barcellonese 66, se ne contrappone una pisana più modesta 67, mentre ben poche tracce 68, solo in parte

66 Per Barcellona sono noti diversi protocolli che abbracciano un arco di tempo che si estende dal 1293 – come già detto – al 1501, oltre a 69 pergamene degli anni 1236-1344: Comandas cit. L'edizione comprende un totale di 255 atti, alcuni dei quali già editi da A.E. SAYOUS, Les Méthodes commerciales de Barcelone au XIII<sup>e</sup> siècle cit.; ID., Les Méthodes commerciales de Barcelone au XIV siecle d'après des documents inédits des archives de sa cathédrale, in « Estudis Universitaris Catalans », XVIII (1933), pp. 209-235.

67 Per Pisa abbiamo 146 pergamene, in gran parte scritte in Sardegna, probabilmente da notai pisani, che riguardano gli anni 1185-1324 (*Documenti inediti 1 e 2 cit.*) e altre sei degli anni 1271-1286 edite in G. MÜLLER, *Documenti cit.*, pp. 101-106. A queste si devono aggiungere il cartolare di Ugolino di Carraia che copre gli anni 1272-1274 (conosciuto attraverso la tesi di laurea di M.L. SIROLLA, *Un registro di imbreviature del notaio ser Ugolino di Carraia Gonnelle. 1272-1274. Fondo Ospedali S. Chiara - Reg. n. 2067, Archivio di Stato di Pisa, Facoltà di Lettere dell'Università di Pisa, a.a. 1975/1976, che citeremo come <i>Ugolino di Carraia*, messami a disposizione dal prof. Ottavio Banti al quale esprimo viva gratitudine) e le imbreviature del notaio Rustico *de Rusticis*, operante a Palermo (v. sopra, nota 64).

68 Solo fievoli voci ci sono giunte direttamente da altre località, come Rimini (V. Franchini, Appunti di diritto marittimo riminese nel secolo XIV, Bologna 1913; ma v. anche R. Morozzo Della Rocca - A. Lombardo, Documenti cit., nn. 552, 758) e Amalfi (un pugno di documenti del secolo XIII: M. Camera, Memorie storico-diplomatistiche dell'antica città e ducato di Amalfi cronologicamente ordinate e continuate sino al secolo XVIII, Salerno 1876-1881, I, pp. 433-435; II, pp. XXXIX-XLI; Pergamene cit., n. 92; pochi, tardi e non molto significativi i documenti in Il codice Perris. Cartulario Amalfitano, sec. X-XV, a cura di J. MAZZOLENI e R. Orefice, Amalfi 1985-1989, Centro di cultura e storia amalfitana, Fonti, I; qualche altro citato in F. Ciccaglione, Il contratto di commenda nella storia del diritto italiano, in «Filangieri », XI, 1886, pp. 336, nota 3, 384, del quale anche due documenti molfettesi in Storia del diritto italiano cit., I, p. 395) o solo indirettamente, attraverso la documentazione di altri centri, come Capodistria (R. Morozzo Della Rocca - A. Lombardo, Documenti cit., n. 645), Treviso (Ibidem, nn. 639, 652, 748, 766), Padova (Ibidem, nn. 561, 579-580, 589), Senigallia (Ibidem, n. 659), Pesaro (Ibidem, n. 660), Napoli (un documento del 1204, giuntoci attraverso

<sup>63</sup> Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188), a cura di L. BALLETTO - G. CENCETTI - G. ORLANDELLI - B.M. PISONI AGNOLI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti e Sussidi, XCVI), che citeremo come Arnaldo Cumano. Per le pergamene degli anni 1198-1280 v. sopra, nota 49.

<sup>64</sup> Si vedano le imbreviature dei notai palermitani Adamo de Citella per gli anni 1286-1287 e 1298-1299 (v. sopra, nota 55), Bartolomeo de Citella per il biennio 1308-1309 (R. ZENO, Documenti cit., nn. 131-169), Ruggiero de Citella per il 1326 (Ibidem, n. 170), Rustico de Rusticis per gli anni 1336-1341 (Ibidem, nn. 171-187) e Stefano de Amato per il periodo 1347-1350 (Ibidem, nn. 188-202).

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Le 151 pergamene coprono un sessantennio (1200-1263), mentre i 1031 atti del cartolare sono compresi tra il 13 marzo e il 29 luglio 1248: cfr. L. Blancard, *Manduel e Almaric* cit.

compensate dalle fonti normative, si riscontrano altrove, così come in ambito terrestre, con la sola esclusione di due cartolari duecenteschi senesi <sup>69</sup>. Discorso analogo per quella temporale: se la documentazione veneziana si estende dall'XI al XIII secolo e la genovese dalla metà del XII al XV, le fonti savonesi, marsigliesi e siciliane sono in gran parte riferibili al Duecento e ai primi anni del Trecento; così le barcellonesi, che però si spingono fino al Cinquecento.

Un panorama dunque che per la completa assenza di uniformità dei dati a disposizione rende problematico comparare e confrontare la documentazione commerciale prodotta nell'ambito del Mediterraneo, per coglierne possibili priorità, nessi, analogie ed eventuali difformità e peculiarità, al di là delle caratteristiche proprie dei notariati locali.

3. Alcuni rapidi cenni al mutuo e al prestito marittimo paiono opportuni, sia per risalire alle origini, sia per introdurre norme che diventeranno consuete in altre forme contrattuali del Medio Evo.

I mutui, denominati a Venezia caucionis cartula o memorialis sive caucionis cartula, a Siena carta confessionis o promissionis, a Genova, Savona, Pisa e Padova con la confessione habuisse et recepisse mutuo, possono essere distinti in due categorie: quelli certi, senza alcuna condizione, ai quali sono assimilabili gli acquisti di merci con pagamento dilazionato, talvolta con garanzia di terzi, che non presentano novità di rilievo rispetto alla precedente legislazione romana, e quelli aleatori, condizionati cioè al salvo arrivo di cosa esposta ai rischi di mare. I primi presentano un testo estremamente semplice, limitato alla dichiarazione del mutuatario di aver ricevuto una certa somma con l'impegno

una copia savonese molto scorretta, probabilmente perché scritto in curialesca napoletana: *Il cartulario del notaio Martino. Savona 1203-1206*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974, Notai liguri dei secoli XII e XIII, IX, n. 961), Messina (L. BLANCARD, *Manduel* cit., n. 1; R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., n. 611; *Pergamene* cit., n. 127), Siracusa (*Ibidem*, nn. 99, 102, 104, 106) e Cagliari (*Ibidem*, n. 147), tutte testimonianze dei secoli XIII e XIV. Ben pochi documenti di natura commerciale nel *Codice diplomatico barese*.

<sup>69</sup> D. BIZZARRI, Imbreviature notarili. I. Liber imbreviaturarum Appulliesis notarii comunis Senarum. MCCXXI-MCCXXIII, Torino 1934 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, IV), che citeremo come D. BIZZARRI, Liber Appulliesis, e EAD., Imbreviature notarili. II. Liber imbreviaturarum Ildibrandini notarii. MCCXXVII-MCCXXIX, opera postuma edita a cura di M. CHIAUDANO, Torino 1938 (Ibidem, IX), che citeremo come D. BIZZARRI, Liber Ildibrandini.

a restituirla a una scadenza determinata <sup>70</sup> o a richiesta del prestatore (quandocumque volueris o in tuo ordinamento). A Venezia sono caratterizzati dall'indicazione della causa con la formula in meis maximis necessitatibus peragendis e dalla costituzione di un pegno a garanzia del prestito <sup>71</sup>; a Marsiglia sono talvolta aggiunte a richiesta del creditore clausole limitative <sup>72</sup>.

Ad eccezione di Venezia dove l'interesse del 20% secundum usum patrie nostre viene frequentemente indicato <sup>73</sup>, altrove non vi si fa alcuna allusione, mascherandolo con la formula gratis et amore Dei <sup>74</sup>, che non casualmente

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Di regola la scadenza è fissata a 30 giorni. A Genova la durata massima è generalmente di un anno, mentre a Venezia di tre, anche se si registra un mutuo tra fratelli della durata di 9 anni (R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., n. 571). I pochi mutui rintracciati per Pisa contemplano da un minimo di otto giorni ad un massimo di quattro anni (*Documenti inediti 1* cit., nn. 2, 45, 48, 65 ecc.; *Ugolino di Carraia* cit., nn. 2, 10, 12, 14, 17, 21, 25-27, 29, 32-33, 41, 46-52, 64, 77-78, 81).

<sup>71</sup> Ad Amalfi (*Il codice Perris* cit., n. 582): «pro suis ... utilitatibus et commoditatibus exequendis »; a Messina (D. CICCARELLI, *Il Tabulario* cit., nn. 186, 219): «pro suis utilitatibus et necessitatibus procurandis/pertractandis ». Si segnalano anche alcuni casi di anticresi: *Oberto 1190* cit., n. 631; *Guglielmo Cassinese* cit., n. 1617; *Giovanni di Guiberto* cit., nn. 553, 1595. Un solo esempio, del 19 gennaio 1179, per Savona (*Arnaldo Cumano* cit., n. 135) e uno, del 2 novembre 1221, per Siena (D. BIZZARRI, *Liber Appulliesis* cit., n. 228). Per Bari v. E. BESTA, *Scritti di storia giuridica meridionale*, a cura di G. CASSANDRO, Bari 1962, p. 221. Il bene sottoposto al *nexum fiducie loco pignoris* nei documenti veneziani, soprattutto quando si tratta di un immobile, è descritto dettagliatamente ed è sempre indicata la possibilità di entrarne immediatamente in possesso « tamquam per legitimum documentum »: R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., nn. 10, 14, 16, 39, 64, 125 ecc.; A. LOMBARDO - R. MOROZZO DELLA ROCCA, *Nuovi documenti* cit., nn. 6, 10, 16, 19, 28. Più rari i casi a Genova: cfr. *Oberto 1190* cit., nn. 188, 248, 259.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> « non exire de territorio Massilie donec tibi satisfactum fuerit plenarie » o, nel caso di un prestito per la costruzione di una nave, è specificato che l'imbarcazione stessa data in pegno non possa uscire « de portu Massilie donec vobis de predictis sit plenarie satisfactum »: L. BLANCARD, *Almaric* cit., nn. 372, 1003.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Non mancano comunque atti stipulati sine omni prode (A. LOMBARDO - R. MOROZZO DELLA ROCCA, *Nuovi documenti* cit., nn. 18, 445), pro amore (*Ibidem*, n. 458) o privi di indicazione del tasso di interesse.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> « gratis, gratia et amore non spe tenoris usurarum vel lucri » in un documento amalfitano del 1396: *Il codice Perris* cit., n. 582; « sine avantagio mundas et puras ab omni fenore et usura » nei documenti messinesi: D. CICCARELLI, *Il Tabulario* cit., nn. 138, 141, 186, 203, 219. La formula di gratuità non ricorre mai nelle carte senesi, nelle quali solo una volta si precisa *sine alio guidardone*: D. BIZZARRI, *Liber Appulliesis* cit., p. XLIV e n. 313. Nelle imbreviature genovesi si trova in un caso l'espressione *sine ullo pacto lucri*: *Oberto 1190* cit., n. 138. Uniche deroghe alla regola potrebbero essere le obbligazioni tra parenti, ma in un mutuo tra fratelli, rogato a Famagosta il 19 novembre 1300, l'interesse è fissato al 10% nonostante la dichiarazione *gratis et amore*: V. POLONIO, *Sambuceto* cit., n. 123.

comincia a comparire dopo i ben noti pronunciamenti antiusurari del Concilio Lateranense del 1139 <sup>75</sup>.

Dubbi sulla legislazione canonica dovevano sussistere a Genova; proprio su sollecitazione di un arcivescovo genovese – Siro II o forse Ugo dalla Volta – Alessandro III negli anni 1159-1181 si esprime in merito al pagamento dilazionato delle merci: benché un guadagno superiore al 20%, sia pur connesso alle oscillazioni di mercato,

« non possit censeri nomine usurarum, nihilominus tamen venditores peccatum incurrunt ... Et ideo cives tui saluti suae bene consulerent, si a tali contractu cessarent, quum cogitationes hominum omnipotenti Deo nequeant occultari » <sup>76</sup>.

Ciononostante la pratica continuava: in diversi mutui e pagamenti dilazionati stipulati a Genova nel 1190, nei quali la somma è celata mediante la formula « tot de tuis rebus » 77, si trova aggiunta la clausola « in nullo tempore

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> c. 3 X, V, 19 (A. FRIEDBERG, Corpus iuris canonici, II, Lipsia 1879, col. 812).

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> c. 6 X, V, 19 (*Ibidem*, II, col. 813); P.H. Jaffé, *Regesta Pontificum Romanorum*, Berlino 1851, n. 9027; P.H. Jaffé - S. Löwenfeld, *Regesta Pontificum Romanorum*, Lipsia 1885-1888, n. 13965; C. Desimoni, *Regesti delle lettere pontificie riguardanti la Liguria dai più antichi tempi fino all'avvento di Innocenzo III*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XIX (1887), n. 206 e P.F. Kehr, *Italia Pontificia*, VI/2, Berlino 1914, n. 31, p. 272. Non a caso in un documento del 1178 lo stesso Ugo dalla Volta, « quia per idoneos testes cognovi quod Blancardus in egretudine in qua ab hac luce migravit abrenunciavit usuris et cognovi fide actorum et cartulariorum Ianuensis curie », aggiudica al comune di Genova la somma di 1050 lire corrispondente agli interessi che lo stesso comune aveva versato a Blancardo per un mutuo: *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. Rovere, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, II; Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XIII), n. 244. Già alcuni anni prima, nel 1169, i consoli genovesi avevano contratto un altro prestito con alcuni cittadini di Lucca all'interesse semestrale del 50%: A. Olivieri, *Serie dei consoli del comune di Genova*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », I (1858), p. 337.

<sup>77</sup> La formula tantum de tuo habere, tot de tuis rebus o de tuis denariis ecc., intesa a celare il guadagno, è frequentissima a Genova, dove risulta già attestata nelle imbreviature di Giovanni Scriba del decennio 1154-1164 (M. CHIAUDANO - M. MORESCO, Il cartolare di Giovanni Scriba, Torino 1934, Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II, che citeremo come Giovanni Scriba): cfr. A. LATTES, Nuovi documenti per la storia del commercio e del diritto genovese, in « Archivio Storico Italiano », ser. 5ª, XLVI (1910), p. 96 e soprattutto ID., Di una singolare formula genovese nei contratti di mutuo, in « Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni », XXII (1924), pp. 542-550; v. anche G. BONOLIS, Il diritto marittimo cit., pp. 485-486. A Venezia fa le sue prime apparizioni alla fine degli anni Sessanta del secolo XII (R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, Documenti cit., nn. 171, 193, 218), ma il suo uso diventerà costante solo a partire dal decennio successivo. A

occasione usure huius debiti per me/nos vel aliam personam alicui curie vel persone ullam inquixicionem vel lamentacionem faciemus » <sup>78</sup>. Del resto, gli statuti di Pera, che recepiscono norme genovesi di età consolare, nonostante contemplino numerose disposizioni dirette a reprimere l'usura <sup>79</sup>, prevedono ugualmente un tasso legale del 15% <sup>80</sup> e soprattutto stabiliscono che i consoli siano sì tenuti a rispettare le sentenze dell'arcivescovo in materia, ma

« excepto de usura data minoribus de pecunia quam consules colocaverint vel tutores colocabunt ad proficuum et exceptis de mercibus ad terminum venditis » <sup>81</sup>.

D'altra parte che queste proibizioni fossero disattese dagli stessi ecclesiastici, partecipanti ad operazioni speculative, è ampiamente attestato da più di un documento 82.

Siena si ricorre invece alle formule de vero (de vero et puro) capitali per eludere il calcolo degli interessi: D. BIZZARRI, Liber Appulliesis cit., p. XLIV. Altrettanto frequente è la pratica di nasconderli sotto forma di penale in caso d'insolvenza dell'obbligazione entro il termine convenuto (R. DOEHAERD, Les relations cit., I, p. 118), interpretata come compiuta in fraudem usurarum nella Summa totius artis notariae cit., c. 93 r. Sull'argomento v. anche sotto, pp. 856-858.

<sup>78</sup> Oberto 1190 cit., nn. 55, 127, 147, 149, 222, 225, 274, 308, 312, 323, 350, 375, 393, 400, 430, 537, 579, 625, 629, 637, 668-669; tale formula compare esclusivamente negli atti del 1190 di questo notaio e mai nel suo precedente protocollo del 1186 (Oberto Scriba de Mercato. 1186, a cura di M. Chiaudano, Genova 1940, Notai liguri del sec. XII, IV, che citeremo come Oberto 1186). I divieti erano certamente sentiti dalla società dell'epoca, ma altrettanto sicuramente non erano rispettati se soltanto in un testamento del luglio 1281 il testatore pentito restituisce una somma ottenuta sub specie usurarum (G.I. Bratianu, Actes des notaires Génois de Péra et de Caffa de la fin du treizième siècle. 1281-1290, Bucarest 1927, n. 37) e in una quietanza del 20 gennaio 1301 viene esplicitamente ammesso che il denaro è stato dato a titolo usurario (V. POLONIO, Sambuceto cit., n. 197).

<sup>79</sup> Statuti della colonia genovese di Pera, a cura di V. Promis, in «Miscellanea di Storia Italiana », XI (1870), capp. XXV-XXXI, pp. 588-595 (che citeremo come Statuti di Pera). Su questi statuti, contenenti la normativa vigente agli inizi del Trecento a Genova e a Pera, ma che in realtà abbracciano un arco di tempo che va dal 1195 al 1316, cfr. V. PIERGIOVANNI, Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni, Genova 1980.

<sup>80</sup> Statuti di Pera cit., cap. XXIX, p. 594.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> *Ibidem*, cap. VIII, p. 570. C'è da chiedersi se l'intervento di Alessandro III (v. sopra, nota 76) non sia stato motivato proprio da questa norma o se essa non ne rappresenti invece la risposta genovese. Si veda, ad esempio, l'atto del 30 gennaio 1190, dove i consoli di Marassi, a nome di un minore, stipulano un prestito all'interesse del 10%: *Oberto 1190* cit., n. 82.

 $<sup>^{82}</sup>$  In un atto dell'11 luglio 1222 il banchiere Lanfranco difende dall'accusa di usura l'arcidiacono del Capitolo genovese Giovanni da Cogorno, dichiarando che su una commenda

Per i secondi, i prestiti marittimi medievali, che discendono dal *foenus* nauticum romano <sup>83</sup>, giova richiamare il nauticón dáneisma del diritto ellenico: trattasi di un particolare mutuo destinato al traffico navale, prima espresso in denaro, più tardi pure in merci, che viaggiano a rischio del mutuante <sup>84</sup>, al quale sono oppignorate (influenza sia della legislazione attica sia del *Nomos* <sup>85</sup>). Occorre notare che se il pegno speciale, la nave o parte di essa, i noli, ovvero le cose vincolate erano insufficienti nel caso di salvo arrivo a saldare il debito, il creditore poteva rivalersi su quello generale, vale a dire sull'in-

di terra dell'importo di 150 lire « nullum a me vel ab alio lucrum percepit nec habuit ... nec aliquas usuras nec aliquid nomine vel fraude seu valimenti usurarum vel machinatione inde percepit ... nec per collodium aliquod vel simulacionem ... », anche perché al momento della stipulazione « ita dixit et protestatus fuit "si ista accomendacio non est bene licita in clerico nolo eam tenere" ». L'arcidiacono avrebbe inoltre aggiunto: « Domine Lanfrance redite mihi denarios meos quum de lucro illorum nichil volo etsi multa lucrari possitis, sed redite solum capitale et etiam minus [!] et gratum habebo plurimum nec faciatis me venire ad banchum propter hoc quia indecens est mihi talis accomendacio vel mercacio et inconveniens conscilio sapientum »: Liber magistri Salmonis cit., n. 380. L'arcidiacono non doveva essere un personaggio 'limpido' se soltanto pochi giorni prima aveva pubblicamente annunciato l'annullamento papale di una sentenza di scomunica comminata nei suoi confronti (*Ibidem*, n. 371), probabilmente in relazione allo stato di tensione in quell'anno tra arcivescovo e podestà e a dissidi manifestatisi all'interno dello stesso Capitolo di San Lorenzo: D. Puncuh, I più antichi statuti del Capitolo di San Lorenzo di Genova, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., II/2 (1962), pp. 31-32 [in questa raccolta, p. 80]. Analogo intervento, dello stesso giorno, riguarda il maestro Ugo, canonico della cattedrale, ancora in relazione a un contratto di commenda di terra « ad medium lucri et ad racionem singulis mensibus » (Liber magistri Salmonis cit., n. 381). È comunque ancora un canonico genovese, Lanfranco, ad essere interessato in un prestito a cambio marittimo con acquisto di merci nel viaggio di ritorno ad quartum lucri in un atto del 24 ottobre 1222 (Ibidem, n. 603). Partecipazioni di ecclesiastici a simili operazioni si riscontrano anche in Giovanni Scriba cit., nn. 814, 865 e non sono rare neppure a Venezia: cfr. R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, Documenti cit., nn. 26, 29, 51, 76, 93, 97, 137, 150, 160, 169 ecc. Si veda inoltre la seguente citazione riportata da E. BESTA, Il Diritto e le leggi civili cit., p. 155, nota 1: «Sacerdos quidam veneticus secundum consuetudinem terre usitatum habebat cum navibus negotiatorum trasfretare et in eis plebaniam suamque sortem optinere ». Anche a Marsiglia abbiamo mutui a favore di religiosi e in uno di questi è un ebreo che si costituisce fideiussore in caso di insolvenza del monaco: L. BLANCARD, Almaric cit., n. 748.

<sup>83</sup> V. sopra, nota 28.

<sup>84</sup> V. in proposito C.4.33.4 e D.45.1.122.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> U.E. Paoli, *Studi di diritto attico* cit., p. 120; R. Zeno, *Storia del Diritto marittimo* cit., p. 62.

tero patrimonio del mutuatario 86: « de terris et casis meis et de omnibus quae habere visus sum in saeculo » o « que modo habeo vel que in antea habere visus fuero in hoc seculo », nei documenti veneziani; *omnia bona mea* [cui a Barcellona segue *mobilia et immobilia*] *habita et habenda* in quelli genovesi e catalani; *omnia bona nostra presentia et futura* in quelli marsigliesi. L'esistenza del primo, tuttavia, non implicava necessariamente una deroga all'applicazione del secondo: « quod specialis obligatio non deroget generali nec e converso », recita al proposito un documento genovese del 1368 87. Se alcune clausole contrattuali, forse per influsso del diritto germanico 88, attribuiscono il pegno in proprietà del prestatore, ponendo a suo danno o a suo vantaggio l'insufficienza o l'eccedenza del valore di esso, gran parte della documentazione rivela al contrario una maggiore equità al riguardo, riservando il sopravanzo al debitore, ma collocando a suo carico, in favore della controparte, l'eventuale deficienza 89.

Indicazione del naviglio, itinerari, tempi, scali erano prefissati dagli accordi tra le parti, e con interesse definito, il *foenus nauticum*, maggiorato rispetto al mutuo ordinario (tra il 18 e il 33%; dal 20 al 30% quello demostenico) <sup>90</sup>, ma variabile <sup>91</sup> in rapporto al periodo di navigazione <sup>92</sup> o al credito

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> G. BONOLIS, *Il diritto marittimo* cit., p. 456.

<sup>87</sup> E. Bensa, *Il contratto di assicurazione* cit., p. 199. Al contrario, lo statuto di Marsiglia limita al pegno speciale i diritti del creditore: G. Bonolis, *Il diritto marittimo* cit., p. 478. Per la Sicilia v. N. Giordano, *Il diritto marittimo siciliano* cit., (1922), pp. 54 e 60, nota 15: « quod ... ipsa specialis ypotheca non deroget generali ymmo potius una per aliam confirmetur ».

<sup>88</sup> G. BONOLIS, Il diritto marittimo cit., p. 489, nota 3.

<sup>89</sup> Sull'argomento v. A. LATTES, Nuovi documenti cit., p. 100.

<sup>90</sup> U.E. PAOLI, Studi di diritto attico cit., p. 60. Anche presso i romani viene riconosciuto il principio della libertà degli interessi per il foenus nauticum, poiché il tasso massimo del 12% stabilito da Giustiniano nella Novella 110 sembrerebbe riferirsi agli interessi di terra e non a quelli marittimi: cfr. G. ASTUTI, Le origini cit., p. 112 e nota 3.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> E. BESTA, *Il Diritto e le leggi civili* cit., p. 157.

<sup>92</sup> ad racionem itineris verrà calcolato l'interesse dovuto se verrà mutato l'itinerario previsto: Giovanni Scriba cit., nn. 618, 887. Nei documenti veneziani più antichi abbiamo sempre la clausola a viaggio, ma intorno alla metà del secolo XII compaiono i primi prestiti marittimi a tempo, per lo più della durata di due o tre anni, ai quali corrisponde una diminuzione dei limiti e delle condizioni, essendo concessa facoltà al debitore di proseguire il viaggio dove riterrà più opportuno: cfr. R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, Documenti cit., nn. 80, 97, 109, 124, 134 ecc.

del mutuatario <sup>93</sup>; più che di un vero e proprio interesse si dovrebbe intendere come *pretium periculi*, dovuto al prestatore a copertura del rischio <sup>94</sup>. Esso decorre dalla partenza del vettore fino all'arrivo, non solo sul capitale mutuato, ma talvolta, a titolo di mora, anche sul *duplum* dello stesso o di quello ordinario, come nel tipico formulario veneziano: « et inde in antea caput et duplum prode » o solo « caput et prode laborare debeant de quinque sex per annum » (cioè il 20%) <sup>95</sup>. Quanto al tempo, esso era in genere limitato alla durata del viaggio, con il termine massimo di un anno, analogamente al diritto attico, per il ritorno <sup>96</sup>, ma il periodo di navigazione era ridotto a sei mesi, dal 1 aprile al 1 ottobre <sup>97</sup>, o poco più, se si assume la testimonianza di Vegezio che *maria clauduntur* tra l'11 novembre e il 10 marzo <sup>98</sup>. Il tutto reso attraverso un atto scritto, che per molti aspetti ci riconduce alla singrafe attica, in qualche raro caso redatto in *carta partita* <sup>99</sup>, in forma di obbligazione, indicante sempre, secondo la normativa romana, la causa *obligationis*, avente, a quanto pare, valore esecutivo <sup>100</sup>, da depositarsi,

<sup>93</sup> G. BONOLIS, Il diritto marittimo cit., p. 470.

<sup>94</sup> Cfr. J.M. PARDESSUS, Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, I, Parigi 1828-1845, p. 47; P. HUVELIN, Études d'histoire du droit commercial romain, Parigi 1929, p. 217.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> G. BONOLIS, *Il diritto marittimo* cit., pp. 470-471; va osservato che il *Nomos* ammetteva, in caso di mora, il mantenimento delle *usurae nauticae*, contro il diritto romano che si limitava agli interessi ordinari: *Ibidem*, pp. 464 e 467. Formula simile a quella veneziana in un documento del 1038 (*de quinque tari boni in sex*): *Codex Diplomaticus Cavensis*, VI, Milano-Napoli-Pisa 1884, n. 928. V. anche F. CICCAGLIONE, *Il contratto di commenda* cit., p. 327.

<sup>96</sup> U.E. PAOLI, Studi di diritto attico cit., pp. 61-69.

<sup>97</sup> C.11.6.3.

<sup>98</sup> Epitome rei militaris, IV, 39.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> « et in medio hoc sibi syngraphum capitalibus locis [così, forse litteris] et per medium dividebant. Postea si creditor plus exigeret quam deberet vel si debitor denegare [denegaret] depositum uterque afferebat partem quam habebat ut duae cartae convenirent et id propterea syngraphum dictum est »: da una pergamena della biblioteca parigina di S.te Geneviève in F. SCHUPFER, Singrafe e chirografi cit., p. 348. Un esempio di papiro sisso in pari in Giovanni Scriba cit., n. 482.

<sup>100</sup> La singrafe (sulla quale v. anche F. SCHUPFER, Singrafe e chirografi cit.) era comunque necessaria per poter muovere azione davanti al tribunale mercantile (U.E. PAOLI, Studi di diritto attico cit., p. 124; R. ZENO, Storia del Diritto marittimo cit., p. 79) sempreché il contratto fosse stato stipulato con un naucleros o con un emporos, vale a dire un mercante: U.E. PAOLI, L'autonomia del diritto commerciale cit., p. 176. Sulla figura privilegiata del mercante nel di-

alla presenza di testimoni, presso una persona di fiducia, in genere un banchiere, nel luogo in cui erano stati stipulati gli accordi o comunque dove la nave avrebbe dovuto tornare <sup>101</sup>; inoltre, quando il debitore saldava anzi tempo, magari a metà percorso, vi dava grande pubblicità (il *mittere cum testibus* dei contratti medievali) proprio per potersi opporre al creditore in caso di azione intentata sulla base del documento, lacerato alla conclusione dell'operazione.

I contratti indicano sempre la causa dell'obbligazione, la somma destinata al traffico marittimo, il rischio a carico del mutuante e il vincolo delle cose su cui cade l'alea a garanzia della restituzione <sup>102</sup>. I mutui aleatori si differenziano pertanto da quelli semplici <sup>103</sup> per la presenza costante della clausola condizionale dell'arrivo della nave, cui si aggiunge talvolta *vel maiori parte rerum navis* o *rerum oneratarum* o *delatarum* <sup>104</sup>, con la quale il creditore assume su di sé ogni rischio.

Analogamente al diritto greco, come già detto, l'unità di tempo è costituita dal viaggio che può essere di sola andata (sana eunte), solo ritorno (sana redeunte) o di entrambi (sana eunte et redeunte) e che termina con il raggiungimento del vettore nel porto stabilito 105; nei documenti si specificano inoltre l'itinerario, la nave e spesso anche il nome del capitano.

Per quanto riguarda il termine di pagamento, esso oscilla tra gli 8 e i 30 giorni dopo l'arrivo a destinazione sia a Genova che a Venezia, dove però di

ritto attico v. ID., Studi di diritto attico cit., pp. 24, 99 e sgg.; ID., L'autonomia del diritto commerciale cit., p. 177.

<sup>101</sup> ID., Studi di diritto attico cit., p. 40.

<sup>102</sup> Si veda ad esempio l'atto del 22 agosto 1234 rogato a Cagliari, dove si specifica la durata del rischio a carico del mutuante: «incipienti risco [così] quando de portu kallaretano collaverit et durante quo usque infrascriptum pignus fuerit Pisis in terra discaricatum»: Documenti inediti 1 cit., n. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Talvolta si presentano anche come confessioni di debito: cfr., ad esempio, *Giovanni Scriba* cit., n. 973.

<sup>104</sup> Secondo A. Lattes, *Il diritto marittimo privato* cit., p. 48, le due espressioni non sono equivalenti in quanto la prima, *vel maiori parte rerum navis*, si riferirebbe alla nave e ai suoi arredi, la seconda, *vel maiori parte rerum oneratarum* o *delatarum*, al carico.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Anche nel diritto attico si distingue tra dáneion amfoteróploun, per il viaggio di andata e ritorno, e quello eteróploun, per uno solo dei due: U.E. PAOLI, Studi di diritto attico cit., pp. 25-26.

norma è fissato a 20 – così nella legislazione attica <sup>106</sup> –, sempre fatta salva la possibilità di restituzione nel corso della navigazione <sup>107</sup>. Sono infine presenti le abituali rinunce, tra le quali si segnala in particolare quella al *privile-gium fori* <sup>108</sup>, e le consuete clausole penali in caso d'inadempienza, ovvero quella pecuniaria del doppio <sup>109</sup> e il vincolo generale su tutti i beni del debitore; rara è la costituzione di un pegno speciale <sup>110</sup> e solo in alcuni atti, al

<sup>107</sup> V. ad esempio due prestiti marittimi stipulati a Genova, uno del 5 settembre 1155 in cui il mutuatario dichiara « Si vero ego ... iter mutarem, si honerabo res illas proficuum et capitale in ligno venienti Ianuam cum quatuor bonis testibus ad tuum nomen » e l'altro del 9 agosto 1156 in cui il debitore specifica « Si autem contingerit me non venire in ista proxima ventura estate mittam vobis omnes res vestras, proficuum et capitale et honerabo eas ad vestrum nomen cum bonis testibus »: cfr. Giovanni Scriba cit., nn. 32, 106; per Venezia v. R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, Documenti cit., nn. 50, 61, 80, 134 ecc.: « ego vel venire vel transmittere tibi debeam per credentem hominem/missum in testimonio bonorum hominum ».

108 Quella al privilegio fori, pressoché presente in tutte le tipologie commerciali, è in alcuni casi accompagnata da « et quod possint eum/eos conveniri in omni loco » o dai nomi delle città, aggiunta del tutto pleonastica in quanto sempre congiunta all'ubique. La sua occasionale omissione sarebbe da imputarsi alla dimenticanza del notaio. Si vedano ad esempio le imbreviature di Lamberto di Sambuceto dove è costantemente espressa, salve sporadiche eccezioni, o quelle molto sintetiche di Bartolomeo Fornari dove è assente in un atto (R. Doehaerd, Les relations cit., n. 570) e di Palodino de Sexto (Ibidem, nn. 582-589) dove si riscontra solo nelle prime due. V. anche l'atto del 6 marzo 1252, l'unico tra quelli del notaio Giovanni de Predono (Ibidem, nn. 705-712 ecc.) in cui la rinuncia è al privilegio fori vel clientali (Ibidem, n. 707). Sull'argomento v. A. Lattes, Nuovi documenti cit., p. 100.

109 La clausola ricorrente a Venezia in caso d'inadempienza è « Si non observavero, tunc omnia in duplo cum meis successoribus tibi et tuis heredibus dare et emendare debeam de cuncta mea repromissa et de omnibus que modo habeo vel que in antea habere visus fuero in hoc seculo ».

<sup>110</sup> Giovanni Scriba cit., nn. 180, 218, 517; Giovanni di Guiberto cit., nn. 1166-1167; Lanfranco cit., n. 1280; Pergamene cit., n. 72; Documenti inediti 1 cit., n. 7.

<sup>106</sup> La dilazione di 20 giorni aveva lo scopo di consentire al mutuatario di vendere le merci caricate: Nov. 106; stesso tempo era previsto dal diritto attico per il regolamento dei conti: U.E. PAOLI, Studi di diritto attico cit., p. 118. Il termine di 15/20 giorni dal ritorno in porto per onorare i propri impegni si ritrova a Venezia sia nel prestito marittimo, sia nella commenda, per la quale tuttavia era contemplato quello di 20 secundum morem collegantiae: E. BESTA, Il Diritto e le leggi civili cit., p. 163. A Genova, eccezionalmente, è fissato a 8 in due casi: Giovanni di Guiberto cit., nn. 217, 1868. Al riguardo è da segnalare che solo a Marsiglia si riscontra abitualmente la rinuncia, oltre alle altre, alla dilazione di 4 mesi e 20 giorni per il pagamento: « renuncio indutiis XX dierum et IIII mensium et omni alii dilationi et omni iuri » (L. BLANCARD, Manduel e Almaric cit.).

contrario dei mutui <sup>111</sup>, troviamo il giuramento <sup>112</sup> e/o la costituzione di fideiussori <sup>113</sup>.

Quanto agli interessi, ovviamente superiori a quelli pattuiti per i mutui ordinari e variabili sia in rapporto alle distanze sia in relazione ai maggiori pericoli della navigazione invernale, a Genova si riscontrano tassi dichiarati tra il 10 e il 25% per i tragitti di piccolo cabotaggio fuori stagione – Riviere, Marittima, Provenza, Corsica e Sardegna 114 –, che aumentano sensibilmente fino al 33% per destinazioni più lontane come Alessandria, Costantinopoli o la Romània 115. A Venezia, benché quello prevalentemente denunciato sia

<sup>111</sup> Per Genova v. Oberto 1190 cit., n. 409; Giovanni di Guiberto cit., n. 156; Lanfranco cit., n. 1371; per Savona Arnaldo Cumano cit., n. 1123; per Siena D. BIZZARRI, Liber Appulliesis cit., n. 214. Qui però i fideiussori si obbligano insieme e in solido con il debitore (« Nos ... pro nobis et ego – il fideiussore – pro eis confitemur in solidum ») ed inoltre mancano sempre le rinunce alle eccezioni: *Ibidem*, pp. LIV-LV. Non sono inusuali sempre a Siena (*Ibidem*, nn. 5, 9, 171, 225, 257, 289, 414, 531, 537; EAD., Liber Ildibrandini cit., nn. 26, 44, 199) casi di manleva dei fideiussori o relevatio indemnitatis (EAD., Liber Appulliesis cit., p. LV), dove cioè il debitore promette, talvolta nello stesso documento di obbligazione (Ibidem, n. 304), che rileverà il fideiussore «a dicta intrata (subentro del fideiussore) o tenuta (Ibidem, n. 91) et damnis et expensis quando voluerit » o « ab omni intrata et intratis quas a me facies usque in quantitatem ... ». « L'assunzione del rischio limitato alla somma conferita nell'affare », oltre ad essere una cautela opportuna, sarebbe anche indice dell'inesistenza nell'affare di qualsiasi « concetto di società »: A. ERA, Contratti marittimi cit., p. 94. Per Genova v. Giovanni Scriba cit., nn. 467, 872; Oberto 1186 cit., nn. 100, 131; Oberto 1190 cit., n. 405 (« quod traham ... ab omni danno et defendam ab obligatione »); Guglielmo Cassinese cit., nn. 1084, 1140, 1663 (« promittit ... se deliberare ab omni dampno ad quod pervenerit ... occasione obligationis o pro obligatione »); Bonvillano cit., nn. 68, 225 (« quod extraham te ... de ea obligatione quam fecisti pro me »; « si tu ... occasione illius obligationis ... sustinueris ullum dannum ... totum integre restituere »); Giovanni di Guiberto cit., nn. 131, 157, 364, 588, 1244 (« extrahere ab omni dampno et expensis et missionibus quod vel quas ... posset pervenire occasione obligationis »); Lanfranco cit., nn. 11, 100, 189, 269, 664, 714-715, 883, 901, 1611, 1701, 1712, 1725 (« extrahere ... ab omni dampno et pena quod et quam incurreritis pro obligatione et promissione »).

<sup>112</sup> Giovanni Scriba cit., nn. 218, 231, 374, 403, 438, 466, 588, 871; Lanfranco cit., n. 1711.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Giovanni Scriba cit., nn. 260, 442, 466, 490, 708-709, 871, 986; Oberto 1186 cit., n. 158; Oberto 1190 cit., nn. 165, 628; Giovanni di Guiberto cit., n. 231; Lanfranco cit., n. 1711.

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Oberto 1190 cit., nn. 209, 264, 303, 305, 329, 419, 440; Guglielmo Cassinese cit., n. 342; Giovanni di Guiberto cit., nn. 2, 55, 217, 231, 917-921, 981, 1868, 1980; Lanfranco cit., nn. 586, 1422, 1494, 1499, 1503, 1702. Si veda il prestito marittimo del 6 aprile 1206 ove il tasso è fissato in rapporto al luogo di restituzione: 10,83% a Marsiglia, 12,91% a Montpellier (Giovanni di Guiberto cit., n. 1868).

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Giovanni Scriba cit., nn. 104, 180, 224, 442, 490, 699, 871, 885, 887, 979; Lanfranco cit., n. 1711.

del 20% <sup>116</sup>, si oscilla tra un minimo del 19% e un massimo compreso tra il 43 e il 50% a seconda della lunghezza del percorso <sup>117</sup>, con un picco quasi del 100% in un caso <sup>118</sup>. Non rari sono ovunque i contratti in cui lo si tace, ma è comunque da escludere che queste operazioni di credito, nonostante alcune dichiarazioni di gratuità, siano prive di guadagno per i mutuanti <sup>119</sup>.

In relazione al decadere del prestito marittimo, del quale si hanno scarse o nulle tracce negli ordinamenti dalmati, soprattutto del volontario, contrapposto a quello necessario, connesso cioè ad impellenze della navigazione <sup>120</sup>, di cui si trovano cenni negli statuti ragusei, assumono grande rilievo le consuetudini di Bari, che prescrivono il trapasso del rischio della *pecunia nautica*, viaggiante *creditorum periculo*, al debitore se egli cambia nave o itinerario – clausola peraltro presente pressoché ovunque –, ma anche « si domi pecuniam reliquerit », se cioè il denaro mutuato non viene esposto all'alea all'insaputa del creditore <sup>121</sup>. La disposizione è rivelatrice di un costume ten-

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Interesse del 20% si registra anche in un prestito savonese del 14/15 febbraio 1180: *Arnaldo Cumano* cit., n. 395.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Come, ad esempio, Alessandria e Costantinopoli: R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., nn. 183, 188-190, 194-198, 201, 203.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> V. la quietanza di un prestito marittimo del novembre 1150 (*Ibidem*, n. 99): « Prode michi dare debuistis per mensem de tredecim quattuordecim ».

<sup>119</sup> In un prestito marittimo del 15 febbraio 1301 stipulato a Famagosta il pisano Guido fondegarius dichiara di avere ricevuto mutuo gratis et amore da Ciriaco di Ancona 100 bisanti bianchi di Cipro, che si impegna a restituire in Armenia entro 12 giorni dallo scarico del proprio legno « et ultra, pro lucro eorum bisanciorum, promitto et convenio tibi dare et solvere tibi secundum quod lucrum debeo aliis personis que dederunt michi mutuo similiter bisancios suos ». Il 9 marzo dello stesso anno il creditore rilascia quietanza per la stessa cifra dichiarata nell'obbligazione senza alcun accenno al lucro: V. POLONIO, Sambuceto cit., nn. 225, 271; v. anche R. Zeno, Documenti cit., n. 69 = P. GULOTTA, Le imbreviature cit., n. 271.

<sup>120</sup> Sulla distinzione e sugli statuti dalmati v. G. BONOLIS, *Il diritto marittimo* cit., pp. 473-474. Per la documentazione v. M. BALARD, *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto (31 marzo 1304-19 luglio 1305, 4 gennaio-12 luglio 1307). Giovanni de Rocha (3 agosto 1308-14 marzo 1310)*, Genova 1984 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 43), che citeremo come M. BALARD, *Sambuceto 2*, nn. 166, 168, 171, pp. 235, 237, 240, tutti del 1307, nei quali il prestito serve nei primi due atti ad acquistare « bisscotum pro dicta nave » e nel terzo « pro solvendo conductum marinariorum dicte navis ». Si vedano inoltre i documenti palermitani del 23 ottobre 1308, del 7 marzo e 11 agosto 1309, in cui il prestito è da impiegarsi rispettivamente in riparazioni, nella paga dei marinai e « pro ... quibusdam necessitatibus dicte teride »: R. ZENO, *Documenti* cit., nn. 144, 154, 166.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> J.M. Pardessus, Collection de lois maritimes cit., VI, p. 626; G. Bonolis, Il diritto marittimo cit., p. 475.

dente a sovvertire la natura di questo contratto – « si eodem loci consumatur non erit traiecticia » <sup>122</sup> –; confesso tuttavia il mio scetticismo che la norma intendesse colpire « la malafede del debitore » <sup>123</sup>, costretto caso mai a pagare un tasso più alto, benché un'altra analoga del *Constitutum usus* pisano denunci esplicitamente che i mutuatari lasciavano il denaro al sicuro, pronti a negarne la restituzione nel caso di qualche danno alla nave sulla quale il denaro stesso avrebbe dovuto essere imbarcato <sup>124</sup>. La frequenza di documenti genovesi dai quali non sembra che esso viaggiasse <sup>125</sup> e lo stesso ricorso alla già ricordata formula generica *tantum/tot de tua pecunia* o *de tuis rebus*, così sospetta ai canonisti, o al cambio, ci pongono di fronte a mutui simulati, con interesse celato, stipulati certo in favore del mutuante, variamente contrastati dalla legislazione canonica sull'usura, non a caso estesa al prestito marittimo dalla Decretale *Naviganti* di Gregorio IX <sup>126</sup>.

La differenza fondamentale tra i mutui ordinari e i prestiti marittimi consiste dunque nel fatto che mentre nei primi è estranea ogni considerazione del risultato che il mutuatario si propone di conseguire con la sovvenzione ricevuta, i secondi sono legati agli obiettivi della speculazione commerciale e si prestano perfettamente alla cooperazione tra capitale e attività mercantile <sup>127</sup>. Se lo scopo primario di questo contratto risiedeva nel reperimento dei mezzi per gli investimenti, la sua naturale evoluzione e trasformazione sarà la commenda, che rappresenta, piuttosto che una risposta alle condanne ecclesiastiche <sup>128</sup>, un'associazione di capitale all'attività mercantile, più opportuna e rispondente alle nuove esigenze del mercato.

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup> V. sopra, nota 30.

<sup>123</sup> G. BONOLIS, Il diritto marittimo cit., p. 475.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> Constituta legis et usus Pisanae civitatis, a cura di F. BONAINI, Firenze 1870, pp. 258-259; G. BONOLIS, *Il diritto marittimo* cit., p. 478.

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> Giovanni Scriba cit., nn. 298, 329, 508, 758, 986 (clausola generica per mascherare un prestito?). L'esempio più significativo è un atto del 26 ottobre 1158 in cui i canonici di San Lorenzo di Genova contraggono un prestito marittimo di 16 lire, impegnate in vestibus nostris, per un viaggio in Sardegna: *Ibidem*, n. 517.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> c. 19, X, V, 19 (A. FRIEDBERG, Corpus iuris canonici cit., II, col. 816); v. anche U. SANTARELLI, Mercanti e società tra mercanti, Torino 1992<sup>2</sup>, pp. 170-173.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> U.E. PAOLI, *Studi di diritto attico* cit., p. 48 e la recensione di G. ASTUTI in « Rivista di filologia e d'istruzione classica », n.s., XI (1933), p. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> G. ASTUTI, *Origini* cit., pp. 64-65, ritiene limitativo ridurre la commenda a escamotage per eludere i divieti canonici dell'usura (così Weber e Endemann, ma anche F. CICCAGLIONE,

Come vedremo in seguito, tutte le norme o consuetudini del prestito marittimo, di ascendenza greco-romana, comprese le clausole accessorie, ma con esclusione dell'interesse e del pegno speciale, troveranno puntuale applicazione nella commenda, sulla quale vorremmo confrontare i molti documenti editi in epoche più recenti con le conclusioni di Guido Astuti <sup>129</sup> il quale, dopo un esame accuratissimo delle diverse tesi via via elaborate sulla sua natura, ne ha offerto la prima e unica trattazione organica.

4a. Appare ben chiaro che la commenda, nella sua duplice forma, unilaterale o bilaterale, unitariamente disciplinata dalla normativa statutaria <sup>130</sup>, nonostante alcune diversità più che altro formali o terminologiche <sup>131</sup>, è un istituto unico nei suoi elementi costitutivi <sup>132</sup>, esteso a tutto il bacino del

Il contratto di commenda cit., p. 331, che pur riconosce la legittimità del prestito a cambio marittimo prima della decretale di Gregorio IX, quando cioè la commenda era ormai sviluppata e diffusa dappertutto).

<sup>129</sup> V. gli studi citati sopra, note 6 e 7.

<sup>130</sup> Per Genova v. *Statuti di Pera* cit., cap. CCXII, p. 743 « De instrumentis societatis et acomendacionum ante me productis »; cap. CCXIV, p. 744 « De acomendatione et societate alicuius »; cap. CCXX, p. 747 « De societate et accomendacione minori facta »; cap. CCXXII, p. 748 « De publico instrumento societatis vel acomendacionis »; cap. CCXXIV, p. 749 « De persona danda socio vel acomendatario »; cap. CCXXV, p. 749 « De illo qui facit societatem vel acomendacionem alicui et tacuerit annis VI »; cap. CCXXVII, p. 750 « De re accepta in societate vel acomendatione ad statutum terminum »; per Savona: M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVII/2 (1997), cap. LXXVIIII, p. 155 « De societate facta que steterit ultra annos X »; cap. CXV, p. 164 « De illis qui portant avere in compagna vel acommendatione »; per Amalfi: N. ALIANELLI, *Delle antiche consuetudini* cit., cap. XIV, p. 136 « De pecunia danda in societate »; per Marsiglia: J.M. PARDESSUS, *Collection de lois maritimes* cit., IV, lib. III, capp. XIX-XXIV, pp. 266-268 « De societatibus et commandis »; cap. XXV, p. 268 « Qualiter societates et commande repeti possunt ».

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Per i diversi *nomina iuris* v. sotto, pp. 827-828.

<sup>132</sup> Così A. Lattes, Il diritto marittimo privato cit., pp. 59-60 e A.E. Sayous, Les Méthodes commerciales de Barcelone au XIIIe siècle cit., del quale si veda anche Les Opérations du Capitaliste cit. In senso contrario si esprime R. Cessi, Note per la storia delle società di commercio nel medio evo in Italia, in « Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche », LIX (1917), p. 11 e sgg., che vorrebbe vedere diverse origine, evoluzione e natura giuridica tra la veneta collegantia, la genovese accomandacio e la formula pisana del « dare ad portandum in compagniam », operando una netta distinzione tra bacini orientale e occidentale del Mediterraneo. Troppo spesso comunque la varietà dei nomina iuris assunta dalla commenda ha indotto molti studiosi a indagarne le forme senza confronti con altre manifestazioni similari.

Mediterraneo 133. E questo porrebbe già qualche problema sulla sua origine e diffusione. Perché, se essa, seguendo l'opinione di Astuti, che si muove sulle orme di Goldschmidt, Sacerdoti, Chiaudano, senza escludere lo stesso Cessi 134, si presenta come un rapporto di natura feneratizia, ove all'interesse si sostituisce la partecipazione agli utili, comportandone conseguentemente la derivazione dal foenus nauticum, ma attraverso la bizantina chreokoinonìa 135 – non una societas mutui o una società di credito, nell'accezione comune delle traduzioni latine, bensì comunione o partecipazione al lucro, e dunque forma particolare di prestito marittimo, in cui il mutuante condivide i guadagni 136 -, il che significa nell'ordine Nomos, Ecloga isaurica, Basilici, tutti testi che non dovrebbero aver avuto corso in area tirrenica in seguito alla costituzione dei regni romano-barbarici, come spiegarne la fortuna sulle sponde settentrionali del Tirreno? Sarà pur vero quanto affermano concordi coloro che si sono occupati di questo istituto, «fiorito contemporaneamente sulle sponde di quel mare [il Mediterraneo] presso tutte le genti » 137, «che si presenta già individualizzato e con una struttura propria e inconfondibile agli albori del rinascente traffico medioevale» 138, che cioè rappresen-

<sup>133</sup> V. in particolare G. ASTUTI, Ancora su le origini cit., p. 2, ma soprattutto ID., Origini cit., pp. 19-39. Sull'identità delle due forme sussistono differenze di valutazione (Ibidem, pp. 20-22), soprattutto sulla base di un approccio strettamente nominalistico. Scrive infatti Cessi (Note per la storia delle società cit., p. 68), che trascura la sostanza del contratto per appoggiarsi al nomen iuris adottato dai documenti, non sempre univoco, come vedremo, se non addirittura taciuto: « e vogliamo portar rispetto alle formule: quando si tratta di società i documenti usano i termini di societas o compagnia, se di commenda è usato questo termine ». Ma anche il silenzio « ha il suo valore ed io credo che se il termine non è espresso, non si deve perciò ingenerare confusione per similarità di contenuto». Parole che si commentano da sé, soprattutto alla luce della documentazione di cui oggi disponiamo. Se poi volessimo applicare tale procedura al frequente silenzio delle carte sull'alea, ci troveremmo fortemente imbarazzati di fronte ad un problema così complesso quale il rischio marittimo, che ricadrebbe sull'accomendatario « ogni volta che se ne tace »: A. LATTES, Nuovi documenti cit., p. 111, opinione che parrebbe superata in ID., L. Goldschmidt cit., p. 608 e soprattutto in Il diritto marittimo privato cit., pp. 48-49, ove (p. 91) lo stesso A. si spingerà a « concludere che le carte vanno studiate soltanto nel loro contenuto senza divisioni sistematiche e teoriche e senza dare importanza a nomi e formule notarili ». V. anche sotto, nota 272.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> R. CESSI, Note per la storia delle società cit., p. 20; M. CHIAUDANO, Contratti Commerciali cit., p. 33 e sgg.

<sup>135</sup> Se n'era già accorto il Goldschmidt: G. ASTUTI, Origini cit., p. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> ID., Ancora su le origini cit., pp. 15-16.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> ID., Note sulla collegantia veneta cit., p. 452.

<sup>138</sup> ID., Origini cit., p. 1; ID., Ancora su le origini cit., p. 25.

terebbe, per dirla col Lopez <sup>139</sup>, la risposta comune ad esigenze comuni; pare difficile tuttavia ipotizzare una "origine poligenetica", per usare un'espressione cara ai paleografi, peraltro negata dallo stesso Astuti <sup>140</sup>, « dell'identità quasi costante di alcune clausule essenziali » <sup>141</sup> e della « misura, altrettanto costante, della ripartizione degli utili » <sup>142</sup>: 3/4 (più raramente 2/3) all'accomandante o *stans*, che assume comunque il rischio, contro 1/4 (o 1/3) all'accomandatario <sup>143</sup>, viaggiante o *tractator* o *procertans* <sup>144</sup> nella commenda unilaterale; divisione al 50% dei profitti quando il secondo contribuisce al capitale

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> R.S. LOPEZ, *Quaranta anni dopo Pirenne* cit., p. 29. Qualcosa di simile anche in A. LATTES, *L. Goldschmidt* cit., pp. 608-609 e ID., *Il diritto marittimo privato* cit., p. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> G. ASTUTI, *Origini* cit., p. 15, ove ritiene che l'istituto della commenda non « possa ritenersi nato da più differenti ceppi originarii localmente identificabili ... e tanto meno presumersi creazione originale d'una singola città », concetto, quest'ultimo, ribadito a p. 18: « E neppure si può assegnare l'originaria creazione della commenda medievale ad un determinato centro geograficamente circoscritto, solo per il fatto che quivi ci è stata conservata la prova della sua esistenza da documenti di un periodo più antico. Il completo sviluppo ed il largo uso in cui si presenta ovunque l'istituto già nei più antichi documenti ad esso relativi sono testimoni di un'esistenza che certo risale a tempi più lontani ». Allusione evidente a Venezia, ma se a Genova Giovanni Scriba si dimostra così sicuro e duttile nel maneggiare il contratto di commenda, ciò significa retrocederne (ma fino a quando?) la sua introduzione nella società genovese.

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> G. LUZZATTO, Recensione a G. ASTUTI, *Origini* cit., in « Rivista di Storia del Diritto Italiano », IX (1936), p. 337.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> Ibidem. Così anche A. LATTES, Il diritto marittimo privato cit., p. 76, che di fronte al contemporaneo ricorso a tale ripartizione nel secolo XII a Venezia, Genova e Pisa sarebbe propenso ad attribuirne la priorità a quest'ultima appoggiandosi alla normativa del Constitutum usus (cap. XXIV «De his qui dantur ad proficuum maris»: Constituta cit., p. 258) che l'avrebbe già recepita. Non diversa la situazione in Sicilia: N. GIORDANO, Il diritto marittimo siciliano cit., in «Archivio Storico Siciliano », n.s., XLIII (1921), pp. 255-256.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> La diversa misura della ripartizione dei lucri, da un terzo dei più antichi documenti veneziani al quarto posteriore e regolamentato, sarebbe da porre in relazione al generale aumento dei tassi di interesse: A. SACERDOTI, *Le colleganze* cit., p. 8, nota 2. Alla luce della nostra documentazione non mi sentirei (così anche A. SCIALOJA, *La commenda* cit., pp. 18, nota 26, 71, nota 131) di condividere l'opinione (G. ASTUTI, *Origini* cit., p. 11, nota 1; ID., *Ancora su le origini* cit., p. 3) che la misura del terzo presenti « carattere del tutto eccezionale » o rientri tra le « rarissime eccezioni »; né mi pare accettabile ritenere la suddivisione dei guadagni « circostanza accessoria, di poco rilievo » derivata dall'influenza di una consuetudine locale su altri paesi (A. LATTES, *L. Goldschmidt* cit., p. 609). D'altra parte è largamente dimostrabile (v. sotto, p. 846) che la ripartizione degli utili è riconducibile anche alla libera contrattazione delle parti.

 $<sup>^{144}</sup>$  Sulla pregnanza dei due termini stans e tractator v. U. Santarelli, Mercanti e società cit., p. 160, nota 6.

con un apporto pari alla metà di quello versato dal primo e rischio suddiviso in relazione alle quote impegnate in quella bilaterale <sup>145</sup>, ma la proporzione dei guadagni resta pur sempre la medesima in entrambe le forme <sup>146</sup>. Si deve necessariamente pensare alla derivazione da un unico modello. Ma la risposta di Astuti, pur condivisibile, può essere accettata *ubique locorum*? Qualche dubbio sia consentito, anche alla luce di più recenti ipotesi che hanno il merito di puntare il dito, a proposito delle misure di ripartizione di perdite e profitti, oltreché sulla *societas* romana <sup>147</sup> e le formulazioni della dottrina giuridica medievale <sup>148</sup>, su forme contrattuali ebraiche ed arabe – con maggiore attenzione a queste ultime – quali possibili, benché non documentabili, matrici della commenda <sup>149</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> V. al proposito il cap. XXIII del *Constitutum usus* pisano, sia pur riferito ad operazioni terrestri (« De compagnia de terra »: *Constituta* cit., p. 254) «... proficuum per medium dividatur, damnum vero per libram ». Quanto alla sopportazione del rischio, indicato da Astuti come prova dell'affinità tra prestito marittimo e commenda, le controdeduzioni di A. SCIALOJA, *La commenda* cit., pp. 96-98, che esso non è indicato nei contratti di quest'ultima, non valgono a smantellare la costruzione del primo: la contrapposizione di quella genovese, in genere priva di tali clausole, alla veneziana (dove lo stesso A. deve ammettere che il suo formulario è ricalcato su quello del prestito) non regge, trattandosi per Genova di imbreviature notarili, spesso notevolmente compendiate con omissione delle normali formule ripetitive, soprattutto nel secolo XII e all'inizio del seguente, contro i numerosi originali conservati nella città lagunare.

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> G. ASTUTI, *Origini* cit., pp. 32-33 e ID., *Ancora su le origini* cit., pp. 2-3; il che è sfuggito ad A. LATTES, *L. Goldschmidt* cit., p. 609.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> Con particolare attenzione a D.17.2.29 e 30; ma da più parti è stato considerato difficile e disperante classificare nella categoria del diritto romano o moderno un istituto connesso alle necessità economiche di un particolare momento: W. SILBERSCHMIDT, *Le droit commercial* cit., p. 651 e sgg.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> J.H. PRYOR, *The origins of the commenda* cit., che fa un'ampia disamina delle origini della commenda, dalla *societas* romana al *foenus nauticum* alla *chreokoinonía* (della quale riconosce l'influenza diretta), per affrontare poi i contratti ebraici ('isqa) e arabi (Qirâd), dei quali mette in luce i caratteri comuni alla commenda, pur senza spingersi a proporre impossibili derivazioni o priorità, ma suggerendo al massimo la possibilità di reciproche influenze. Limitativo appare tuttavia che tutto lo studio sia condotto esclusivamente su fonti giuridiche.

<sup>149</sup> Ibidem, pp. 26-36. Per le origini arabe v. anche A. UDOVITCH, At the origins of the western commenda cit.: si tratta di ipotesi non nuova, ma già negata dal Bognetti (La funzione di Amalfi cit., p. 31 e sgg.) che invece ritiene possibile l'influsso del diritto bizantino sulla commenda araba. Anche Sayous (Les Méthodes commerciales de Barcelone au XIII<sup>e</sup> siècle cit., p. 4) non è disponibile a riconoscere l'apporto o l'influenza degli Arabi al diritto commerciale delle città catalane e francesi.

E qui avanzo una provocazione più che un'ipotesi temeraria: se è comunemente accettata l'influenza del diritto tardo romano o bizantino, comunque sia stato recepito, in area adriatica <sup>150</sup>, fors'anche in ambito arabo; se le invasioni barbariche rendono difficile estendere tale influenza (almeno quella della normativa tardo-bizantina) al Tirreno settentrionale (Pisa, Genova, Marsiglia, Catalogna) <sup>151</sup>, se, ancora, la più antica attestazione della commenda appare a Venezia, i cui documenti dimostrano però che le sue navi, in pieno secolo XIII <sup>152</sup>, non si spingevano in acque occidentali oltre la Sicilia e la Tunisia, con qualche fugace puntata verso la Sardegna, non sarà il caso di riconoscere all'isola posta al centro del Mediterraneo, crocevia di antiche consuetudini greco-romane e di quelle bizantine e arabe <sup>153</sup>, se non il luogo di origine o di ripensamento di questo istituto, che meglio si adatterebbero all'area adriatica, almeno quello della sua veicolazione verso il Tirreno settentrionale dove peraltro – vedi il caso di Genova – un notariato vivace e sensibile <sup>154</sup> alle esigenze del ceto mercantile in forte crescita lo avrebbe

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup> G. BONOLIS, *Il diritto marittimo* cit., pp. 58 e sgg., 67 e sgg., 636; G. ASTUTI, *Origini* cit., p. 131 e sgg.; ID., *Ancora su le origini* cit., pp. 22-23.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> Se ne era già accorto R. CESSI, *Note per la storia delle società* cit., pp. 11, 59 e sgg., 99-101, indotto da tale considerazione ad appoggiare al *foenus nauticum*, rivisitato dal *Nomos* e dal diritto bizantino, gli istituti commerciali del bacino orientale del Mediterraneo e dell'Adriatico; al diritto romano, attraverso la *Lex Visigothorum* e il Consolato del Mare, che però è ben più tardo, lo sviluppo della commenda dal deposito irregolare della legislazione romana. Con la conseguenza di non aver compreso affatto la natura della commenda genovese e, conseguentemente, di quella dell'alto Tirreno. Attenzione al deposito irregolare nella formazione della commenda anche in R. ZENO, *Influenze romane e bizantine* cit., pp. 295-296. Ma v. G. ASTUTI, *Origini* cit., p. 89 e sgg. Inoltre l'ipotesi, sia pur ben supportata, della sopravvivenza di un diritto comune (G.P. BOGNETTI, *La funzione di Amalfi* cit., p. 36) non mi convince del tutto.

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup> Già dal secolo XII inoltrato stando a Bognetti (*Ibidem*, p. 51), ma la documentazione di cui disponiamo non giustificherebbe tale asserzione.

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup> Si pensi anche alla veicolazione di termini tecnici marittimi di origine araba che avrebbero seguito un percorso siciliano o spagnolo: Bognetti (*Ibidem*, p. 50) nega il tramite amalfitano per la diffusione di istituti marittimi arabi in Occidente; N. GIORDANO, *Il diritto marittimo siciliano* cit., (1917), pp. 369-371, invece punta l'indice sulle diverse influenze (romano-bizantino-arabe, senza escludere quelle pisano-genovesi e, più tardi, catalane) che avrebbero operato in Sicilia.

<sup>154</sup> A differenza di quello veneziano, ecclesiastico, fortemente conservatore, la cui documentazione si rifà costantemente a formule e formalità fisse « apprese e seguite e tramandate da tutti i redattori »: A. BARTOLI LANGELI, *Documentazione e notariato* cit., p. 855. Sull'importanza del notaio quale « formica operosa dell'officina giuridica delle fondazioni medievali »

maggiormente sviluppato? So bene che Gian Piero Bognetti, dopo aver fatto un pensierino al riguardo su Pisa e sulle presenze straniere, in particolare arabe, in quella città <sup>155</sup>, ha attribuito tale ruolo ad Amalfi, che avrebbe preparato la via del Levante alle altre località tirreniche, mantenendole «a contatto degli istituti marittimi romano-ellenici», facendo da tramite all'ordinamento bizantino pure nelle sue successive modificazioni e creazioni <sup>156</sup>; sennonché, lo stesso studioso attribuisce poi una grande importanza alla Sicilia, dove gli Amalfitani avevano ottenuto il privilegio del foro, mentre le curie del Regno avrebbero finito per applicare la normativa della tavola amalfitana come un diritto comune marittimo <sup>157</sup>. Al momento però la mia ipotesi resta solo un sogno affascinante, un azzardo, che proprio per tale carattere rivela la sua fragilità o la mia incapacità di procedere su questo terreno.

Torniamo quindi alle conclusioni di Astuti, non tutte asettiche e pacificamente accettate. Già il carattere feneratizio da lui attribuito alla commenda, manifestato anche dal formulario pressoché identico a quello dei prestiti, che sotto il profilo economico è una forma d'impiego di capitali, riesce intollerabile a coloro che ne hanno sostenuto, soprattutto a proposito della bilaterale, l'aspetto societario 158, richiamandosi a definizioni, peraltro non

che « adegua, modifica, intuisce e inventa figure, con diagnosi che puntano sempre sui fatti » v. la bella pagina di P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1996, p. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup> G.P. BOGNETTI, La funzione di Amalfi cit., pp. 39-40, ove tra l'altro rivendica a Pisa la precedenza cronologica, su tutti gli altri porti del Tirreno, della rinascita dell'attività marinara, attribuendo alle sue precoci e stabili relazioni con le città della Catalogna e della Linguadoca il tramite di nuovi istituti commerciali e un elemento livellatore. Per il formulario marsigliese della commenda A.E. SAYOUS, Les Opérations du Capitaliste cit., p. 5, rimanda a influenze italiane, ma poi il confronto è fatto esclusivamente su documenti genovesi; quanto a Barcellona, ancora nel secolo XIII, quando è già pressoché scomparsa la commenda bilaterale, quella unilaterale si presenta molto meno evoluta che a Genova: cfr. Id., Les Méthodes commerciales de Barcelone au XIII<sup>e</sup> siècle cit.; A. LATTES, Barcellona nei suoi istituti cit., p. 585.

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup> G.P. BOGNETTI, La funzione di Amalfi cit., p. 54; v. ad esempio la crisobolla del 992 (I trattati con Bisanzio, 992-1198, a cura di M. POZZA e G. RAVEGNANI, Venezia 1993, Pacta Veneta, 4, p. 23), ove si ricordano, tra i mercanti occidentali, Ebrei, Veneziani, Longobardi di Bari, Amalfitani.

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup> G.P. BOGNETTI, La funzione di Amalfi cit., p. 56.

<sup>158</sup> G. ASTUTI, Origini cit., pp. 60-79. Non ne è immune neppure Cessi là dove afferma (Note per la storia delle società cit., p. 22) che « il rapporto interno dell'istituto non si può pertanto ricondurre né al tipo esclusivo del prestito né a quello della società, perché se è vero che il rapporto permane da debitore a creditore, proprio del foenus, la comunione di interessi,

univoche, del diritto romano, con particolare attenzione ai casi, non insoliti, di apporto di capitale e lavoro <sup>159</sup>, o alle dottrine romanistiche e canonistiche medievali sul tema *pecunia-opera* nella società, nella quale «alter imposuit pecuniam alter operam » <sup>160</sup>. Ora, se consideriamo che molto spesso i capitali

che nel nuovo vincolo si verifica, tende a trasformarlo in una società pur non raggiungendone la piena figura ». Così Luzzatto, pur disponibile a cogliere nella commenda unilaterale rapporti tra creditore e debitore (recensione citata, pp. 337-338 e La commenda nella vita economica dei secoli XIII e XIV con particolare riguardo a Venezia, in Atti di Amalfi cit., p. 151, dai quali citiamo, anche in ID., Studi di Storia economica veneziana, Padova 1954, pp. 59-79), nella recensione manifesta qualche dubbio nei confronti della bilaterale, dubbi comunque ben presto superati: cfr. ID., La commenda nella vita economica cit., pp. 153-154. Ma v. anche A. SCIALOJA, La commenda cit., pp. 9-13, 29 e passim. Più recentemente Roberto Lopez (La nascita dell'Europa cit., p. 155) ritiene che la divisione dei profitti introdurrebbe « un elemento associativo in un accordo che altrimenti non si distinguerebbe dal prestito ». Decisamente contrario al carattere feneratizio il Lattes (L. Goldschmidt cit., p. 609; Il diritto marittimo privato cit., p. 63), che parla ora di contratto sui generis, « fiduciario con carattere associativo », ora (Ibidem, p. 122) di « contratto fiduciario speciale ». V. anche R. DI TUCCI, Consuetudini marittime del Medio Evo italiano nella redazione del «Libro del Consolato del Mare», in Atti di Amalfi cit., p. 136, dove definisce la commenda « un contratto di trasporto di merci sotto l'apparenza del deposito ». A tal genere sarebbero riconducibili alcuni contratti editi da G.I. Bratianu, Actes des notaires cit., definiti correttamente (A. LATTES, Una nuova serie di documenti mercantili genovesi, in «Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni », XXVIII, 1930, p.101; ID., Il diritto marittimo privato cit., pp. 89-90), «di deposito per trasporto » non contratti di commenda, identificata da W. SILBERSCHMIDT, Le droit commercial cit., pp. 652, 684 ora come mandato, ora soprattutto come partecipazione. Su questo dibattito v. comunque G. ASTUTI, Note sulla collegantia veneta cit., p. 456 e sgg.

159 C.4.37.1; D.17.2.5; Inst. 3.25.

160 Baldo in G. ASTUTI, *Origini* cit., p. 63. Ma v. inoltre il riferimento a D.13.2.29 e 30 nel *Commentarium Consuetudinum* di Tolosa: H. GILLES, *Les coutumes de Toulouse (1286)*, *et leur premier commentaire (1296)*, Tolosa 1969 (Recueil de l'Académie de Législation, ser. 6<sup>a</sup>, n. 5), p. 234, o il commento alla rolandina (*Summa totius artis notariae* cit., cc. 96 v.-97 r.) a proposito di un contratto di commenda di terra, indicativo della tendenza del pensiero giuridico medievale a riferirsi al diritto romano per tutte le contrattazioni, comprese quelle di origine più recente. Lo stesso Chiaudano, benché assertore del carattere feneratizio della commenda, finisce per dare maggior peso alle opinioni dei giuristi contemporanei che non « ragionare oggi da un punto di vista dogmatico come questo contratto debba classificarsi »: M. CHIAUDANO, *Una controversia giudiziale per una* accomendatio *a Genova nel 1201*, in *Studi in onore di Carlo Calisse*, I, Milano 1939, p. 471. Anche la maggioranza dei giuristi musulmani riconosceva carattere associativo alla forma araba della commenda: J.H. PRYOR, *The origins of the commenda* cit., p. 32. In tal senso si ponevano pure i canonisti italiani e i teologi parigini i quali non sollevavano difficoltà morali per queste associazioni, a patto, naturalmente, che colui che metteva il capitale corresse un rischio reale: A. VAUCHEZ, « *Homo mercator vix aut numquam potest* 

impiegati in commenda, non esclusivamente nell'unilaterale, si riducono a somme modestissime, diventate rilevanti solo grazie alla sommatoria di più contratti tra un unico mercante e diversi accomandanti, varrà la pena di chiederci quale fosse lo spirito dei contraenti nella stipula dell'obbligazione, se, cioè, «animo contrahendae societatis id actum sit», come dal ben noto, discusso e forse rimaneggiato passo di Ulpiano 161, al quale i cultori della mentalità o della psicologia dei contraenti 162 avrebbero potuto prestare maggiore attenzione. Che poi le parti in causa fossero del tutto inesperte di formule e istituti giuridici, tanto da rimettersi totalmente alla pratica del notaio 163, è credibile, ma non mancherebbero casi che fanno riflettere. Tale quello documentato dalle testimonianze rese in un procedimento savonese del 1204 relativo a una commenda stipulata verbalmente 164 per un viaggio verso Bougie:

Deo placere »: quelques reflexions sur l'attitude des milieux ecclésiastiques face aux nouvelles formes de l'activité économique au XII<sup>e</sup> et au début du XIII<sup>e</sup> siècle, in Le marchand au Moyen Age, XXIX Congrès de la SHMES (Reims, juin 1988), Reims 1992, p. 215. E tuttavia Astuti non nega affatto che nella commenda bilaterale possa ravvisarsi un rapporto associativo (fors'anche nell'unilaterale, stante la partecipazione agli utili), ma in senso economico non certo in quello giuridico: M.A. BENEDETTO, Commenda cit., p. 612. U. SANTARELLI, Mercanti e società cit., p. 163 e nota 9 (cui piacerebbe vedere nella commenda «una singolare causa societatis », p. 164), in controtendenza rispetto agli studiosi che hanno indagato le origini della commenda, conclude che se Astuti « non fosse stato forviato dal solito "pregiudizio romanistico", avrebbe impostato assai diversamente il suo discorso ».

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup> D.17.44.

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup> V. in particolare A. LATTES, *L. Goldschmidt* cit., p. 607; ID., *Il diritto marittimo privato* cit., p. 61.

<sup>163</sup> A. Lattes, *Una nuova serie di documenti* cit., p. 100: «il notaio segue fedelmente la volontà delle parti e la mette in iscritto, senza fare alcun conto di categorie o di teorie giuridiche »; ID., *L. Goldschmidt* cit., p. 607, dove afferma che «la determinazione della natura del contratto che è per noi dogmaticamente e teoricamente molto rilevante a conoscere tutti gli elementi, non lo è affatto per le parti che tengono conto solo dei patti che vogliono stipulare indicandoli col nome che esprime questa loro volontà ». Lo stesso A. (*Il diritto marittimo privato* cit., pp. 91, 95, 97, 115) ritorna sul tema per segnalare l'equivocità della terminologia usata dai notai, talvolta difforme nello stesso documento, con scambio di verbi e parole, forse perché « i notai seguivano le parole del clienti » (*Ibidem*, p. 115). Per farla breve: « ai nomi che si leggono nelle carte in questi secoli non si deve dare gran peso » (*Ibidem*), opinione ritenuta eccessiva da A. SCIALOJA, *La commenda* cit., p. 13, ma che appare anche in A.E. SAYOUS, *Les transferts de risques, les associations commerciales et la lettre de change à Marseille pendant le XIVe siècle*, in « Revue historique de droit français et étranger », ser. 4ª, XIX (1935), p. 470.

<sup>164</sup> Sulla possibilità di contratti stipulati verbalmente v. sotto, pp. 842-843.

«... et dictus Villanus venit dicens ipsi Anne "Anna tu habes denarios; rogo te ut abundes michi de tuis denariis in accomandatione et ego dabo tibi quartum denarium lucri quod Deus michi dederit" et ipsa respondit "Ego acomandabo vobis solidos XL" et sic dedit eos solidos XL sibi et numeravit et dixit michi et ... quod essemus inde testes » 165.

Dove appare chiaro che terminologia e caratteri dell'istituto erano ormai patrimonio comune della società del tempo, anche, come in questo caso, ai livelli più bassi <sup>166</sup>.

Senza scomodare il *tappûtum* dell'antico diritto babilonese <sup>167</sup>, che presenta analogie sorprendenti ma pur sempre accidentali sia col mutuo sia con la commenda, altri elementi vengono segnalati a favore del contratto reale, non consensuale, della stessa: la mancanza di atti costitutivi e di scioglimento, propri di ogni società, sostituiti rispettivamente da un'obbligazione e da una quietanza liberatoria la quale, in regime societario, dovrebbe essere duplice <sup>168</sup>.

<sup>165</sup> Il cartulario del notaio Martino cit., n. 781.

<sup>166</sup> Ne verrebbe avvalorata la tesi di Astuti (Origini cit., p. 12, nota 1) che le parti « intendessero riferirsi a forme contrattuali tipiche e determinate nella loro struttura giuridica consuetudinaria ». Ma v. a proposito della collaborazione mercante-notaio anche A. SCIALOJA, La commenda cit., pp. 14-15, che però si appoggia in gran parte all'insegnamento del Goldschmidt secondo il quale l'usanza commerciale « viene svolta e raffermata dai negozi giuridici conclusi in forma tipica con la regolare cooperazione di scrivani istruiti (notarii) »: Storia universale cit., p. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup> Posizione contrapposta delle parti, tipica del rapporto debitore/creditore; elemento costitutivo la consegna del denaro con trasferimento della proprietà, quindi carattere reale del contratto; conclusione al termine dell'impresa o viaggio: G. ASTUTI, *Origini* cit., pp. 105-106.

<sup>168</sup> V. ad esempio le reciproche quietanze per lo scioglimento di una societas tra fratelli (nella quale avevano posto la stessa somma) in Oberto 1190 cit., nn. 19-20; v. anche M. BALARD, Sambuceto 2 cit., n. 14, p. 33. Gli esempi genovesi di «atti bilaterali di scioglimento», addotti da A. SCIALOJA, La commenda cit., pp. 87-88, nota 166, a sostegno della tesi opposta, non sono accettabili, sia perché, ad esclusione di Giovanni Scriba cit., n. 48 (che comunque è solo una definizione delle singole partecipazioni ad una societas maris in cui l'accomandante « non habuerit partem suam »), nulla prova che si tratti di commende e delle relative conclusioni: cfr. Ibidem, nn. 426 (un riepilogo di merci e affari comuni); 1004 e 1177 (si tratta di ripartizione di utili in cui sono interessati gli eredi di una parte); Guglielmo Cassinese cit., nn. 1395 (è una vertenza tra gli interessati), 1714 (semplice definizione degli utili), mentre addirittura il n. 1669 è perfettamente in linea con le tesi di Astuti, trattandosi di una quietanza del socio principale. Quanto al documento del 21 marzo 1190 (Oberto 1190 cit., n. 278), un atto di recesso unilaterale, non è per nulla certa la natura dei rapporti tra le parti.

Ancora, il trasferimento della proprietà dall'accomandante al suo partner <sup>169</sup>, talché quest'ultimo rimarrebbe il vero *dominus* delle operazioni condotte, agendo autonomamente, in prima persona nei confronti di terzi <sup>170</sup>, senza limiti di mandato <sup>171</sup>, trova dissenzienti coloro che riconoscerebbero volentieri al nuovo istituto un carattere institorio <sup>172</sup>, una *locatio conductio operarum/operis*, un mandato o commissione, un contratto consensuale bilaterale, appoggiando il loro ragionamento ad alcune istruzioni dell'accomandante o a clausole limitative <sup>173</sup> dei poteri del viaggiante; esse peraltro non sono affatto usuali come le stesse più tarde *albarà* catalane, che hanno precedenti sia nella precisa indicazione delle merci che si devono acquistare

<sup>169</sup> Dubbi in Luzzatto (recensione cit., p. 338) che si appoggia su limitazioni veneziane (non dare in collegantia, non mutare itinerario). Va però aggiunto che lo stesso A. (La commenda nella vita economica cit., p. 151) osserva che l'ipotesi del mandato troverebbe giustificazione se i contratti di colleganza fossero supportati – come non è – da quei memoriali, in forma di scritture private, che si trovano frequentemente a Venezia nella seconda metà del Trecento a titolo di istruzioni a fattori, soci, parenti residenti nelle diverse piazze, dal Mediterraneo fino ai porti della Manica. Si tratta comunque di clausole accessorie, sopravvalutate da A. SCIALOJA, La commenda cit., pp. 45-46, che si spinge fino a dichiarare che « l'accomandante può in ogni tempo revocare l'accomenda e riprendersi il suo capitale », generalizzando una clausola, del tutto eccezionale e rara (v. Ibidem, pp. 106-107, nota 207), riscontrabile per lo più in contratti relativi ad attività terrestri, esiziale se applicata a quelle marittime. Tale facoltà, frequentissima nei mutui, ribadirebbe, caso mai, il carattere feneratizio della commenda.

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup> Non ci sono infatti elementi per sostenere che il terzo potesse chiamare in causa il capitalista: A. LATTES, *Il diritto marittimo privato* cit., p. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup> Sul mandato insiste molto A. SCIALOJA, *La commenda* cit., p. 99 e sgg., ma ancora una volta le prove addotte a favore della sua tesi si rivelano scarse. Non corrisponde al vero che «l'accomandatario e il gestore della *societas* indicano s e m p r e [lo spaziato è mio] le facoltà che gli sono attribuite » (*Ibidem*, p. 103); si tratta di casi minoritari rispetto a quelli in cui viene lasciata ampia discrezionalità all'accomandatario.

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup> G. ASTUTI, Origini cit., pp. 40-60. Tra questi anche Sayous (Les Opérations du Capitaliste cit., p. 8; Les Méthodes commerciales de Barcelone au XIII<sup>e</sup> siècle cit., pp. 6 e sgg., 20 e sgg.; Le Commerce de Marseille avec la Syrie au milieu du XIII siècle, in « Revue des Questions Historiques », Octobre-Décembre 1929, pp. 10, 17 – dell'estratto, dal quale anche le citazioni seguenti –; Les transferts cit., pp. 472 e 483), che lo ritiene contratto fiduciario di natura non ben definita, oscillante ed evolventesi dal suo primitivo carattere di mandato verso il concetto di società.

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup> Che a Venezia si ritrovino le stesse clausole, in forma assolutamente identica, sia nel prestito marittimo che nella *collegantia* (G. ASTUTI, *Note sulla collegantia veneta* cit., p. 435), ulteriore prova dell'affinità tra i due istituti, potrebbe essere attribuito anche al conservatorismo del notariato veneziano.

oltremare, sia dell'itinerario <sup>174</sup> e comunque sono intese a precisare in anticipo i rischi assunti dall'accomandante, non diversamente infatti da quelle solite del prestito marittimo <sup>175</sup>. Astuti insiste sul trasferimento della proprietà, di denaro o cose dall'accomandante all'accomandatario (*cepi a te ...; confiteor me accepisse*), tipico del contratto reale, perfetto solo attraverso la loro consegna <sup>176</sup>, sulle clausole penali e di garanzia, sempre in favore del primo, laddove nelle società sono reciproche <sup>177</sup> e sull'assimilazione, nelle fonti, della figura dello stesso a quella del *creditor*, della sua controparte al *debitor* <sup>178</sup>, e

<sup>174</sup> Comandas cit., nn. 56, 65-66, 80, 138 ecc. W. SILBERSCHMIDT, Le droit commercial cit., pp. 669-670, ne deriva che la posizione del socio capitalista si presentasse più forte in Spagna che in Italia, ma poi finisce per ricondurre tutto alla variabilità nel tempo e nello spazio delle condizioni della commenda. Quanto a Marsiglia, A.E. SAYOUS, Le Commerce de Marseille cit., pp. 10, 16, richiama il tema delle istruzioni, previste anche dalla normativa statutaria, lib. III, cap. XX («Si vero socius vel commendator postea mandaret ei litteras sigillo capituli vel curie Massilie munitas ... »): J.M. PARDESSUS, Collection de lois maritimes cit., IV, p. 266. Per Genova v. Chartarum cit., II, n. 426 (= Giovanni Scriba cit., n. 209): « et quod de ipsa societate me continebo sicut mihi mandaveris per tuas certas litteras aut certum nuncium ».

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup> G. ASTUTI, Ancora su le origini cit., pp. 12-14.

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup> In tal senso il cap. XIX del terzo libro degli Statuti di Marsiglia (J.M. PARDESSUS, Collection de lois maritimes cit., IV, p. 266) e il cap. XIV delle consuetudini di Amalfi (N. ALIANELLI, Delle antiche consuetudini cit., p. 136).

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup> G. ASTUTI, *Origini* cit., pp. 72-73.

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup> Ibidem, p. 46, a proposito degli statuti veneziani del 1242 dei Giudici di Petizione (A. SACERDOTI, Le colleganze cit., p. 14): « Si receperit quis ab aliquo habere per collegantiam feceritque inde cartulam textum cartulae servari oportet et ad terminum statutum veniens rationem creditori suo faciet de ipsa collegantia, reddet autem creditor debitori suo cartam cum securitate sua. Sed si contigerit debitorem de collegantia perdidisse et aliquod inde evasisse et non venerit ad terminum statutum facturus rationem super iis quae evaserunt, erit rupta carta in eo quod evaserit nisi forte illud posuit in commendatione in loco commendationis ad nomen creditoris ». Ma v. anche il più volte citato cap. XIV delle consuetudini di Amalfi (sopra, nota 176): « Datur pecunia quandoque in societate terre quandoque in societate maris, si datur in societate terre tunc etiam de lucro et de damnis debet habere creditor partem unam, scilicet medietatem, reliquam partem creditori remanente altera debitori, sed si datur in societate maris de lucro creditor habebit tres quartas partes, reliqua quarta parte debitori pro suis fatigiis remanente, damnum vero tantum erit creditoris cum debitor maris periculis et laboribus suam personam exponat nisi debitor habuerit in societate ipsa pecunia sua, tunc ei pro rata, tam de lucro quam de damno contingit »; il cap. C, lib. IV degli statuti di Gaeta « Instrumentum debiti de pecunia vel rebus datis ad lucrandum sub Dei, maris vel gentium periculo » (N. ALIANELLI, Delle antiche consuetudini cit., p. 166) e l'Usus Venetiarum del 1204 (E. BESTA - R. PREDELLI, Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242, in « Nuovo Archivio Veneto », n.s., I, 1901, p. 222). Per la Sicilia L. GENUARDI, Il contratto di commenda cit., pp. 174

in alcuni statuti del mutuo alla *societas* (ossia la forma bilaterale della commenda) e all'*accomendacio* <sup>179</sup>, per non tacere dell'osservazione sulla rubricazione degli atti notarili, in parte derivata da Chiaudano, che vedremo avvalorata, nonostante le acide opinioni in contrario di Scialoja <sup>180</sup>; così come verrà dimostrata la priorità o meglio il maggior uso e diffusione nei tempi

e 186, nota 2: « ad risicum et fortunam Dei maris et gencium et dicte creditricis secundum usum riperie Messane »; « ad risicum et periculum Dei maris et gencium et bona fortuna creditoris ». Né sono da trascurare al proposito le annotazioni sintetiche di risoluzione dei contratti in calce alle imbreviature dei notai palermitani (« cassata est de voluntate dicti creditoris », ovvero dell'accomandante: R. Zeno, *Documenti* cit., nn. 17, 19, 33, 93 ecc. = P. Gulotta, *Le imbreviature* cit., nn. 33, 61, 130, 357 ecc.), usate indifferentemente per mutui, prestiti marittimi, commende. Ma vedi anche Boattieri (G. Bosco, *Partecipazione ed accomandita nella storia del diritto italiano*, in « Studi e documenti di storia e diritto », XX, 1899, p. 262): « non solum ex causa emptionis et venditionis contrahitur debitum et creditum, sed etiam ex causa societatis, ideo de debito et credito ex causa societatis contracto in his duobus instrumentis [commende] est agendum et videndum ... ». Cfr. però l'opinione di A. LATTES, *Il diritto marittimo privato* cit., p. 122: «Nel prestito le parole si usano fin dal principio alla stipulazione del contratto. Nella commenda si parla quasi sempre di credito e di debito soltanto alla liquidazione, quando si avrà veramente una somma di danaro dovuta dall'una all'altra parte, e solo allora si forma un rapporto di credito determinato nella somma e nel termine ».

<sup>179</sup> Per Genova v. « De pecunia in societate vel mutuo aut accomendacione accepta » (C. DESIMONI, Frammento del Breve genovese del consolato de' placiti scoperto a Nizza e comunicato alla società dal cavaliere Pietro Datta, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», I, 1858, p. 82); « De societatibus, accomendacionibus et mutuis et que ad ea pertinent » (Statuti di Pera cit., cap. CCXI, p. 739); per Savona « De societate, accomendatione et mutuo ... » (L. BALLETTO, Statuta antiquissima Saone. 1345, Bordighera 1971, Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XVII-XVIII, II, p. 199); per Marsiglia il già citato « De societatibus et commandis » (J.M. PARDESSUS, Collection de lois maritimes cit., IV, p. 266). Significativo il cap. XLV delle Assise di Gerusalemme (Ibidem, I, p. 280): « porter sur mer à guaain et aventure de mer et des gens »; traduz. italiana (Ibidem, p. 275, nota 4): « De li imprestiti che si mandano sopra mare » e la rubrica della formula di un contratto di commenda terrestre in Rolandino (Summa totius artis notariae cit., c. 96 v.): «Instrumentum debiti pecunie mercandi seu negociandi causa acceptae », inserito nel lib. I, cap. III « De debitis et creditis ». L'annotazione apposta nel 1259 dal notaio Giovanni di Giona di Portovenere nel suo cartolare al capitolo « De pecunia non mutuanda in cursum » degli statuti genovesi dimostra chiaramente che nella pratica dei notai e dei giudici del secolo XIII la commenda era considerata una forma del contratto di mutuo ed era sottoposta alle stesse disposizioni che disciplinano nel diritto romano il prestito: v. G. FALCO, Un frammento statutario genovese del sec. XIII, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », XXXVII (1935), pp. 133-135; M. CHIAUDANO, A proposito di un frammento statutario genovese del secolo XIII, Ibidem, XXXVIII (1936), pp. 156-159.

 $^{180}$  Su questo argomento v. sotto, pp. 846-847. Comunque A. Scialoja, La commenda cit., pp. 41-42.

più antichi della commenda bilaterale rispetto all'unilaterale, ipotizzata con convincenti argomentazioni da Astuti, contro l'opinione prevalente privilegiante quest'ultima,

« campata solo sull'arbitrario presupposto che la forma bilaterale della commenda presenti un più evidente carattere sociale, che si vuole di conseguenza spiegare come frutto di uno svolgimento della forma unilaterale »  $^{181}$ .

Quanto alla differenziabilità tra commenda di denaro e di merci osserviamo che Scialoja <sup>182</sup>, inseguendo troppo le clausole accessorie (certamente molte, talvolta complesse ma pur sempre minoritarie rispetto all'uniformità e omogeneità della documentazione), rischia di trascurarne gli elementi fondamentali e costitutivi <sup>183</sup>. Tutte le sue argomentazioni relative alla valutazione o meno del carico affidato prescindono dal rapporto fiduciario, comunque sempre presente, e dalla necessità di stimarlo previamente, in vista della rendicontazione finale dell'operazione. Analoga considerazione può riferirsi alle commende amalfitane in forma di compravendita disciplinate dalla *Tavola* <sup>184</sup>.

<sup>181</sup> G. ASTUTI, Ancora su le origini cit., p. 7, ma v. anche p. 8 e ID., Origini cit., pp. 19, nota 1, 36, nota 3, più nettamente a p. 133, in considerazione del silenzio sulla bilaterale nel Consolato del mare, nelle Assise di Gerusalemme, negli statuti di Trani, nella Tavola di Amalfi; ID., Note sulla collegantia veneta cit., p. 450. Al contrario, il Lattes (L. Goldschmidt cit., p. 609), pur non facendone una questione di priorità stante l'attestata compresenza delle due forme, ritiene « più facile la transizione dalla specie semplice [unilaterale] alla complessa che non l'inverso »; v. ancora dello stesso A., Nuovi documenti cit., p. 109; Note per la storia del diritto commerciale, in « Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni », XXV (1927), pp. 147-148; Il diritto marittimo privato cit., pp. 61-62, ma poi (p. 65), avvertendo bene il declino o la scomparsa della commenda bilaterale, si fa più cauto: « si potrebbe supporre che, cresciuta la fiducia e il credito, il capitalista abbia più facilmente rinunciato a quella maggior garanzia che forse gli offriva un commendatario che avesse impiegato anche capitali propri nell'impresa », che sostanzialmente coincide con l'ipotesi di Astuti.

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup> A. SCIALOJA, La commenda cit., pp. 55-63.

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup> Come ben segnalato da M.A. BENEDETTO, Commenda cit., p. 612, che pur rileva (pp. 612-613) l'ibridismo di diversi elementi nei contratti medievali « tanto da rendere ardua la loro classificazione ».

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup> N. ALIANELLI, Delle antiche consuetudini cit., cap. XXXI, p. 117 e sgg. V. anche M. CAMERA, Memorie cit., I, p. 433; II, app., p. XLI; G. ASTUTI, Ancora su le origini cit., pp. 10-11; A. SCIALOJA, La commenda cit., pp. 60-63. A proposito di merci v. G. LUZZATTO, La commenda nella vita economica cit., p. 150, che ritiene l'implicita genovese e marsigliese una particolare forma di commenda, ove la quota di denaro conferita dal prestatore viene impiegata in

Molto importanti, infine, non soltanto per il caso specifico, ma in via generale, appaiono le riflessioni di Astuti a proposito dell'estensione dell'istituto all'economia agricola, all'industria, alle attività bancarie e in genere terrestri 185: solamente in un periodo successivo al compimento della sua formazione e del suo sviluppo, questo contratto avrebbe trovato altre applicazioni. fenomeno, come già osservato dal Goldschmidt e dal Lattes, frequentissimo nella storia delle istituzioni commerciali 186. Si tratterà però di un riferimento più nominalistico che sostanziale: la differenziazione nelle modalità del rischio, nella ripartizione dei guadagni, nei tempi delle operazioni, cui corrisponde una semplificazione delle formule, dimostra la difficoltà di adattamento di un istituto, nato e fiorito in funzione del traffico marittimo, in epoche in cui difettavano ancora i capitali, diventati tali solo attraverso il rastrellamento capillare di poveri risparmi privi altrimenti di possibilità di sbocchi lucrativi, a una stagione aperta a rinnovate forme d'investimento, al mercato dei cambi, allo sviluppo delle operazioni bancarie, alle fiere, alla stessa attività artigianale e commerciale entro le mura cittadine. Il tempo della commenda veniva perciò declinando, perché la nascita e l'allargamento di società, non esclusivamente a carattere familiare (le fraterne o compagnie), con investimenti considerevoli, andava in senso diametralmente opposto all'iniziativa individuale, propria della commenda: all'opera del tractator subentravano mutate forme societarie, con le loro reti di addetti, fattori, procuratori e rappresentanti stanziati nelle più vantaggiose piazze 187, ma anche

merci, delle quali si precisano quantità e qualità. Appoggiandosi a *Chartarum* cit., II, nn. 261, 321, 467, 603, 964 (= *Giovanni Scriba* cit., nn. 27, 89, 246, 384, 747), Ciccaglione (*Il contratto di commenda* cit., p. 399) la definisce «locazione d'opera ove il compenso vien detto *conductum* ». Sul significato di *implicita* o *racio* come cumulo di investimenti v. A. LATTES, *Una nuova serie di documenti* cit., p. 102; ID., *Il diritto marittimo privato* cit., p. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup> G. ASTUTI, Origini cit., pp. 94-95; A.E. SAYOUS, Les Méthodes commerciales de Barcelone au XIII<sup>e</sup> siècle cit., p. 11, richiama convenzioni di natura enfiteuticaria dell'Italia meridionale: « les formes de la commenda immobilière, dont nous retrouvons des traces au IX siècle, ont fixé l'usage, sinon précisé le formules de la commande commerciale »; tesi decisamente respinta anche da A. LATTES, Il diritto marittimo privato cit., p. 61. Sull'estensione sia a forme terrestri che ad altri rapporti, particolarmente agrari, che comunque prevedano associazione di capitale e lavoro, v. C. PECORELLA, Società cit., p. 861.

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> L- GOLDSCHMIDT, *Storia universale* cit., pp. 26-27; A. LATTES, *Genova nella storia del diritto cambiario italiano*, in « Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni », XIII (1915), p. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup> G. LUZZATTO, *La commenda nella vita economica cit.*, pp. 154-155.

con nuovi, grandissimi rischi, perché bastava spesso l'errore di uno solo a coinvolgere i soci nella comune rovina 188.

4b. Veneziana è la prima testimonianza <sup>189</sup>, così come la più antica commenda pervenutaci, dell'agosto 1073 <sup>190</sup>, la quale presenta già quella veste formale ricalcata sul modello del prestito marittimo, mantenuta invariata e inalterata nei secoli successivi, identica per tutti i notai. Una fissità che contrasta con la duttilità delle imbreviature genovesi del XII e XIII secolo, nelle quali i notai sembrano riprodurre le dichiarazioni delle parti piuttosto che affidarsi alla rigidità di formule.

Molteplici e diversi a seconda dei luoghi sono i *nomina iuris*: nelle fonti venete e dell'Adriatico orientale <sup>191</sup> le due forme sono accomunate dall'unico vocabolo *collegantia* <sup>192</sup>, ad Amalfi si presentano con lo stesso nome di *societas*, anche se talvolta è usato *accomanda* <sup>193</sup>. A Pisa questi rapporti sono

<sup>&</sup>lt;sup>188</sup> R.S. LOPEZ, La nascita dell'Europa cit., p. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup> V. sopra, nota 14.

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup> R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., n. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> Nel secolo XII il contratto di colleganza di altre città adriatiche presenta caratteri simili a quello veneziano o per diretta imitazione o per derivazione dalle medesime fonti bizantine: A. SACERDOTI, *Le colleganze* cit., p. 11; G. BONOLIS, *Il diritto marittimo* cit., p. 510.

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup> Il formulario veneziano consueto, per entrambe le forme, è il seguente: «Manifestum facio ego ... quia accepi in collegancia ... », cui segue, nella bilaterale, « et ego posui/iactavi ibidem adversum te in eadem collegancia ... ». Anche a Ragusa la commenda è definita negli statuti con il termine colleganza, a Spalato con *collegantia sive societas*, mentre nulla al riguardo dicono quelli di Zara e Lesina. Nessun cenno alla commenda neppure nelle consuetudini di Bari e negli ordinamenti di Trani. Il cap. XVIII di questi ultimi alluderebbe a un rapporto institorio, a un mandato o a una commissione, non a una commenda: *Ibidem*, pp. 523, 532-534.

<sup>193</sup> G. ASTUTI, Ancora su le origini cit., pp. 6-7; N. ALIANELLI, Delle antiche consuetudini cit., p. 136; al qual proposito cfr. il cap. XIV delle Consuetudini civili (Ibidem), che disciplina la divisione del lucro nei soliti tre quarti al creditore e un quarto al debitore, col cap. XXIII della Tavola (Ibidem, p. 115), ove a riguardo del guadagno si dice che « debet dividi per partes prout est consuetum». R. ZENO, Storia del Diritto marittimo cit., pp. 22-23 (più nettamente in Storia del Diritto marittimo italiano cit., p. 127), ritiene che la Tavola sia anteriore perché qui le consuetudines vorrebbero supplire ad una lacuna della stessa; ma proprio quel richiamo al consuetum potrebbe dimostrare il contrario; d'altra parte M. CAMERA, Memorie storico-diplomatistiche cit., I, p. 217, a proposito di un documento del 1007, in cui se ne parla (« secundum legem et consuetudinis – così – nostre civitatis ») ne anticipa l'uso al secolo X. Il formulario amalfitano è il seguente: « Ego ... per hoc scriptum confiteor recepisse in societate a vobis ».

designati indifferentemente con le espressioni dare ad portandum o tractandum in compagniam e societas maris, ad Ancona recommanditium, a Savona, a Marsiglia e in Sicilia con acomandicia, comanda, societas, e a Barcellona con il generico portare in commanda 194 comprendente tutti i contratti fiduciari. A Genova l'unilaterale è chiamata accomendacio, commendacio e portare (o proficisci) laboratum 195, la bilaterale societas 196. Gli atti mostrano comunque qualche incertezza terminologica dei notai nel ricorso all'uno o all'altro nomen 197, talvolta all'interno dello stesso documento (societas et o sive accomendacio) 198.

194 A Pisa il formulario è il seguente: « X interrogatus ab Y confessus est se accepisse et habere ab eo ... portandas a se in societate maris »; ad Ancona « habere in recomanditium et causa recomanditii » (M. CHIAUDANO, Contratti marittimi cit., p. 336), a Savona « Confiteor me in acommendacione accepisse »; a Marsiglia « Confiteor et recognosco tibi ... me habuisse et recepisse in comanda/societate et ex causa societatis a te ... » cui segue, nella bilaterale, « in qua societate debeo adiungere de meo ... »; nelle fonti barcellonesi troviamo indifferentemente « Confiteor et recognosco tibi me habuisse et recepisse in tua comanda » oppure « quod porto a te in comanda », cui segue, nella bilaterale, « et ego mitto in dicta societate ... ». A Palermo in una commenda unilaterale (12 settembre 1308) il notaio Bartolomeo de Citella scrive: « habuisse ... ex causa et nomine societatis contracte inter eos ad exercendum negociaciones »: R. ZENO, Documenti cit., n. 132. Ma v. anche N. Giordano, Il diritto marittimo siciliano cit., (1921), p. 255.

<sup>195</sup> Giovanni Scriba adopera la forma soggettiva con i termini *commendacio* e *accomendacio*, quella oggettiva con l'espressione *portare laboratum*; Guglielmo Cassinese usa « portare (se habere causa portandi) in accomendatione » o « ad quartam partem proficui » e Lanfranco « confiteor me accepisse ... quas porto negotiatum (ad quartam proficui) ». In tutti gli altri notai genovesi l'espressione comune è « accipere in accomendacione ».

<sup>196</sup> Il formulario di Giovanni Scriba è reso solitamente in forma oggettiva (« contraxerunt/fecerunt societatem in quam ut professi sunt X contulit ... et Y ... »); in un solo caso in forma soggettiva (« profiteor me cepisse in societatem ab ... libras ... ad libras ... quas posui ad ipsas »: Giovanni Scriba cit., n. 1121), abituale in altri notai genovesi. Sempre Giovanni Scriba usa il termine compagnia in due occasioni (Ibidem, nn. 48, 299). Il vocabolo risulta adoperato come sinonimo di commenda bilaterale anche nel capitolo CXV « De illis qui portant avere in compagna vel acommendatione » degli statuti savonesi del primo trentennio del secolo XIII (M. CALLERI, I più antichi statuti di Savona cit., p. 164) e dal notaio marsigliese Almaric (L. BLANCARD, Almaric cit., nn. 236, 239, 429 ecc.).

<sup>197</sup> Giovanni Scriba cit., nn. 11, 93, 115, 213; L. BALLETTO, Notai cit., n. 63, p. 92. In una commenda unilaterale del 26 gennaio 1229 il notaio Andrea de Fraxineto adopera l'espressione « confiteor me accepisse mutuo »: R. DOEHAERD, Les relations cit., n. 437.

198 Oberto 1186 cit., n. 18; Bonvillano cit., nn. 5, 25; R. DOEHAERD, Les relations cit., nn. 1243, 1410; V. POLONIO, Sambuceto cit., n. 412; М. BALARD, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto (11 ottobre 1296-23 giugno 1299), Genova 1983

La documentazione esaminata conferma pienamente quanto sostenuto da Astuti <sup>199</sup> a proposito della ripartizione degli utili. Eccezioni sono comunque possibili: più rare a Venezia <sup>200</sup>, più frequenti a Genova <sup>201</sup>. Pur non

(Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 39), che citeremo come M. BALARD, Sambuceto 1, n. 32; R. PAVONI, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto (gennaio-agosto 1302), Genova 1987 (Ibidem, 49), che citeremo come R. PAVONI, Sambuceto 2, n. 129; L. BALLETTO, Notai cit., nn. 17, 88, pp. 25, 122. Lo stesso si riscontra a Marsiglia: cfr. L. BLANCARD, Almaric cit., n. 41.

<sup>199</sup> V. sopra, pp. 814-816.

<sup>200</sup> R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., nn. 71, 471. Più numerose sul finire del secolo XIII: si veda, ad esempio, *Leonardo Marcello notaio in Candia. 1278-1281*, a cura di M. CHIAUDANO e A. LOMBARDO, Venezia 1960 (Fonti per la storia di Venezia, Sez. III, Archivi notarili), nn. 16, 35, 55, 97, 129, 228-229, 241, 274, 355, 398, 495-496 (divisione del lucro a metà); nn. 1, 37, 47-48, 57, 128, 145-146, 157, 170-171, 236, 536, 556 (1/3 al *tractator*). Sempre ripartizioni al 50%, ma per operazioni commerciali limitate al territorio cittadino: R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., nn. 415, 420 ecc.

<sup>201</sup> Molte commende prevedono la suddivisione del lucro in parti uguali: Giovanni Scriba cit., nn. 611-612; Oberto 1186 cit., n. 216; Oberto 1190 cit., n. 93; Giovanni di Guiberto cit., nn. 683, 801, 1115, 1393, 1998, 2000; Liber magistri Salmonis cit., n. 133; G.I. Bratianu, Actes des notaires cit., nn. 4, 6, 8, 16, 20, 28, 41, 43-44, 57, 63, 103, 184, 192, 203, 218, 314, 331; R. DOEHAERD, Les relations cit., nn. 126, 1243, 1410, 1551, 1677, 1729, 1732, 1738, 1749, 1777, 1803, 1809, 1821, 1831, 1868; V. POLONIO, Sambuceto cit., nn. 228, 423; R. PAVONI, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto. 6 luglio-27 ottobre 1301, Genova 1982 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 32), che citeremo come R. PAVONI, Sambuceto 1, nn. 105, 116, 141, 149, 177, 183; M. BALARD, Sambuceto 2 cit., n. 28, p. 48; nn. 41, 105, 128, pp. 114, 174, 197; nn. 49, 71, pp. 340, 365; G. PISTARINO, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Tunisi da Pietro Battifoglio (1288-1289), Genova 1986 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 47), nn. 41, 47; R. PAVONI, Sambuceto 2 cit., nn. 84, 187, 250; L. BALLETTO, Notai cit., nn. 134-135, pp. 374, 376. Non rare sono inoltre quelle in cui al tractator spetta 1/3 (Giovanni Scriba cit., nn. 352, 365, 902, 1073, 1183; Oberto 1186 cit., nn. 142, 152; Oberto 1190 cit., nn. 349, 359, 362, 373, 401; Bonvillano cit., n. 107; Giovanni di Guiberto cit., nn. 52, 406, 413, 415, 732, 998, 1028, 1181, 1365, 1367, 1397, 1725 (se non si tratta di errore materiale del rogatario, gli spetterebbero i 2/3), 1863; Lanfranco cit., nn. 120, 169, 288 (eccezionalmente anche 1/3 del rischio), 451-452; Liber magistri Salmonis cit., n. 156; G.I. Bratianu, Actes des notaires cit., nn. 7, 10-11, 17, 26-27, 32, 42, 52, 61, 64, 82, 92, 108-110, 131, 135, 138-141, 159-160, 179, 185, 223, 226, 234-235, 242, 289, 292-293, 295, 320, 323, 325; R. DOEHAERD, Les relations cit., nn. 324bis, 397, 409, 1218, 1233, 1779; V. POLONIO, Sambuceto cit., nn. 238, 287, 394; R. PAVONI, Sambuceto 1 cit., nn. 121, 158; M. BALARD, Sambuceto 1 cit., n. 153; ID., Sambuceto 2 cit., nn. 44, 69, 84, pp. 116, 139, 153; R. PAVONI, Sambuceto 2 cit., nn. 1, 100, 207, 229; L. BALLETTO, Notai cit., n. 94, p. 130; n. 48, p. 270); un caso a 1/3 a Savona (Arnaldo Cumano cit., n. 170); così parrebbe anche in un documento barese del 1169, molto deteriorato (Codice diplomatico barese, escludendo che in qualche caso possa trattarsi di errori <sup>202</sup> od omissioni involontarie del rogatario, ritengo più probabile, soprattutto di fronte a imbreviature fortemente compendiate, che i notai abbiano considerato superflua l'espressione *ad quartum*, dal momento che la ripartizione dei guadagni era ormai consuetudinaria <sup>203</sup>; tanto è vero che alcuni di essi connotano talvolta la gratuità dell'operazione con l'espressione *sine quarto proficui* <sup>204</sup>.

V cit., n. 127, p. 222); 1/5 (Giovanni di Guiberto cit., n. 850; R. PAVONI, Sambuceto 1 cit., n. 69), 1/6 (Giovanni Scriba cit., n. 966; M. BALARD, Sambuceto 1 cit., n. 23), o persino 1/10 (R. DOEHAERD, Les relations cit., n. 1533).

<sup>202</sup> G.I. Bratianu, *Actes des notaires* cit., nn. 159-160, 185, 226: « portare debeo ... ad terciam [così] partem lucri ... in reditu vero ... capitale cum tribus [così] partibus accomendacionis in tua potestate ... ponere et consignare »; *Leonardo Marcello* cit., n. 526: « cum duabus partibus de prode, retenta michi reliqua quarta parte ».

<sup>203</sup> Si vedano ad esempio le imbreviature dei notai genovesi Raimondo de Medici (R. DOEHAERD, Les relations cit., n. 335), Ursone de Sigestro (Ibidem, nn. 398-407), Giovanni de Predono (Ibidem, n. 448) e Giovanni Vegius (Ibidem, n. 459) o quelle di Bartolomeo Fornari (Ibidem, nn. 593, 606, 609, 612-613) e di Ruffo (Ibidem, nn. 431, 535-536, 539, 545, 547, 550) che invece in altri casi fornisce i criteri per la ripartizione (Ibidem, nn. 424-426, 555). Sono privi di riferimenti alla stessa due documenti savonesi (Arnaldo Cumano cit., nn. 115, 862); così anche nel cartolare del notaio marsigliese Almaric, dove l'espressione quartum lucri è rara e in Sicilia, ove talvolta si fa esplicito rinvio all'usum et consuetudinem ora vallis Mazarie ora riperie: L. GENUARDI, Il contratto di commenda cit., p. 191 e nota 1; così a Molfetta: v. sopra, nota 38.

<sup>204</sup> R. DOEHAERD, Les relations cit., nn. 843, 869, 998, 1255, 1433. Altre commende sono stipulate « gratis, pro amore », « gratis et amore », « sine aliquo proficuo o nullo proficuo in me retento », « nichil in me retento », « nichil ex lucro in me retento »; Giovanni Scriba cit., nn. 267, 384, 747, 814, 865, 1120; Oberto 1186 cit., nn. 21, 171; Guglielmo Cassinese cit., nn. 131, 383, 426, 496, 500, 750, 959, 1087, 1102, 1111, 1725, 1743; Bonvillano cit., nn. 1, 59; Giovanni di Guiberto cit., nn. 702, 713, 740, 837, 1151, 1159, 1183, 1212, 1263, 1344-1345, 1411, 1682, 1865, 2015, 2020-2021, 2025, 2027, 2057, 2072, 2075, 2090; Lanfranco cit., nn. 381, 421, 473, 722, 812, 867, 994-996, 1031, 1041, 1105, 1168, 1550, 1561, 1578, 1634, 1650; G.I. Bratianu, Actes des notaires cit., nn. 3, 34, 62, 90, 99, 125, 154, 162, 174, 177, 182, 186, 217, 219-220, 237, 244, 258, 273, 284, 288; R. DOEHAERD, Les relations cit., nn. 301, 325, 551, 640, 843, 869, 998, 1054, 1602, 1787, 1823; V. POLONIO, Sambuceto cit., nn. 112, 159, 246-247, 375, 388; R. PAVONI, Sambuceto 1 cit., n. 96; M. BALARD, Sambuceto 2 cit., n. 22, p. 42; R. PAVONI, Sambuceto 2 cit., nn. 58, 174, 189, 214, 271, 273; L. BALLETTO, Notai cit., n. 70, p. 102; n. 20, p. 233. L'ipotesi che queste ultime si stipulassero perlopiù quando contratte tra parenti - E.H. BYRNE, Commercial Contracts of the Genoese in the Syrian trade of the twelfth century, in « Quarterly journal of economics », XXXI (1917), p. 142 e sgg.; ID., Genoese Trade with Syria in the twelfth century, in «American historical review», XXV (1920), pp. 191-219 e R. DOEHAERD, Les relations cit., I, p. 124 - non è suffragata dai documenti, dai quali risulta

Non mancano neppure contratti in cui il compenso è rapportato a quanto ricevuto da altri accomandanti <sup>205</sup>, né certi che mal si conciliano col carattere stesso della commenda, in cui il *tractator* rimette allo *stans* la determinazione del lucro <sup>206</sup>, e quelli *pro conducto* o *pro mercede* a compenso prefissato <sup>207</sup>.

Per quanto riguarda la natura della veneta *rogadia*, assai poco documentata, numerose e contrapposte sono le opinioni degli studiosi, benché riconducibili sostanzialmente a due sole correnti di pensiero: per gli uni si tratterebbe di una forma di commenda <sup>208</sup>, per altri del contratto di commissione, sostenuto efficacemente dal Besta <sup>209</sup> sulla base della testimonianza di

che tale trattamento preferenziale in favore di congiunti è una percentuale irrilevante; altre sono prive di ogni indicazione al riguardo, convenendosi semplicemente la restituzione sia del capitale sia del profitto: *Giovanni Scriba* cit., nn. 73, 89, 105, 118, 246, 264, 287, 882-883, 889, 961, 1218, 1222; *Oberto 1186* cit., n. 190; *Oberto 1190* cit., n. 679; *Guglielmo Cassinese* cit., nn. 30, 46, 58, 119, 124, 430, 554, 604, 611, 614, 829, 878, 1016, 1023, 1083, 1211, 1224, 1503, 1655, 1892; *Giovanni di Guiberto* cit., nn. 605, 699, 817, 1000, 1033, 1048, 1205, 1308, 1330, 1339, 1392, 1398, 1401, 1403, 1405, 1407, 1440, 1471, 1609, 1615, 1703; *Lanfranco* cit., nn. 326, 338, 863, 1065, 1183, 1196, 1205, 1419; *Liber magistri Salmonis* cit., n. 701; R. DOEHAERD, *Les relations* cit., nn. 444, 565, 569; R. PAVONI, *Sambuceto 1* cit., n. 120; M. BALARD, *Sambuceto 2* cit., nn. 6, 17, pp. 25, 36; 55, 135, 159, pp. 126, 202, 230; R. PAVONI, *Sambuceto 2* cit., nn. 18, 26.

<sup>205</sup> « ad illud lucrum secundum quod habemus ab aliis accomendatariis » (*Ibidem*, n. 52); « ad illud <lucrum> michi inde habendum secundum quod alii accomendatarii michi dare debent o dabunt » (*Ibidem*, nn. 81, 125).

<sup>206</sup> « ad illud lucrum mihi habendum secundum quod tibi tantum placuerit » (R. PAVONI, *Sambuceto 1* cit., n. 128); « ad illud lucrum quod placuerit tibi dare michi ad tuam voluntatem » (*Ibidem*, n. 218); « ad illud lucrum quod placuerit ... dare michi » (*Ibidem*, n. 219).

<sup>207</sup> Giovanni Scriba cit., nn. 27, 69, 326, 500, 812; G.I. Bratianu, Actes des notaires cit., nn. 23, 164.

<sup>208</sup> L. GOLDSCHMIDT, Storia universale cit., p. 222 e nota 85; F. CICCAGLIONE, Il contratto di commenda cit., p. 401; A. SACERDOTI, Le colleganze cit., p. 3. Così anche A. PERTILE, Storia del Diritto italiano, IV, Torino 1896, p. 640, nota 22. W. SILBERSCHMIDT, Le droit commercial cit., pp. 657-658, ritiene invece che rogadia è il termine che si riferisce alla commenda unilaterale e collegantia a quella bilaterale e dello stesso parere è A. LOMBARDO, Note sul diritto commerciale cit., pp. 33; Bosco (Partecipazione ed accomandita cit., pp. 220, 228), infine, si limita ad affermare la sua appartenenza alla "famiglia" della commenda, ma non si spinge oltre.

<sup>209</sup> E. BESTA, *Il Diritto e le leggi civili* cit., p. 166. Si veda inoltre sull'argomento A. ARCANGELI, *La commenda* cit., pp. 123-130; R. CESSI, *Note per la storia delle società* cit., pp. 32-38 e G. ASTUTI, *Note sulla collegantia veneta* cit., pp. 448-449 e R. MOROZZO DELLA ROCCA, *Note sulla rogadia a Venezia*, in « Studi Veneziani », XII (1970), pp. 145-148.

Bertaldo. L'ultimo capitolo dello *Splendor*, dedicato ai *trasmessi* e alle *rogadie*, definisce sufficientemente questa tipologia contrattuale:

« Rogadia est habere receptum tam in denariis quam in rebus ab aliqua persona ad emendum aliquid vel vendendum et comparandum et ad dampnum et ad utilitatem rogantis persone, pro qua ad aliquem locum portatur sine utilitate portantis » <sup>210</sup>.

Dal che risulta evidente che il profitto spetta interamente al *rogans* e i pochi documenti pervenutici, oltre a non escludere il carattere gratuito di questo negozio fiduciario, non consentono neppure di stabilire se il *rogatus*, agendo per conto del primo, contrattasse a suo nome <sup>211</sup>.

Sempre in tema di contratti anomali, più o meno accostabili alla commenda, si segnalano nelle imbreviature cipriote (1296-1307) del notaio genovese Lamberto di Sambuceto 10 atti in cui somme di denaro vengono affidate, «causa lucrandi, in zaterio/zatherio/zanterio o in zaterio ... pro una/dua-bus/quinque parte/partibus » <sup>212</sup>, mentre altri 22 presentano solo l'indicazione di ricevimento di una somma di denaro in *partes*, corrispondenti, come *in zaterio*, alla quota fissa di 50 bisanti <sup>213</sup>; ancora, in un documento rogato a Laiazzo nel 1274 da un altro notaio genovese, Federico *de Platealonga*, il *tractator* riceve una somma «ad iatenum, secundum morem et consuetudinem Syrie », da

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup> JACOBI BERTALDI Splendor Venetorum cit., p. 153.

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup> Occorre rilevare che in due documenti dell'aprile 1161 e del luglio 1163 (R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., nn. 149, 159) le parti – le stesse in entrambi – sono comproprietarie della merce che doveva essere portata *per rogadiam*, mentre l'atto del gennaio 1193 (*Ibidem*, n. 414) non contiene indicazioni sufficienti a definire la natura giuridica del rapporto. Infine una quietanza del giugno 1236 (*Ibidem*, n. 704) relativa ad una commenda unilaterale priva dell'indicazione del *nomen iuris*, dell'aprile 1234 (*Ibidem*, n. 673), in cui si afferma che la somma era stata data *in rogadia*, non fornisce ugualmente elementi sicuri.

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup> C. DESIMONI, Actes passés à Famagouste de 1299 à 1301 par devant le notaire génois Lamberto de Sambuceto, in « Archives de l'Orient latin », II (1884), nn. 125, 140; R. PAVONI, Sambuceto 1 cit., nn. 10, 65, 173, 235; ID., Sambuceto 2 cit., nn. 106, 110, 116, 165. A questi vanno aggiunte una quietanza (C. DESIMONI, Actes passés à Famagouste cit., n. 157) e una procura per riscuotere una somma data in zaterio (R. PAVONI, Sambuceto 1 cit., n. 232).

<sup>&</sup>lt;sup>213</sup> V. POLONIO, Sambuceto cit., nn. 92, 117, 139, 163, 167, 173-174, 213, 229, 234, 391, 398, 419; R. PAVONI, Sambuceto 1 cit., n. 4; M. BALARD, Sambuceto 2 cit., nn. 47, 147, 151, pp. 119, 214, 219; R. PAVONI, Sambuceto 2 cit., nn. 41, 96, 143, 242, 258. Le indicazioni sono: pro media parte (25 bisanti), pro una parte minus quinta parte (40), pro una parte (50), pro una parte et sexta (70), pro una parte et dimidia (75), pro tribus partibus (150), pro quatuor partibus (200).

portare « per riperiam Ermenie, nullo itinere mutato », con la facoltà di impiegarlo « secundum quod iatenum gerit » e di trattenere per sé una parte del profitto « secundum quod iatenum gerit in partibus Syrie » <sup>214</sup>. Che i due termini indichino lo stesso contratto era già stato sostenuto <sup>215</sup>; l'uguale struttura dei due gruppi di atti, la quota fissa a 50 bisanti delle singole *partes* (tra le quali talvolta è compreso anche il lavoro di una persona <sup>216</sup>) per entrambi, il silenzio costante sulla spartizione dei guadagni <sup>217</sup>, le identiche destinazioni dei viaggi (in genere circoscritti all'Armenia e alla Siria) e la loro presenza limitata alle sole carte famagostane fanno ritenere che questi due insiemi di documenti rappresentino in realtà un unico tipo di contratto sicuramente di origine orientale e avvicinabile per molti aspetti alla commenda.

Nella forma bilaterale o *societas maris* si riscontra sempre, oltre all'assoluta fissità nella divisione degli utili, un'ancor più rigida determinazione nel conferimento del capitale: come già detto, due terzi a carico dello *stans*, un terzo del *tractator*. Così, ad esempio, se in un atto del settembre 1186 il secondo denuncia di aver messo una quota leggermente inferiore al dovuto (*mixi solum ...*) <sup>218</sup>, in un altro, dell'agosto 1157, ove l'apporto del primo corrisponde a 16 lire contro 5 della controparte, si precisa che quest'ultima « debet addere libras III » per rispettare la consueta proporzione <sup>219</sup>; infine,

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup> C. DESIMONI, Actes passés en 1271, 1274 et 1279 a l'Aïas (petite Arménie) et à Beyrouth par-devant des notaires génois, in « Archives de l'Orient latin », I (1881), B, n. 19 (= L. BALLETTO, Notai cit., n. 38, p. 50).

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup> C. DESIMONI, Notes et observations sur le actes du notaire génois Lamberto di Sambuceto, in « Revue de l'Orient latin », II (1894), pp. 23-24; A. LATTES, Sul diritto delle obbligazioni negli stati fondati dai crociati, in « Rivista di Storia del Diritto Italiano », VI (1933), pp. 302-303 e ID., Il diritto marittimo privato cit., pp. 58-59. Per Silberschmidt (Le droit commercial cit., p. 675) lo iatenus sarebbe « un genre de societas maris, du turc "tehaten", colligere ». Al contrario Scialoja (La commenda cit., pp. 76-79) ritiene lo zaterium un contratto di finanziamento esclusivo delle imprese corsare – ben distinto dallo iatenum « forma di accomenda del tipo normale » – poiché i due unici atti a lui noti (C. DESIMONI, Actes passés à Famagouste cit., nn. 125, 140) si riferiscono entrambi a questo genere di impresa. Gli altri documenti, in cui è presente la sola divisione in partes, sono da lui definiti « commende a struttura societaria », dal momento che « la divisione in partes presuppone un utile globale da ripartire in altrettante quote ».

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup> V. POLONIO, Sambuceto cit., n. 419; R. PAVONI, Sambuceto 2 cit., n. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>217</sup> Si ha un solo caso in cui nell'atto viene specificato che profitto e danni sono da dividere a metà: *Ibidem*, n. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup> Oberto 1186 cit., n. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup> Giovanni Scriba cit., n. 225; così anche un altro atto del 2 luglio 1157: Ibidem, n. 211.

in un documento dell'aprile 1191, la societas scatterà solo qualora il tractator metta la sua parte: « et si non posuerit, habeat de his quartam proficui », ovvero il contratto si trasformerà automaticamente in una commenda unilatera-le <sup>220</sup>. Ulteriore conferma di questa rigorosa applicazione della norma offrono i non rari documenti genovesi nei quali quando il capitale dell'accomandante è più del doppio di quello del tractator viene contemporaneamente stipulata tra le parti una commenda unilaterale per l'eccedenza <sup>221</sup> e, nel caso opposto, quando cioè l'accomandatario dispone di una somma superiore, il guadagno di quella eccedenza è interamente suo <sup>222</sup>. Nella documentazione genovese e marsigliese non mancano tuttavia eccezioni <sup>223</sup>, che non si riscontrano mai nelle coeve fonti venete dove tali rapporti sono osservati costantemente <sup>224</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup> Guglielmo Cassinese cit., n. 502.

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup> Giovanni Scriba cit., n. 214; Oberto 1186 cit., n. 118; Oberto 1190 cit., nn. 146, 520, 523; Giovanni di Guiberto cit., n. 178. Talvolta il quarto del lucro è a profitto della societas e non del tractator: Giovanni Scriba cit., n. 141; Oberto 1186 cit., n. 19; Oberto 1190 cit., nn. 103, 137; Guglielmo Cassinese cit., n. 8; Bonvillano cit., nn. 2, 65, 102, 116, 135, 175; Giovanni di Guiberto cit., n. 567. Questi contratti di commende portate in o super societatem sono tuttavia una peculiarità genovese e non si riscontrano mai nella documentazione di altre città, se si esclude un solo atto simile rogato a Marsiglia dal notaio Almaric: L. BLANCARD, Almaric cit., n. 112. Quanto all'interpretazione che Scialoja (La commenda cit., pp. 88 e nota 42, 146 e nota 153) offre di queste commende, da lui definite « accomende in supersocietatem », ha buon gioco a ironizzare Astuti (recensione cit., p. 475, nota 4), il quale a sua volta deve farsi perdonare, con buone argomentazioni (Ibidem), la sua (Origini cit., pp. 71-72) – parzialmente dipendente da Chiaudano (Contratti commerciali cit., pp. 34-35) – « spiritosa invenzione della società adinvicem come particolare figura di società » (A. SCIALOJA, La commenda cit., pp. 42-43); l'equivoco di tale formulazione era già stato rilevato e recepito criticamente dallo stesso Lattes (Il diritto marittimo privato cit., pp. 57-58) che comunque concludeva pacatamente che tutte le espressioni usate (adinvicem, mutuo, inter se, alle quali aggiungerei vicissim) hanno il solo significato di obbligazione reciproca e che la stessa parola mutuo non deve essere necessariamente rapportata ad un'operazione di credito. Più gravi conseguenze questa lettura di Astuti ha prodotto nello Zeno (Storia del Diritto marittimo italiano cit., pp. 339-340), indotto a sostenere che nelle societates ad invicem « entrambi i soci apportano capitale e assieme lavorano», per rimarcare le innegabili affinità esistenti tra la commenda e la società, tra quella adinvicem e la societas maris, dimostrando infine che gli sfuggiva il carattere unitario della commenda se poteva concludere (Ibidem, p. 352) che « dalla commenda rampollano come sottospecie la colleganza veneta e l'entega ragusina ».

<sup>&</sup>lt;sup>222</sup> Giovanni Scriba cit., n. 121; Oberto 1190 cit., n. 526; Bonvillano cit., n. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup> Casi in cui i capitali e i guadagni sono al 50%, ma uno solo è il tractator (Giovanni Scriba cit., nn. 100, 392, 1263); altri in cui a parità di investimento la ripartizione è di 1/3 per lo stans e 2/3 per l'accomandatario (Ibidem, n. 310; Oberto 1190 cit., n. 185) e altri ancora in cui l'apporto del capitale è regolarmente di 2/3 contro 1/3, ma all'accomandante spetta solo

Evidente dunque la diversità tra la societas maris e i contratti societari dove non vi è alcun ostacolo ad ammettere l'apporto di quote di diverso ammontare e in qualsiasi proporzione tra loro, pattuendosi semplicemente che il lucro e le eventuali perdite dovranno dividersi per libram.

Non si può inoltre ipotizzare per la societas la formazione di un capitale comune, poiché in ambedue le forme contrattuali, uni/bilaterale, il tractator è soggetto, come nel prestito marittimo, all'obbligo di rendere allo stans un rendiconto finale <sup>225</sup> per conteggiare, al netto delle spese, dopo il pagamento o la deduzione dei debiti (deducto aere alieno), i profitti di ciascuno <sup>226</sup>. Ed è pertanto per ragioni essenzialmente contabili che in tutti e due i tipi il fondo risulta amministrato e tenuto separato da altri investimenti (debet implicare separatim, anche se non mancano atti in cui è concessa

<sup>1/3</sup> del profitto (*Ibidem*, n. 310). Diverse anomalie si riscontrano pure nel protocollo di Guglielmo Cassinese, dove sono registrati contratti con quote differenti: 4/5 contro 1/5 *ad medium lucri*, ma tra cognati (*Guglielmo Cassinese* cit., n. 1300), 3/4 contro 1/4, dove allo *stans* spetta un 1/3 (*Ibidem*, n. 1178). Anche nel più tardo cartolare del notaio marsigliese Almaric si registrano alcune eccezioni: contratti in cui pari sono apporti e profitti e con rischio talvolta a metà e talvolta tutto a carico dello *stans* (L. BLANCARD, *Almaric* cit., nn. 442, 467, 774, 870), altri in cui i rapporti tra quote e lucri sono più favorevoli ora all'accomandante ora alla controparte: *Ibidem*, nn. 236, 348, 486.

<sup>&</sup>lt;sup>224</sup> Ma v. al proposito lo statuto del Dandolo che riserva il quarto del guadagno all'accomandatario qualora il contratto di colleganza non fosse stato regolato da appositi patti (« vel quantum in cartulis continebitur »: E. BESTA - R. PREDELLI, *Gli statuti civili di Venezia* cit., p. 251): il che significa che si poteva anche derogare alla norma. Taluni (A. SACERDOTI, *Le colleganze* cit., p. 16; R. MOROZZO DELLA ROCCA, *Note sulla rogadia* cit., p. 149) interpretano questa disposizione come un divieto della colleganza bilaterale; per altri (R. CESSI, *Note per la storia delle società* cit., p. 24, nota 2) si tratta semplicemente del riconoscimento di quella unilaterale. Sull'argomento v. anche G. BONOLIS, *Il diritto marittimo* cit., p. 513. Dalla documentazione prodotta da R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., risultano 88 colleganze: 60 bilaterali, 22 unilaterali e 6 non identificabili; di circa i 3/4 non abbiamo l'obbligazione, ma soltanto la quietanza che in genere riferisce le clausole contrattuali.

 $<sup>^{225}</sup>$  V. al proposito alcuni documenti relativi ad Amalfi, Messina e Napoli in L. Genuardi, Il contratto di commenda cit., pp. 187-188.

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup> Per quanto riguarda la rendicontazione, A. SCIALOJA, *La commenda* cit., p. 88, prende forse troppo alla lettera alcune formule che impongono al *tractator* di rimettere allo *stans*, oltre al capitale affidatogli, anche tutto il ricavato dell'operazione, per riceverne la parte dovutagli (« et debeo habere quartam partem »), sorvolando sui molti contratti in cui tale parte verrebbe trattenuta direttamente da quest'ultimo (« deducta/retenta in me quarta proficui »). A mio giudizio queste differenze sono solo formali e imputabili esclusivamente alle scelte personali del notaio.

la facoltà di porlo *in mea comuni implicita* o *racione*) che l'accomandatario, ad evitare future possibili contestazioni, denuncia al momento della stipula del contratto. Non a caso i documenti tacciono generalmente sulla ripartizione delle spese <sup>227</sup>, precisate solo qualora il *tractator* porti con sé merce e denaro proprio o di terzi; puntualmente allora scatta la formula « debet facere expensas pro libra cum aliis », ovvero che le uscite devono essere distribuite proporzionalmente al capitale <sup>228</sup>.

In diverse commende bilaterali figurerebbero prestazioni e obbligazioni delle parti nonché, in entrambe le forme contrattuali, gli impegni assunti dall'accomandante che apparirebbero « manifesti sintomi della natura collaborativa del rapporto » <sup>229</sup>. In realtà, negli atti richiamati da Scialoja non vi è traccia di quanto affermato, sempre che egli non considerasse tali prestazioni e obbligazioni le commende istituite sulla somma eccedente il capitale della societas <sup>230</sup>, le dichiarazioni sulla provenienza del denaro <sup>231</sup>, l'indicazione del nome del *missus* dell'accomandante <sup>232</sup> o le precisazioni relative a somme di

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup> In alcune imbreviature si trovano indicazioni più dettagliate: « non debeo inde facere expensas nisi in reponendis rebus illis » (Giovanni Scriba cit., n. 144); « nec inde facere inde aliquas expensas nisi de fornimento » (Ibidem, n. 966); « expensas inde facere nullas debeo » (Ibidem, n. 365); « nec debet inde facere aliquas expensas in eundo ad lignum vel comestionem » (Ibidem, n. 812); «non debet facere expensas nisi in fornimento rerum ipsarum» (Ibidem, n. 1256); « non debent fieri expense victus vel vistitus » (Ibidem, n. 1258); « et sine expensis preter in res fornire » (Giovanni di Guiberto cit., nn. 827, 1321, 1363); « non debent inde fieri expense in victu vel vestitu » (Lanfranco cit., n. 168); « non spendere nichil ... in comedere nec in bibere » (G. PISTARINO, Atti rogati a Tunisi cit., n. 41); « nullum debeo facere his dispendium neque in emendis rebus » (A. FERRETTO, Documenti intorno alle relazioni fra Alba e Genova, 1141-1321, Pinerolo 1906-1910, Biblioteca della Società Storica Subalpina, XXIII, L.1, n. 107); « non liceat mihi expendere nisi tantum pro furniendis rebus prefate accomendationis » (Ibidem, n. 625); « non faciendo aliquod expendium super tuum habere in victu vel vestitu» (Leonardo Marcello cit., n. 536). Per il Lattes (Il diritto marittimo privato cit., p. 75) l'espressione res furnire si riferisce solo alle spese relative alla nave, mentre per A. SCIALOJA (La commenda cit., p. 70, nota 130) va interpretata come l'esclusione delle spese personali del tractator, dal momento che tale espressione si incontra anche nelle commende per il commercio terrestre (Guglielmo Cassinese cit., n. 655).

<sup>&</sup>lt;sup>228</sup> Sulla ripartizione dei guadagni v. G. ASTUTI, *Rendiconti* cit., p. 46; per l'area toscana, M. CHIAUDANO, *Studi e documenti per la storia del diritto commerciale nel sec. XIII*, Torino 1930, p. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup> A. SCIALOJA, *La commenda* cit., pp. 86-87.

<sup>&</sup>lt;sup>230</sup> Giovanni Scriba cit., nn. 121, 181, 381; Guglielmo Cassinese cit., n. 8. V. sopra, pp. 833-834.

<sup>&</sup>lt;sup>231</sup> Guglielmo Cassinese cit., nn. 110, 123, 273.

<sup>232</sup> Bonvillano cit., n. 3.

terzi procurate dall'uno o dall'altro contraente <sup>233</sup>. Per quanto riguarda invece le promesse obbligatorie dello *stans*, dai pochi esempi citati, comunque eccezionali <sup>234</sup>, emerge sì l'attiva partecipazione dei singoli costituenti la *societas* <sup>235</sup>, ma essi rappresentano, a mio parere, una zona grigia tra commende e contratti societari veri e propri. Al contrario delle prime, questi ultimi contengono infatti tutti gli elementi previsti per le società: nomi dei soci, capitale, durata, pegno generale sui beni e pena pecuniaria, in caso d'inadempienza, a carico di ciascun partecipante <sup>236</sup>, spese e lucro (non soggetto come nella commenda bilaterale a rigide proporzioni, soprattutto quando le parti contribuiscono con lavoro individuale <sup>237</sup>), normalmente suddivisi in rapporto all'investimento.

Antonio Scialoja e Guido Astuti interpretano in modo diametralmente opposto le formule che dispongono che ogni guadagno, anche personale del portator o fortuito (percacium) <sup>238</sup>, è dovuto per metà alla società o che al

<sup>&</sup>lt;sup>233</sup> Giovanni Scriba cit., nn. 97-98, 211, 257, 674.

<sup>&</sup>lt;sup>234</sup> A. SCIALOJA, *La commenda* cit., p. 87, nota 165. Per altri casi simili, non indicati dallo studioso, cfr. *Guglielmo Cassinese* cit., nn. 367, 1272, 1464.

<sup>235</sup> Si veda, ad esempio, il contratto di societas del 30 luglio 1190 (Oberto 1190 cit., n. 570) tra Lanfranco Malfigliastro e Giovanni di Pontremoli, in cui il primo pone 100 lire e il secondo la metà. Del capitale « remanent Ianue in potestate Lanfranci », 65 lire, « quarum due partes sunt sue et tercia Iohannis, quas ipse Lanfrancus causa mercandi debet portare vel mandare locate in potestate Iohannis », il quale a sua volta « porta secum » le restanti 85 lire a Portovenere « et inde quo melius ei videbitur causa mercandi ». La divisione degli utili è fissata a metà e il guadagno di altre somme che Giovanni porta con sé deve essere versato nella società.

<sup>&</sup>lt;sup>236</sup> Le uniche tre imbreviature di costituzioni di società presenti nei protocolli dei notai senesi (D. BIZZARRI, *Liber Appulliesis* cit., n. 364; EAD., *Liber Ildibrandini* cit., nn. 247, 260) riproducono infatti, come già messo in luce dai curatori dell'edizione, lo schema dell'instrumentum societatis dell'Ars Notariae di Ranieri da Perugia e della Summa notariae di Arezzo: cfr. M. CHIAUDANO in D. BIZZARRI, *Liber Ildibrandini* cit., p. LXXVI. Per Genova v., ad esempio, *Bonvillano* cit., n. 45; per Savona *Pergamene* cit., n. 236; per Pisa *Documenti inediti 1* cit., n. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>237</sup> Si vedano al riguardo i documenti veneti di compagnia, dove appare chiaro l'apporto lavorativo di entrambe le parti: « ambulari et negociari debebamus insimul » (R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., n. 135). V. anche *Ibidem*, nn. 32, 54, 74, 95 ecc.

<sup>238</sup> Con il termine percacium è indicato nelle fonti genovesi il frutto dell'opera personale («percacium persone») o di evento favorevole («percacium aliquo modo»; « ex percacio persone vel fortuna prospera») che deve essere messo in comune, un guadagno dunque diverso da quello derivante dalla speculazione marittima, per il quale i notai adoperano i vocaboli lucrum, proficuum o, a Venezia, prode: v. A. LATTES, Il diritto marittimo privato cit., p. 80; A. SCIALOJA, La commenda cit., p. 80. Tale terminologia si riscontra solo in alcuni atti della seconda metà

tractator è consentito lucrare pure con il proprio capitale e/o con altre commende. Per il primo queste clausole sono obblighi e come tali «prova dello stato di soggezione in cui di fronte al socio, nelle commende bilaterali, si pone il tractator » <sup>239</sup> e cita inoltre ad esempio quelle con le quali si richiede all'accomandatario di non sposarsi <sup>240</sup> o di non stabilirsi all'estero durante il periodo previsto dal contratto <sup>241</sup>. Per il secondo queste sono precauzioni assunte dallo stans a sua maggior tutela, dal momento che « le merci caricate sulla nave sono vincolate a garanzia della restituzione del capitale e, rispettivamente, degli interessi, o della quota dei lucri » come nel foenus nauticum <sup>242</sup>, ma forse da considerarsi implicite se la costituzione del pegno speciale sulle merci <sup>243</sup> in aggiunta a quello generale è del tutto assente nei documen-

del secolo XII rogati da Giovanni Scriba (nn. 810, 813, 822-824, 829, 857, 913, 949, 969, 1096, 1133, 1258, 1263) e nelle carte catalane di un secolo dopo, dove il formulario usato dai notai per le commende è « promitto lucrari et percaciare »; « promitto ducere et percaciare » o « lucrari et percaciari in officio meo »: *Comandas* cit., nn. 7, 13-14, 22, 27 ecc.

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup> A. SCIALOJA, *La commenda* cit., pp. 83-84.

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup> Giovanni Scriba cit., n. 562.

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup> *Ibidem*, n. 625. Ad ogni modo mi pare arbitrario trarre conclusioni in favore della tesi di un rapporto di soggezione del tractator allo stans da poche – sempre in rapporto alla grande massa documentaria che ne è priva – clausole, talune anche limitative della libertà personale: « usque dum habuerit de rebus eius in potestate sua quod non bibet nec manducabit nec cum aliqua femina iacebit extra domum suam in qua habitat vel in qua habitabit et quod non iocabit ad ludum in quo perdat de suo nec de alieno » (Guglielmo Cassinese cit., n. 277). Per Savona si veda il contratto di commenda mista, « per mare et per terram », del 3 maggio 1180, con cui Giacomo, figlio di Loterio, riceve dalla monaca Bellenda «in societate ad lucri medietatem » la somma di 100 soldi. Il rischio è a carico di quest'ultima (« ad tuum risigum »), ma « si eos vastarem, aut ludendo aut in feminis, caperes eos in bonis meis » (Arnaldo Cumano cit., n. 466); per Siena in un documento del 13 ottobre 1282, « la promessa che Ugo Ugolini, da oltre vent'anni fattore dei Salimbeni, e quindi non più di primo pelo, era costretto a fare ai suoi principali: "non ludam ad aliquod ludum taxillorum ad pignus vel denarios, nec iacebo carnaliter cum aliqua muliere nupta vel virgine vel religiosa, nec de bonis vestris in eis aliquas expensas faciam" »: F. PATETTA, Caorsini senesi in Inghilterra, in «Bullettino Senese di Storia Patria », IV (1897), p. 329. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi: v. anche sotto, nota 276.

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup> G. ASTUTI, Origini cit., p. 119, ma anche p. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup> Le commende *nomine pignoris* o *in pignore* portate ad esempio dall'Astuti sono in realtà una combinazione tipicamente genovese tra prestito e commenda; il mutuante affida allo stesso mutuatario o a terzi o porta lui stesso in commenda le cose pignorate a garanzia del prestito per trafficarle e con il ricavato ripagarsi: v. A. SCIALOJA, *La commenda* cit., pp. 26, nota 45, 45, 47-48 e i documenti ivi citati.

ti<sup>244</sup>, rara presentandosi pure nei prestiti marittimi<sup>245</sup>. Egualmente non costituiscono prova a favore della tesi di Scialoja altre restrizioni nei contratti di commenda, che meglio possono interpretarsi come forme cautelative.

Come già visto per il prestito marittimo, a garanzia dell'accomandante si fissano preventivamente il viaggio, gli scali, la nave <sup>246</sup>, il *nauclerius* e il periodo di navigazione, tutti elementi che non mancano mai proprio nelle carte venete, il cui formulario è dipendente da quello del prestito; in quelle genovesi le indicazioni si limitano generalmente alla sola determinazione della rotta e di un primo scalo, lasciandosi perlopiù al *tractator* ampia autonomia di movimento <sup>247</sup>. Per alcuni studiosi le ricorrenti formule « quibuscumque michi bonum videbitur» (Venezia) <sup>248</sup>, « quo Deus mihi melius administraverit» o, più rara, « quocumque melius mihi videbitur», spesso con l'aggiunta « postquam de portu ... exiero » (Genova), « ubi et melius me Dominus auxiliaverit » (Amalfi), « et quocumque ire vellet » (Pisa), « et ubicumque Deus michi ordinaverit » (Marsiglia), « ubi navis divertet » (Palermo), « ut melius et utilius videbitur bene et legaliter; ad quattuor partes mundi ubi navis ibit » (Sicilia) <sup>249</sup> offrirebbero al mercante la possibilità di celare l'itinerario in modo da non dover spartire i vantaggi conseguiti su un mercato <sup>250</sup>; per altri questo

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup> Al contrario di quanto sostiene Astuti (*Origini* cit., pp. 47-48; così la stessa M.A. BENEDETTO, *Commenda* cit., p. 612) a proposito del trasferimento dei beni accomandati dallo *stans* al *tractator*.

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup> V. sopra, p. 809.

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup> Nulla però dimostra che l'indicazione della nave sulla quale l'accomandatario doveva imbarcare il capitale fosse un diritto dell'accomandante, come sostenuto da F. CICCAGLIONE, *Il contratto di commenda* cit., p. 390 e R. ZENO, *Storia del Diritto marittimo italiano* cit., p. 342. Ma v. *Chartarum* cit., II, 329 (= *Giovanni Scriba* cit., n. 97), ove il *debet* [l'accomandatario] *portare in galea* ... mi pare doversi interpretare più che un preciso obbligo una semplice constatazione.

<sup>&</sup>lt;sup>247</sup> F. CICCAGLIONE, *Il contratto di commenda* cit., pp. 389-390.

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup> Nelle carte più antiche si trovano espressioni del tipo: « et inde ubi Dominus te perduxisset et bonum tibi videretur esse; et inde ire ut tibi melius adesse in omnibus partibus; et inde in antea ubi michi bonum esse videtur; et inde in antea ubicumque michi placuerit »: R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., nn. 40, 42, 71, 123.

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup> L. GENUARDI, *Il contratto di commenda cit.*, pp. 181 e 185.

<sup>&</sup>lt;sup>250</sup> R.S. LOPEZ, Nuove luci sugli italiani in Estremo Oriente prima di Colombo, in Studi Colombiani nel V Centenario della Nascita, III, Genova 1952, p. 346; anche in ID., Su e giù per la storia di Genova, Genova 1975 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 20), p. 95, e R. DOEHAERD, Les relations cit., I, p. 122.

espediente assicurerebbe invece al *tractator* la libertà di scegliere al momento e sul luogo le piazze in cui concludere gli affari più fruttuosi <sup>251</sup>, ipotesi più convincente perché i migliori sbocchi commerciali stavano diventando di dominio pubblico grazie sia alle esperienze maturate sia, a partire dal Trecento, alle pratiche di mercatura <sup>252</sup>.

Raramente i contratti menzionano il divieto di portare il capitale *in deveto*, cioè nei paesi interdetti <sup>253</sup>, ma d'altra parte tale proibizione, già operante nel mondo romano <sup>254</sup>, doveva essere implicita, posto che la sua violazione rendeva il commerciante pienamente responsabile nei confronti del rischio assunto dai capitali affidatigli <sup>255</sup>; di qui forse la precauzione, tutta veneziana, di munirsi della *licentia navigandi* <sup>256</sup>. Più numerosi i contratti in cui si circoscrive il campo della navigazione <sup>257</sup> o più semplicemente, dopo l'indicazione della rotta, si aggiunge una formula generale come «aliud taxe-

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup> M. BALARD, *Gênes et l'Outre-Mer. 1. Le actes de Caffa du notaire Lamberto di Sambuceto. 1289-1290*, Parigi-L'Aia 1973 (Documents et recherches sur l'économie des pays byzantins, islamiques et slaves et leurs relations commerciales au Moyen Age, 12), pp. 37-38.

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup> Sulle quali v. U. Tucci, Manuali di mercatura e pratica degli affari nel Medioevo, in Fatti e idee di storia economica nei secoli XII-XX. Studi dedicati a Franco Borlandi, Bologna 1977, pp. 215-231.

<sup>&</sup>lt;sup>253</sup> Giovanni Scriba cit., nn. 603, 639, 656, 678-679, 847, 1084, 1291; Giovanni di Guiberto cit., nn. 1173, 1222, 1323; M. BALARD, Sambuceto 2 cit., n. 17, p. 36: « excepto quod ire non tenear vel debeam in terra inhibita sive prohibita a Sancta Ecclesia »; Ibidem, n. 45, p. 336: « excepto quam in deveto vel Egipto »; R. DOEHAERD, Les relations cit., passim, in particolare n. 1867 (« salvo in loco prohibito a communi Ianue idem ab Ecclesia Romana »); G. Rosso, Documenti sulle relazioni commerciali fra Asti e Genova (1182-1310), Pinerolo 1913 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, LXXII), nn. 517-518, 528, 546.

 $<sup>^{254}</sup>$  C.12.44 che riprende Cod. Theod. VII, 16 (« saluberrime sanctione censemus ne merces illicitae ad nationes barbaras deferentur »).

<sup>&</sup>lt;sup>255</sup> « non ivero in deveto ... et si ivero quod sit ad meum risicum et fortunam »: G. GORRINI, *Documenti sulle relazioni fra Vogbera e Genova (960-1325)*, Pinerolo 1908 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XLVIII), n. 329.

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup> R. Morozzo Della Rocca - A. Lombardo, *Documenti* cit., nn. 451, 483, 495-497, 501, 512, 522-523, 525, 553, 613 ecc.

<sup>&</sup>lt;sup>257</sup> A titolo di esempio: « excepto Provincia quo non debeo ire nisi in magna nave et non facere portum » (*Oberto 1190* cit., n. 258); « ita tamen quod transsire non debeam Rodum predictum, et exinde reddire Nimoccium et Famagostam recto tramicte, viatico non mutato non transseundo ultra Ciprum » (M. BALARD, *Sambuceto 2* cit., n. 84, p. 153); « non eundo ad partes occidentales » (R. PAVONI, *Sambuceto 2* cit., n. 26); « non exeundo de Cipro » (*Ibidem*, n. 36).

gium mutare non debeam» a Venezia, «recto tramite» oppure «viagio non mutato» a Genova, «recta via, viagio alio non mutato» a Palermo <sup>258</sup>.

Limitazioni di maggior spessore, pur sempre minoritarie, riguardano il divieto di prestare ad usura <sup>259</sup> il capitale accomandato o, ma pur sempre *cum bono pignore*, a persona non appartenente alla categoria mercantile, addirittura che non sia *legalis negociator* <sup>260</sup>, dove proprio l'aggettivo, se non riferibile all'appartenenza ad un'Ars ben definita, improbabile a Genova stante lo scarso peso che vi ebbero le corporazioni, evoca comunque il prestigio di un ceto considerato necessario alla sopravvivenza, non solo delle città marittime, che si veniva imponendo fino al riconoscimento della sua attività come *peregrinatio bona* <sup>261</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup> L. GENUARDI, *Il contratto di commenda* cit., p. 185; così il *Consolato del mare*, cap. CCVIII (J.M. PARDESSUS, *Collection de lois maritimes* cit., II, pp. 256-257). Gli *Statuti di Pera* cit., cap. CCVII, p. 736, vietano a chiunque stipula una commenda di compiere un viaggio diverso da quello prestabilito nel contratto e di *ire in cursum* senza il consenso dell'accomandante. V. anche M. CHIAUDANO, *Una controversia giudiziale* cit. Per Venezia si veda al riguardo la *charta testificationis* del giugno 1182, con la quale alcuni mercanti veneziani dichiarano che il cambiamento di rotta si era reso necessario perché erano venuti a conoscenza dei pericoli ai quali sarebbero andati incontro procedendo verso Costantinopoli: R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., n. 331.

<sup>&</sup>lt;sup>259</sup> « ... licentiam habens exercendi istam societatem ut sibi melius videbitur, nisi in usuris; non facturus baratam usure cum aliqua potestatum transmarinarum neque in galeis prestare; non fenerari neque facere baratam cum aliqua potestatum ultra maris [così] nec in galeis mutuare »: Giovanni Scriba cit., nn. 705, 890-891; « et non possum alicui persone facere credenciam de dicta acomendacione »: R. DOEHAERD, Les relations cit., n. 1850.

<sup>&</sup>lt;sup>260</sup> « Nulli debeo prestare nisi mercatori cum pignore o bono pignore »: Oberto 1190 cit., nn. 364, 367; « et non prestet alicui nisi/preter mercatori et cum bono pignore »: Guglielmo Cassinese cit., nn. 382, 710, 1012, 1099, 1129, 1679; v. anche Giovanni di Guiberto cit., nn. 1746, 2023; « nemini prestare valeam nisi legali negociatori »: Liber magistri Salmonis cit., n. 156. In un atto del 9 novembre 1191 si precisa invece « et possit mutuare et prestare ut melius videbitur bona fide preter militi et curie »: Guglielmo Cassinese cit., n. 1310.

<sup>&</sup>lt;sup>261</sup> Espressione di Baldo in V. PIERGIOVANNI, La « peregrinatio bona » dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X. I. 34, in « Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, K.A. », LXXIV (1988), pp. 348-356; v. anche dello stesso A. Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno, in Digesto, IV ediz., Torino 1989, p. 18; Il Mercante e il Diritto canonico medievale: 'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae', in Proceeding of the Eight International Congress of Medieval Canon Law, a cura di S. CHODOROW, Città del Vaticano 1992 (Monumenta iuris canonici, ser. C: Subsidia, 9), pp. 617-631; The Itinerant Merchants and the Fugitive Merchant in the Middle Ages, in Of Strangers and Foreigners (Late Antiquity - Middle Ages), a cura di L. MAYALI - M.M. MART, Berkeley 1993, pp. 81-96.

Il rapporto di fiducia tra i contraenti ha un ruolo non secondario in questi contratti dal momento che la gestione dei capitali accomandati è solitamente lasciata alla libera iniziativa del mercante e garantita dal generico ma costante richiamo ad operare bona fide e all'impegno a salvare et custodire la commenda o la societas, formule molto frequenti nei documenti prodotti in pressoché tutti i centri marittimi <sup>262</sup>. Né va dimenticato che per la validità di tale contratto non è sempre necessario l'atto scritto. Nonostante che la redazione del publicum instrumentum offrisse in caso di inadempienza una maggior tutela giuridica, stando alla normativa statutaria genovese <sup>263</sup>, non

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup> Nelle carte genovesi ricorrono anche le espressioni « facere ut de rebus tuis »; « ad bonum societatis »; « secundum tenorem bone societatis ». Formula particolare che si riscontra in due soli atti rogati da notai differenti, uno del 22 agosto 1158 e il secondo del 3 marzo 1192, è la seguente: « Ultra promisit ipse Roger – il tractator – in legalitate sua et osculo pacis quod hanc societatem diligenter salvabit et promovebit ad proficuum ipsius Wilielmi – lo stans – et suum bona fide » (*Giovanni Scriba* cit., n. 449); « Et insuper osculatus fuit osculo pacis Iohannem de Leges – lo stans –, vice sui et aliorum, salvare et custodire predictas res et nullam fraudem adhibere et ita promisit » (*Guglielmo Cassinese* cit., n. 1659). A Venezia si trova in genere la formula « in quo melius potuero »; a Marsiglia « bene et fideliter portare, tenere et custodire et cum ea mercari et negociari prout melius potero vel scivero »; a Barcellona « sicut melius potero bona fide ».

<sup>&</sup>lt;sup>263</sup> Statuti di Pera cit., cap. CCXXII, p. 748 «De publico instrumento societatis vel acomendacionis ». Accordi verbali non dovevano essere inconsueti se nei contratti di nolo la normativa genovese obbligava le parti a onorare gli impegni anche in assenza del relativo instrumento, « dummodo promissa inter patronos et mercatores probent per testes ... vel confessionem patroni »: Ibidem, cap. CCXLI, p. 758. Secondo il Melis (Documenti cit., p. 24) «È questa un'altra delle grandi conquiste del mondo degli affari, l'affermazione della fiducia, che ebbe conseguenze incalcolabili nella realtà operativa. In generale essa permise l'abbandono del notaio, giacché gli uomini, conoscendosi bene, stipulavano gli accordi direttamente tra loro e perfino, talvolta, si rimettevano all'impegno verbale ». Pecorella (Fides pro se cit., p. 424) giudica eccessiva e troppo entusiastica quest'affermazione, ritenendo anzi che «il mondo mercantile non abbia potuto mai fare del tutto a meno di un briciolo di documentazione e non solo per quel tanto di scetticismo che la tradizionale descrizione dei mercanti ispira, ma anche perché il contraente qualche volta falliva e v'erano problemi di graduazione di crediti, qualche volta moriva e v'era il problema di ottenere dagli eredi l'adempimento delle obbligazioni ». Lo stesso (Ibidem, p. 438) cita ad esempio il capitolo genovese del Boucicault: « Omnes autem et singulas differencias, lites, questiones et causas que inter mercatores Ianuenses orientur causa mercandi, quorum occasione nullum fuerit conditum instrumentum, dictum officium mercantie, et non aliquis alius civitatis Ianue magistratus, teneatur et debeat declarare, terminare et deffinire summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii et pignore bandi, servato ordine iuris et non servato, oretenus et in scriptis, habendo semper intuitum ad Deum et veritatem negocii quomodocumque reperta ex actis et extra acta, per se solum sine consilio iurisperiti

mancano esempi di stipulazioni verbali: più abbondanti a Venezia, come confermerebbero le numerose *charte testificationis* <sup>264</sup>, più rari in area ligure <sup>265</sup>.

Un ulteriore argomento avanzato a sostegno della teoria associativa della bilaterale sarebbe la comunione dei rischi, che veramente altro non è che la «semplice applicazione di un principio generale del diritto marittimo» 266, che scarica, in caso di avaria, getto, naufragio, pirateria ecc., le perdite su tutti i capitali investiti nell'impresa, laddove va parimenti osservato che il *tractator* ci rimette non soltanto il proprio lavoro ma, qualora il sinistro si verifichi nel viaggio di ritorno, anche la sua percentuale sul profitto già rea-

nisi ad utriusque partis instanciam, quo casu secretus esse non possit, nisi etiam procedetur de partium voluntate » (Leges Genuenses, Torino 1901, Historiae Patriae Monumenta, XVIII, col. 537); su tale normativa cfr. V. PIERGIOVANNI, Bartolomeo Bosco e il divieto di assicurare navi straniere, in Onoranze della Facoltà giuridica di Genova a Mario Scerni, Università degli studi di Genova, « Annali della Facoltà di Giurisprudenza », XVI/2, 1977, pp. 868-872). Se poi in epoche più alte Ranieri da Perugia (Die ars notariae cit., p. 23) asseriva che « private scripture non sit habenda fides et pro nullis habeantur talia instrumenta » o, stando alla testimonianza di Odofredo, Giovanni Bassiano e Azone (C. PECORELLA, Fides pro se cit., p. 388), a proposito della documentazione dei contratti di mutuo prodotta dai campsores, si pronunciavano negativamente « quia hodie ad eorum fides non recurritur sed ad tabelliones » (e già aver posto la questione è indice che il costume precorreva largamente la dottrina), valga il più tardo F. BALDUCCI PEGOLOTTI, La pratica della mercatura, a cura di A. EVANS, Cambridge (Mass.) 1936, p. 323, che ammoniva, sotto il capitolo « Avisamenti di convenenza di navoleggiamento di navi »: « e se presta danari al padrone – della nave – ne prenda buona cautoria per carta di notai » ed è bene accertarsi, se la nave appartiene ad altri, « s'egli à carta di proccuragione », se cioè « à podere di legarsi in certa quantità di moneta ». Così le scritture pubblicate da Astuti (Il libro dell'entrata e dell'uscita di una compagnia mercantile senese del secolo XIII, 1277-1282, Torino 1934, Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, V) fanno costante riferimento ad atti notarili (taluni rinvenuti dall'Autore) che documentavano le operazioni.

<sup>264</sup> Si tratta di riconoscimenti di debito, prestiti maritittimi e non, cambi, pagamenti e testamenti: R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., nn. 48, 52, 68, 73, 75, 77, 98, 104, 108, 233, 311, 338, 345, 352, 372, 517, 553 ecc.; A. LOMBARDO - R. MOROZZO DELLA ROCCA, *Nuovi documenti* cit., nn. 15, 82, 86.

<sup>265</sup> In un testamento rogato a Pera nel 1281 il testatore menziona tra i suoi crediti anche una somma data in commenda « de qua non est aliquod instrumentum » (G.I. BRATIANU, Actes des notaires cit., n. 37); ancora, in una quietanza del 1310 relativa a due commende, l'accomandante afferma che di una non v'è scriptura (M. BALARD, Sambuceto 2 cit., n. 66, p. 357). V. anche sopra, pp. 820-821

<sup>266</sup> G. ASTUTI, *Origini* cit., p. 31; ID., *Note sulla collegantia veneta* cit., pp. 414-416; A. LATTES, *Il diritto marittimo privato* cit., p. 86.

lizzato. Tale principio è evidenziato soprattutto nelle colleganze venete: « et si quod absit a mare vel a gente totum istud habere perditum fuerit et fuerit clarefactum <sup>267</sup>, nichil inde pars parti inquirere debeamus, si autem aliquid inde remanserit, sicut iactavimus ita partecipemus » nella colleganza bilaterale; cui corrisponde in quella unilaterale « nichil inde requirere debeas – l'accomandante –, si autem aliquid inde remanserit totum in te venire debeat » <sup>268</sup>. Nei pochi documenti pisani pervenutici è espressamente indicata l'alea a carico dell'accomandante: « ad omne risicum et fortunam maris suprascripti » – lo stans – <sup>269</sup>.

L'assenza dalla maggior parte dei cartolari genovesi <sup>270</sup> di questa clausola (« ad fortunam Dei et ad usum maris » <sup>271</sup>), pressoché uniforme e presente in

<sup>&</sup>lt;sup>267</sup> Cioè sufficientemente provato. Per procedimenti in merito alla cattura di navi con conseguente sequestro dei beni imbarcati v. *Documenti inediti 1* cit., n. 61 e R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., nn. 313, 336; per i naufragi *Ibidem*, n. 83. Al riguardo si veda la sentenza pronunciata il 29 settembre 1163 dai consoli genovesi in una lite tra Grisia e Buongiovanni Guaraco per il pagamento di una parte del capitale dato a quest'ultimo a titolo di prestito marittimo. La richiesta è respinta poiché risultano dimostrati sia il naufragio della nave su cui viaggiava Buongiovanni sia la perdita di 1/3 del capitale, equivalente alla somma richiesta dalla querelante: *Giovanni Scriba* cit., n. 1129.

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup> Formule ben diverse da quelle presenti nei contratti di compagnia veneti dove per quanto riguarda il rischio si legge « in nostro periculo maris et gentis » o « in nostro comuni periculo clarefacto maris et gentis »: R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., nn. 533, 862.

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup> Documenti inediti 1 cit., n. 5; G. MÜLLER, Documenti cit., pp. 103-104, tutti del 1284. Nelle imbreviature di Ugolino di Carraia cit., nn. 16, 22, 36, 70, la formula è « ad risicum maris et gentis ».

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup> Nelle commende rogate dai notai Guglielmo Cassinese e Lanfranco, ad esempio, non vi è mai l'indicazione del rischio, unica eccezione un atto del 7 ottobre 1210: *Lanfranco* cit., n. 841 (*ad tuam fortunam*). Anche nell'unico contratto di commenda unilaterale pervenutoci in originale, rogato il 18 settembre 1210 dal notaio genovese Michele, la clausola del rischio è assente: *Pergamene* cit., n. 82. Così nei pochi contratti di commenda del protocollo di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (1178-1188). Le loro imbreviature sono peraltro molto scarne e sintetiche, limitate a pochi elementi essenziali. È invece contenuta negli unici tre originali del notaio savonese Manfredo (primi anni del Duecento): « ad Dei fortunam et ad usum maris » (*Ibidem*, nn. 71, 81, 84).

<sup>&</sup>lt;sup>271</sup> « ad fortunam Dei et tuam - del creditore - et ad usum maris » nei documenti marsigliesi. Eccezionale in un documento di notaio pisano (R. ZENO, *Documenti* cit., n. 186) la seguente formula: « ad omnem risicum, periculum et fortunam incendii, debellationis, capture, fracture, fortune, periculi Dei, maris et ventorum et omnium aliorum casuum fortuitorum divinorum et humanorum »; e quella di un formulario anconitano (M. CHIAUDANO, *Contratti* 

tutto il bacino del Mediterraneo, dimostra trattarsi di un principio generale consolidato, non necessariamente inseribile nelle imbreviature in quanto implicito <sup>272</sup>: in un prestito *causa mercandi*, del 1198, il debitore s'impegna a non « facere de eis » – cioè della somma mutuatagli – « credentiam neque mitere per mare nisi cum tua licentia » <sup>273</sup>; ancora, in due atti del 1222 un banchiere garantisce che la somma affidatagli in deposito è da considerarsi salva in terra, « quia, si misissem ... per mare, ad meam fortunam et periculum misissem et non ad fortunam et periculum » del suo creditore <sup>274</sup>, a dimostrazione che per il capitalista il viaggio per mare comportava sempre il rischio di perdite, che, al contrario, sono addebitabili al *tractator*, con conseguente obbligo di risarcimento, nel caso di violazione degli impegni assunti, di incuria, frode, negligenza o *si luxuriose vastaverit* il capitale affidatogli <sup>275</sup>. Trovano così giustificazione certe limitazioni di carattere personale già viste, cui altre se ne

marittimi cit., p. 336): « stare debeat – il capitale – risico periculo et fortuna – del creditore – videlicet ignis, aque, violentie, ruine, rapine, naufragii et cuiuslibet casus fortune tam divini quam humani »; su quest'ultima clausola v. anche sotto, nota 391.

<sup>&</sup>lt;sup>272</sup> Potrebbe configurarsi come « un tacito rinvio all'uso di mare » (G. ASTUTI, *Note sulla* collegantia veneta cit., p. 414, nota 2, e bibliografia ivi citata); a tali conclusioni approda infine anche Lattes (v. sopra, nota 133). Dubito che il silenzio sia « una forma di eufemismo e di buon augurio » (R. ZENO, Storia del Diritto marittimo italiano cit., p. 291, sia pur con qualche perplessità). Inoltre la sua distinzione (Ibidem) tra commende bilaterali e unilaterali del notaio genovese Giovanni di Guiberto, basata su alcune clausole, è priva di ogni fondamento. Per Zeno il formulario « et promittit ei ... reducere in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit cum capitali et salvo capitali cuiusque proficuum ... per medium debent partiri » (Giovanni di Guiberto cit., nn. 68, anziché 67 della citazione, 178, 325, 361 anziché 362, 443, da lui posto nel secondo gruppo) significherebbe che in questi documenti il capitale è sempre salvo « limitando così il periculum al solo lucro con esclusione del capitale che doveva essere invece restituito », un'interpretazione che non regge, poiché il termine salvo va inteso nel senso di deducto usato da altri notai (v. sopra, nota 226). Analogamente non è condivisibile che la formula « proficuum ... cum capitali » presente nelle unilaterali (Ibidem, nn. 223-224, 226, 277, 291, 414, 463, 465, 494, 520, 522, 603, 605, 621, 638) indicherebbe che « tanto il lucro quanto il capitale venivano sottoposti al rischio». Per l'esatta lettura v. A. LATTES, Il diritto marittimo privato cit., p. 86. Osservo però che comunque si tratta di casi anomali: nei nn. 68, 325 e 361 l'apporto del capitale è paritetico, mentre nel 178 il tractator pone 1/4.

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup> Bonvillano cit., n. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>274</sup> Liber magistri Salmonis cit., nn. 380-381.

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup> Giovanni Scriba cit., nn. 482 (« promiserunt ipsi ... si magida vel luxuriose aut sua incuria nominatus ... vastaverit »), 915 (« iuravit salvare et non ad magidam vel lecariam ultra soldos V »), 967 (« si ad magidam aut sbaraiariam pecuniam tuam curtavero »).

possono aggiungere, estese pure ai contratti terrestri <sup>276</sup>, strutturati sul modello di quelli marittimi, ma con più frequente inserimento della clausola salvo/a in terra che sposta sull'accomandatario tutti i rischi <sup>277</sup> e conseguentemente riduce i margini di guadagno dell'accomandante: in genere il lucro si spartisce ad medium, benché non manchino ripartizioni diverse, da un terzo al quarto, ora a favore dell'uno ora dell'altro, frutto della libera contrattazione delle parti, fors'anche della maggiore o minore gravosità dell'impegno del tractator <sup>278</sup>.

Infine, come da alcuni primi rilievi del Chiaudano a proposito del cartolare di Guglielmo Cassinese <sup>279</sup>, seguito dall'Astuti che li ha estesi a quello di Giovanni Scriba <sup>280</sup>, nei protocolli notarili genovesi – ma se ne potrebbero comunque citare altri <sup>281</sup> – il contratto di commenda unilaterale, come ogni contratto di natura feneratizia, è rubricato costantemente sotto il nome dell'accomandante, mentre quello della *societas* (bilaterale) ora sotto quello del solo *stans* (Guglielmo Cassinese, Giovanni di Guiberto) ora sotto quelli di entrambi i contraenti (Giovanni Scriba, che in qualche caso estende tale

<sup>&</sup>lt;sup>276</sup> Sempre a Genova in altri atti si trova la promessa dell'accomandatario di non defraudare lo *stans* oltre una determinata somma: in *Giovanni Scriba* cit., n. 967, ma v. anche nn. 733, 832, 841, è fissata a 5 soldi (« et quod non defraudabo per annum ultra soldos V »), in *Oberto 1186* cit., nn. 1, 68, 312, varia tra i 2 e i 10 soldi (« nec ledere/infraudare ultra soldos ... ») e in *Guglielmo Cassinese* cit., nn. 310, 1103, 1135-1136, 1668, 1679, degli anni 1191-1192, oscilla tra i 10 e i 20 soldi all'anno (« et non defraudare per annum ultra soldos ... »). Singolare infine l'espressione con cui il *portator* si impegna a non rubare né con violenza né fraudolentemente più di 10 soldi per anno: « iuravit quod inde non faciet forcias ipsi Oberto nec eius heredi et nec fraude ultra soldos X per annum » (*Giovanni Scriba* cit., n. 693). A Savona, in un lodo del 29 aprile 1182, i consoli riconoscono ad Anselmo Balbo un credito di 27 soldi nei confronti del defunto Pietro Ricio poiché egli « male tractavit galeando »: *Arnaldo Cumano* cit., n. 1083.

<sup>&</sup>lt;sup>277</sup> In un documento dell'11 marzo 1206 si specifica che l'accomandatario riceve un capitale per commerciare *in butea* con la possibilità di portare tale fondo anche altrove, ma in questo caso a rischio dell'accomandante: v. *Giovanni di Guiberto* cit., n. 1602.

<sup>&</sup>lt;sup>278</sup> Esemplificativo di questa libera contrattazione è il contratto di commenda stipulato tra Giovanni Gallo e Zenoardo *ferrarius* il 7 aprile 1206 « causa operandi in fuxina de sua arte bona », dove al lavoratore spettano ben i 4/5 del profitto, forse perché si trattava di un mestiere particolarmente faticoso: *Ibidem*, n. 1883.

<sup>&</sup>lt;sup>279</sup> M. CHIAUDANO, Contratti Commerciali cit., p. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>280</sup> G. ASTUTI, Origini cit., p. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>281</sup> R. Zeno, *Documenti* cit., pp. XXVII-XXIX; D. BIZZARRI, *Liber Appulliesis* cit.; EAD., *Liber Ildibrandini* cit.

pratica all'unilaterale, ma ponendo sempre significativamente il nome del *tractator* in seconda posizione, dopo quello del capitalista principale, a evidenziare che alla redazione dell'atto l'interesse principale è del creditore, al quale compete forse la liquidazione delle spettanze del notaio) <sup>282</sup>.

Senza entrare nel merito delle tante discussioni sulla priorità dell'una o dell'altra forma della commenda, si può affermare con sicurezza che solo nel secolo XII la bilaterale appare prevalente. Nonostante un lieve margine di errore dovuto a casi dubbi o a semplici errori di rilevamento e benché si tratti comunque di dati non omogenei, dal momento che i protocolli di alcuni notai coprono solo un arco limitato dell'anno, mentre quelli di altri ne abbracciano diversi in modo incompleto, quanto emerge dall'esame dei primi cartolari notarili genovesi è chiaro ed eloquente. Nel protocollo di Giovanni Scriba (1156-1164) si contano 61 commende contro 227 societates, pari rispettivamente al 21,1 e al 78,8%, in quello di Lanfranco del 1202-1226, 385 commende (98,7%) e soltanto 5 societates (1,2%) <sup>283</sup>: evidente quindi la decisa inversione di tendenza verificatasi nel giro di un settantennio a favore dell'unilaterale <sup>284</sup>. Analoga situazione a Venezia, dove la colleganza bilaterale scompare completamente dopo la già ricordata riforma statutaria di Ranieri

<sup>&</sup>lt;sup>282</sup> Si veda in merito il regolamento dei notai piacentini del 3 giugno 1195: «Tabelliones autem pretium scribendi non a debitoribus sed a creditoribus accipiant» (A. SOLMI, *Le leggi più antiche del Comune di Piacenza*, Firenze 1916, pp. 45 e 57). A tal proposito gioverebbe anche sapere se l'onorario di quest'ultimo variasse in rapporto alla complessità dell'atto, soprattutto in una città come Genova dove non sono infrequenti contratti articolati, con partecipazioni incrociate di commende uni/bilaterali, in denaro e merci, certamente implicanti laboriose operazioni finali per la ripartizione degli utili.

<sup>&</sup>lt;sup>283</sup> Nei cartulari di Oberto Scriba de Mercato (1186) 62 commende (56,8%) e 47 societates (43,1%), (1190) 61 commende (52,2%) e 55 societates (47,4%); di Guglielmo Cassinese (1191-1192) 225 commende (55,4%) e 181 societates (44,5%); di Bonvillano (1198) 54 commende (65,8%) e 28 societates (34,1%); di Giovanni di Guiberto (1200-1211) su 2091 atti 637 commende (91,2%) e 61 societates (8,7%). Per quanto riguarda il protocollo di Salmone (1222-1226), notaio dall'attività professionale molto differenziata, i troppi regesti dell'edizione non consentono dati sicuri. Risultati simili fornisce lo spoglio della documentazione marsigliese: nel fondo Manduel costituito da 139 pergamene (1200-1263) abbiamo registrato due soli contratti di societas contro 64 commende; nel cartolare di Almaric del 1248 si contano all'incirca 500 commende e solamente 20 societates.

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup> Non paiono quindi corrette le conclusioni di C. PECORELLA, *Società* cit., p. 861, che la forma bilaterale sia stata la più diffusa né che l'apporto del *tractator* corrispondesse a 1/4 del capitale complessivo che invece era normalmente di 1/3.

Dandolo del 1204 <sup>285</sup>; così in Sicilia, anche se la mancanza di documentazione anteriore al secolo XIII non consente riscontri più precisi, dove l'unilaterale appare dominante <sup>286</sup>. La preferenza accordata prima all'una poi all'altra forma contrattuale sarebbe riferibile ai cambiamenti economici e sociali intervenuti nel corso dei secoli: i pochi capitali e i pericoli della navigazione dei tempi più antichi avrebbero fatto prediligere la bilaterale, che offre più garanzie allo *stans*, mentre le aumentate disponibilità finanziarie <sup>287</sup> e una maggiore sicurezza sui mari del secolo XIII avrebbero privilegiato quella unilaterale, più favorevole sia ai risparmiatori, grandi o piccoli che fossero, sia ai mercanti, meglio cautelati dai possibili rischi <sup>288</sup>.

Scarsi sono infine i dati sui guadagni rilevati dalle fonti: normalmente i creditori rilasciano quietanze generiche, limitate alla restituzione del capitale e del relativo profitto, del quale peraltro non specificano pressoché mai l'ammontare. Particolarmente importanti sono perciò i rendiconti del 1156 nel cartolare del genovese Giovanni Scriba relativi a tre operazioni commerciali compiute in un triennio, dapprima in commenda e in seguito in *societate*, dalle quali risulta che attraverso il reimpiego del capitale e degli utili lo *stans* triplica il suo investimento mentre il *tractator*, un esordiente, arriva a realizzare un profitto non molto lontano dalla somma impiegata inizialmente dal primo <sup>289</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>285</sup> V. sopra, nota 224. Soltanto tre colleganze bilaterali sono stipulate dopo il 1204 e sono tutte rogate a Costantinopoli: R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., n. 491 (luglio 1207) e A. LOMBARDO - R. MOROZZO DELLA ROCCA, *Nuovi documenti* cit., nn. 67-68 (rispettivamente dell'agosto 1206 e del 1207). A. ARCANGELI, *La commenda* cit., p. 121, sostiene la precedenza dell'unilaterale.

<sup>&</sup>lt;sup>286</sup> N. GIORDANO, *Il diritto marittimo siciliano* cit., (1921), p. 255.

<sup>&</sup>lt;sup>287</sup> Tale aumento dipende anche da precise norme statutarie che consentivano l'investimento dei beni dei minori nelle commende, con o senza intervento dell'autorità pubblica: per Pisa v. il *Constitutum usus*, cap. XIX « Qualiter pecunia minorum, prode dare vel per mare mittere tutor vel curator possit » (*Constituta* cit., p. 230); per Genova *Statuti di Pera* cit., cap. CVIII, p. 663 « De pecunia minorum collocanda », cap. CXX, p. 669 « De tutore et curatore potestatem non habentibus mittendi per mare pecuniam minorum ». In diversi testamenti genovesi e veneziani gli stessi testatori dispongono che i loro averi siano impiegati in commende in favore degli eredi: *Giovanni Scriba* cit., nn. 411, 448, 608, 881, 950, 1006, 1047; *Giovanni di Guiberto* cit., n. 1423; R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., nn. 138-139.

<sup>&</sup>lt;sup>288</sup> G. ASTUTI, Origini cit., p. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>289</sup> Per l'interpretazione e lo studio di queste carte contabili si rinvia all'ampia disamina di G. ASTUTI, *Rendiconti* cit. Sempre dai documenti di Giovanni Scriba risulta che una società

Ancora per Genova registriamo, nel 1203, un guadagno del 65% dell'accomandante, il che significa un attivo complessivo oscillante tra l'86,6 e il 97,5% a seconda che si tratti di ripartizione al quarto o al terzo <sup>290</sup>; più equilibrato, ma pur sempre buono, sette anni dopo, il risultato di un altro contratto che consente allo *stans* di lucrare il 28%, all'operazione un profitto, sempre nelle proporzioni di cui sopra, tra il 37,3 e il 42% <sup>291</sup>. Quasi negli stessi anni si può seguire l'ascesa a Venezia di Romano Mairano che partendo da condizioni finanziarie modeste diventa uno dei più grandi mercanti del suo tempo <sup>292</sup> o ancora la cospicua posizione economica raggiunta in breve tempo, dopo la manomissione, da uno schiavo croato e consolidata in seguito dal figlio <sup>293</sup>.

Ma all'incirca un secolo dopo le performances attestate dal notaio Giovanni Scriba, nella seconda metà del Duecento, gli esecutori testamentari di un mercante veneto riscuotono per le sue 25 colleganze ricavi compresi tra il 10 e il 20%, benché nella maggior parte dei casi debbano accontentarsi della sola restituzione del capitale se non concludere addirittura in perdita. Lo stesso si può constatare per le 132 carte di colleganza lasciate in eredità dal doge Raniero Zeno, per le quali si riscontra in media un provento pari al

stipulata ancora dallo stesso *stans* con altro partecipante con un fondo iniziale di 300 lire è rinnovata nel 1157 con un capitale di ben 710 (*Giovanni Scriba* cit., n. 207); così come in un'altra si passa dalle 264 lire investite in partenza alla somma di 700 nel 1159 (*Ibidem*, n. 559).

<sup>&</sup>lt;sup>290</sup> Cfr. una quietanza del 16 novembre 1203: su un investimento di 200 lire lo *stans* ottiene un guadagno di 130 lire pari al 65% (*Giovanni di Guiberto* cit., n. 571).

<sup>&</sup>lt;sup>291</sup> Cfr. una quietanza del 23 luglio 1210: su un capitale di 23 lire l'accomandante ha un ritorno di 29 lire e 9 soldi corrispondente al 28,04% (*Lanfranco* cit., n. 651); in un'altra ancora del 19 ottobre 1228 si registra un guadagno del 34,2% (R. DOEHAERD, *Les relations* cit., n. 436). Percentuali decisamente elevate, ma del resto gli stessi statuti genovesi (*Statuti di Pera* cit., cap. CCXXII, p. 748 « De publico instrumento societatis vel accomendationis ») stabiliscono che il creditore può provare l'esistenza di utili fino al 100% col solo giuramento. Ed è forse in base a questa norma che il 20 marzo 1253 un *tractator* è condannato a pagare appunto il 100% degli utili: cfr. R.S. LOPEZ, *L'attività economica di Genova nel marzo 1253 secondo i Cartulari Notarili*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », LXIV (1934), p. 243, n. 108. Analogamente un lodo dei consoli savonesi (29 luglio 1181) condanna Oberto Scorzuto a pagare a Bongiovanni Scalia la somma di 40 lire per un contratto di commenda *ad quartum lucri* di 20 lire: *Arnaldo Cumano* cit., n. 857. Sull'argomento cfr. anche A. LATTES, *Il diritto marittimo privato* cit., p. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>292</sup> R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, Documenti cit., sub indice.

<sup>&</sup>lt;sup>293</sup> *Ibidem*, nn. 49, 51, 58, 65, 67-69, 72, 76, 80, 97.

10% con fluttuazioni contenute tra il 7 e il 90%, pur non mancando, anche in questo caso, operazioni con saldo negativo; tanto che i bilanci di entrambi si chiudono in passivo <sup>294</sup>.

È infatti sul finire del Duecento che si manifesta una decisa flessione nel numero dei contratti <sup>295</sup>, primo segnale di un declino progressivo e inarrestabile che si concluderà nel secolo XV <sup>296</sup>, decadenza provocata da un lato dal diffondersi di nuove forme di speculazione più redditizie quali i cambi e in seguito le assicurazioni, dall'altra dalla formazione sempre più frequente di società familiari e non <sup>297</sup>.

5. Se la commenda rappresenta il contratto 'portante' dell'economia medievale del Mediterraneo fino a tutto il Duecento, quello di cambio, che si affaccia, pressoché perfetto, almeno a Genova, anche nelle sue forme accessorie, già a metà del secolo XII, costituisce, a partire dal seguente, uno snodo per il cui tramite verranno affermandosi altre tipologie contrattuali, quali, ad esempio, le lettere di pagamento e di cambio.

Tale contratto è sicuramente nuovo, sconosciuto al diritto romano: la prima forma contrattuale cui potevano rifarsi i notai era il prestito maritti-

<sup>&</sup>lt;sup>294</sup> G. Luzzatto, *La commenda nella vita economica* cit., pp. 141-145.

<sup>&</sup>lt;sup>295</sup> Per quanto riguarda Genova si rimanda alla tabella in B.Z. KEDAR, *Mercanti in crisi a Genova e Venezia nel '300*, Roma 1981, p. 51; per l'illustrazione della politica restrittiva attuata da Venezia con la promulgazione del *Capitulare Navigantium* nel 1324 inteso ad evitare l'eccesso di merci presenti sul mercato veneziano: *Ibidem*, p. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>296</sup> Non traggano in inganno né alcuni formulari notarili liguri del XVI secolo (L. SINISI, Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna. L'esperienza genovese, Milano 1997, Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, VIII, pp. 127-161), ove figurano ancora sia la societas sia l'accomendatio, né la legislazione sanremasca del 1674, dove peraltro l'accomenda è un vero e proprio prestito marittimo (G. ASTUTI, Origini cit., p. 135), né ancora le tracce di commende in alcune carte sivigliane relative ad affari genovesi col Nuovo Mondo: A.E. SAYOUS, Le rôle des Génois lors des premiers mouvements réguliers d'affaires entre l'Espagne et le Nouveau Monde (1505-1520) d'après des actes inédits des Archives notariales de Séville, in Publicaciones de la Sociedad Geografica Nacional, Ser. B, n. 12 (1932). Si tratta di ripetizione pedissequa di formule stanche in via d'esaurimento, come dimostrato dalla tabella di cui alla nota precedente.

<sup>&</sup>lt;sup>297</sup> Limitativo appare il giudizio di C. PECORELLA, *Società* cit., p. 862, che mette in relazione il declino della commenda, se intesa come contratto di natura feneratizia o comunque prevalentamente tale, « in concomitanza con lo sviluppo delle compagnie bancarie ». Non diverso era stato l'esito del prestito marittimo nei confronti della stessa commenda e del cambio traiettizio.

mo <sup>298</sup>, dal quale si differenzia soltanto per il fatto che la restituzione avviene in valuta diversa e, ma non necessariamente, su altra piazza, ferme restando la struttura e le clausole accessorie del modello <sup>299</sup>. Come nei prestiti, così nei cambi sono specificati gli elementi relativi al viaggio <sup>300</sup>, la somma, spesso celata (tot o tantum de tuis rebus), la località e il termine di pagamento. Sempre presenti sono inoltre la formula liberatoria del rischio e la costituzione del vincolo, oltre quello consueto su tutti i beni, sulle cose su cui ricade l'alea <sup>301</sup>,

<sup>&</sup>lt;sup>298</sup> Per l'accostamento del cambio traiettizio, comportante il rischio a carico del creditore, al prestito marittimo v. L. GOLDSCHMIDT, *Storia universale* cit., pp. 316-318; contrario R. DE ROOVER, *L'evolution de la lettre de change. XIV-XVIII siècle*, Parigi 1953, pp. 12-13; più sfumata l'opinione di A.E. SAYOUS, *L'origine de la lettre de change* cit., p. 82, che ammette l'analogia, ma la riconduce all'applicazione di usi generali.

<sup>&</sup>lt;sup>299</sup> A Venezia i notai continuano infatti a servirsi del formulario del prestito marittimo: v. sotto, note 306-307. Nella maggior parte dei casi anche per i cambi disponiamo soltanto di quietanze.

<sup>&</sup>lt;sup>300</sup> Indicazione della nave, del *nauclerius* e della rotta, spesso « nullo mutato viagio », benché non manchino i casi in cui viene lasciata libertà di scelta.

<sup>301</sup> La formula « sana eunte/ad tuum resicum » (del creditore) o « salvo eunte pignore » o nave o carico è pressoché sempre presente nei contratti di cambio marittimo genovesi. Si veda a riprova l'atto del 13 novembre 1203 dove si precisa che la somma sarà « salva in terra inter fondicum de Bucea » (Giovanni di Guiberto cit., n. 1017) o uno del 6 dicembre 1206 in cui si legge « sano eunte ligno ... vel maiore parte – del carico – usque Bracagnanum », ma da qui « usque Pisas ad fortunam meam – del debitore – idest ... ab omnibus periculis salvos, excepto periculo maris et hominum de Pisis » (Lanfranco cit., n. 1306). Si veda ancora il contratto di cambio del 20 marzo 1289: « sano eunte dicto pignore ad risicum et fortunam tuam », ossia del creditore (G. PISTARINO, Atti rogati a Tunisi cit., n. 34) o un altro del 3 luglio 1302 in cui vengono dati in pegno alcuni schiavi che sono imbarcati sulla stessa nave con la clausola « euntibus vero dictis sclavis ad risicum et fortunam maris et gentium, excepto si morirentur de morte quod esset [così] debeat super me », cioè del debitore (R. PAVONI, Sambuceto 2 cit., n. 248); v. inoltre R. Doehaerd, Les relations cit., nn. 1172, 1219, 1300, 1527, 1568, 1719, 1737, 1753-1755, 1759, 1763, 1783, 1872, 1877 ecc. A Venezia la formula di rischio è la seguente: «Verumtamen suprascriptum habere in tali periculo esse debet qualis fuerit suprascripte navis et habere quod in eadem nave fuerit »; in alcuni casi si precisa che la nave deve essere «bene ornata et sarciata et de marinariis et de omnibus suis necessariis causis sicut consuetudo est navium ire per mare » (v. ad esempio R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, Documenti cit., nn. 284, 293). Per Marsiglia si rinvia alle imbreviature del notaio Almaric, dove costante è la formula « sanis euntibus mercimoniis meis que debent vehi in dicta nave ad tuum resegum o sano/a eunte dicto/a ligno/galea vel maiore parte rerum »: L. BLANCARD, Almaric cit., nn. 109, 111, 145-146, 155, 184-185, 193 200, 211, 214, 235, 238, 280, 321, 416, 418, 435 ecc. Per alcune di esse l'editore si limita al regesto poiché già edite dallo stesso in Note sur la lettre de change a Marseille au XIIIe siècle, in « Bibliothèque de l'école des Char-

raramente espressa in quelli di terra <sup>302</sup>, con l'aggiunta talvolta che il pegno viaggiante va calcolato *usque ad quantitatem* della somma rimborsabile <sup>303</sup>. Trattandosi poi di una esecuzione differita, anche le *chartae cambii* applicano il formulario della confessione di debito <sup>304</sup>, che apre la strada all'esecuzione forzata <sup>305</sup>.

Se infatti nelle fonti veneziane e genovesi della seconda metà del secolo XII i cambi, in prevalenza marittimi, sono relativamente pochi rispetto ad altre forme contrattuali 306, a Genova già nei primi anni del seguente risulta-

tes », XXXIX (1878), pp. 121-128. La clausola liberatoria è attestata pure in quelli savonesi, messinesi, siracusani.

<sup>&</sup>lt;sup>302</sup> Lanfranco cit., n. 305 (« salvas ab omnibus periculis »); in G. GORRINI, Documenti cit., si trova in genere la clausola « salvi in terra »; v. anche R. DOEHAERD, Les relations cit., nn. 229 (« salvas ab omnibus periculis »), 1757 (« salvos in terra »), decisamente più frequente quando il rimborso è da farsi in Genova; essa è rara a Marsiglia: L. BLANCARD, Manduel cit., n. 38; Almaric cit., nn. 361, 553, 771, 1008.

<sup>&</sup>lt;sup>303</sup> Si veda l'atto dell'8 aprile 1248 in cui si legge « sana tamen eunte dicta segetia que debet esse ad tuum resegum et fortunam usque ad quantitatem librarum ... » (*Ibidem*, n. 416) o l'altro, del 27 marzo dello stesso anno, in cui si specifica che il pegno viaggiante è valutato « usque ad quantitatem dictorum bisanciorum » (*Ibidem*, n. 185); v. inoltre *Ibidem*, nn. 109, 111, 155, 418.

<sup>&</sup>lt;sup>304</sup> In forma oggettiva, molto schematica negli atti di Guglielmo Cassinese e di Giovanni di Guiberto: per il primo è « Confitetur ... se cepisse ab ... unde ei dare promittit », per il secondo « Confitetur ... se cepisse mutuo ab ... unde ei dare promittit ». In forma soggettiva in quelli di Oberto Scriba de Mercato, Bonvillano e di Lanfranco: «Ego ... confiteor me accepisse a te/vobis ... unde promitto tibi/vobis ». Formulario pressoché identico a quello dei notai savonesi (Pergamene cit., n. 72), siracusani (Ibidem, nn. 99, 102, 104, 106), messinesi (Ibidem, n. 127; L. BLANCARD, Manduel cit., n. 1) e del marsigliese Almaric (« Ego ... confiteor et recognosco tibi/vobis ... me habuisse et recepisse ex causa permutacionis seu cambii a te/vobis ... pro quibus ... promitto tibi/vobis per stipulacionem dare et solvere tibi/vobis vel cui mandaveris/eritis ... »). Quelli senesi del notaio Appuliese, in genere cambi minuti su piazza, presentano la stessa forma di confessione di debito o di cautio. Occorre inoltre precisare che formule meno complesse e più uniformi, e quindi probabilmente ormai consuete, si riscontrano maggiormente in quelli di terra. A Genova il notaio Giacomino Nepitella ricorre, ad esempio, a un testo stringatissimo (R. DOEHAERD, Les relations cit., nn. 1555, 1557, 1559, 1562, 1565, 1601, 1604-1606, 1612 ecc.) così come molto concise risultano le imbreviature di Enrico de Porta (Ibidem, n. 1038, ma vedi anche le sue commende) e quelle di Giovanni Vegio (Ibidem, nn. 519, 525-526, 534).

<sup>&</sup>lt;sup>305</sup> A. LATTES, *Note per la storia del diritto commerciale*, in « Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni », XXXIII (1935), p. 196.

<sup>&</sup>lt;sup>306</sup> Per Venezia v. R. Morozzo Della Rocca - A. Lombardo, *Documenti* cit., nn. 75, 81, 91, 129, 146, 167, 171, 181-182, 218, 224, 227-228, 231, 237, 247, 252, 265, 267-268, 278-280,

no in netta crescita <sup>307</sup>. Le ragioni del loro progressivo e costante aumento a metà del Duecento sono state individuate nell'incremento del giro di affari e nella necessità di saldare in denaro la differenza passiva tra esportazioni e importazioni <sup>308</sup>, ma certamente hanno contribuito, soprattutto per quelli terrestri <sup>309</sup>, le fiere di Champagne.

I notai però, ancorché spesso superficiali e imprecisi nella definizione dei contratti <sup>310</sup>, per adeguarsi alla volontà manifestata dalle parti – dare e ricevere una certa qualità di moneta –, non trovando nei formulari o nella consuetudine un modello sufficientemente esaustivo, se non inizialmente quello del prestito marittimo, procedono per analogia, ricorrendo ai più

<sup>284-285, 288-290, 292-294, 299-301, 306, 309-310, 312, 319, 341, 381, 383-387, 392, 394-395;</sup> per Genova Giovanni Scriba cit., nn. 84, 111, 113-114, 117, 119, 140, 197, 219, 238, 435, 615, 641, 658, 661, 665-666, 676, 689, 718, 746, 879, 910, 945; Oberto 1186 cit., nn. 11, 66, 189, 192, 241, 319, 328; Oberto 1190 cit., nn. 123, 194, 209, 232, 239, 289, 469-470, 483, 530, 546, 569, 571; Guglielmo Cassinese cit., nn. 491, 542, 598, 607-608, 617, 630, 755, 760, 776, 793, 914, 1100-1101, 1134, 1190, 1203, 1421, 1425, 1429, 1434, 1437, 1440-1441, 1445, 1505, 1653, 1665, 1807-1808, 1854; Bonvillano cit., nn. 58, 61, 125, 146. Cfr. anche M. CHIAUDANO, La moneta di Genova nel secolo XII, in Studi in onore di Armando Sapori, I, Milano 1951, p. 207 e sgg.

<sup>&</sup>lt;sup>307</sup> Contraria l'opinione di R. DE ROOVER, *L'evolution de la lettre de change* cit., p. 26, che colloca il loro aumento solo verso la metà del secolo XIII. Per Genova v. *Giovanni di Guiberto* cit., nn. 42, 51, 61-62, 78, 81, 115, 136, 147-148, 153, 159-160, 162, 185, 206, 262, 304, 323, 368, 434, 454, 486, 527, 530, 542, 544, 558, 568, 572, 574, 594, 599, 610, 654, 658, 705, 731, 769, 772, 776, 789, 816, 842, 874, 880, 882-883, 913, 942, 1017, 1023, 1042, 1091, 1098, 1103, 1108, 1119, 1122, 1128, 1163, 1190, 1230, 1239, 1298, 1306, 1374, 1416, 1492, 1571, 1583, 1587, 1600, 1629, 1646-1647, 1671, 1710, 1712-1713, 1780, 1787, 1828, 1840, 1846, 1896-1897, 1981, 1990, 1997; *Lanfranco* cit., 41, 102, 137, 177, 181, 214, 235, 263-264, 290, 305, 324, 365, 374, 432, 443, 474, 479, 570-571, 607, 641, 649, 673, 678, 699, 711, 719, 739, 752, 759, 766, 775, 794, 797, 799, 836, 846-848, 852, 861, 872, 874, 897, 922, 930, 946, 959, 960, 965-966, 974, 977, 1005, 1009-1010, 1014-1015, 1021, 1029, 1047, 1051, 1064, 1083, 1087, 1102, 1111, 1126, 1128, 1130, 1143-1144, 1146, 1150, 1157, 1175, 1208, 1221, 1289, 1294, 1301, 1306, 1364, 1369, 1373, 1393, 1409, 1458-1459, 1476, 1514-1516, 1572, 1594, 1614, 1704, 1740, 1793; per Venezia R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., nn. 473-474, 493, 500, 509-510, 514, 516-517, 521, 529, 551, 556, 558, 561, 646, 776-777.

<sup>&</sup>lt;sup>308</sup> R.S. LOPEZ, L'attività economica di Genova cit., p. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>309</sup> Si veda al proposito la tabella IV relativa a 1877 atti degli anni 1200-1342 in R. DOEHAERD, *Les relations* cit., III, pp. 1284-1285: i cambi marittimi rappresentano il 9,3% e i terrestri il 90,7%. Nel cartolare del 1248 del notaio marsigliese Almaric su 122 contratti di cambio ben 76 sono terrestri (62,29%).

<sup>&</sup>lt;sup>310</sup> V., ad esempio, *Liber magistri Salmonis* cit., n. 179: « accepi in accomendacione » (ma si tratta di un cambio).

prossimi: compravendita o permuta, con netta preferenza per il primo <sup>311</sup>. Nei documenti genovesi tale operazione risulta perlopiù espressa, salve rare eccezioni <sup>312</sup>, «nomine cambii» sino alla metà del Duecento <sup>313</sup>, più frequentemente <sup>314</sup>, dopo il 1260, «nomine vendicionis» <sup>315</sup>, « nomine cambii seu

<sup>312</sup> In relazione a un cambio tra lire genovesi e once siciliane del 18 settembre 1162 si legge « sicut tunc Ianue aurum vendebatur » (*Giovanni Scriba* cit., n. 970) e in una quietanza del 26 maggio 1205 si parla di « pro precio bisantiorum » (*Giovanni di Guiberto* cit., n. 1261). Ma v. anche *Documenti genovesi editi ed inediti riguardanti le due crociate di San Ludovico IX re di Francia*, raccolti ed illustrati da L.T. BELGRANO, Genova 1869, nn. 26, 36-37; A. FERRETTO, *Documenti* cit., nn. 141, 159, 217; G. ROSSO, *Documenti* cit., nn. 423-424.

<sup>313</sup> V. i cambi marittimi in R. DOEHAERD, *Les relations* cit., nn. 885, 971, 1025, 1141, 1172, 1285, 1295, 1300, 1362, 1527, 1719, 1753-1755. Non mancano ovviamente casi privi di qualsiasi indicazione (*Liber magistri Salmonis* cit., nn. 603, 939; A. FERRETTO, *Documenti* cit., n. 514; G. ROSSO, *Documenti* cit., n. 534) o resi con *tantum cambium* (*Oberto 1190* cit., nn. 123, 194; G. ROSSO, *Documenti* cit., n. 16). Anche il notaio pisano Rustico *de Rusticis*, che svolge la sua attività a Palermo negli anni 1336-1341, ricorre sempre all'espressione « ex causa et nomine cambii »: R. ZENO, *Documenti* cit., nn. 174, 176, 178, 182-183; così in un formulario anconetano: M. CHIAUDANO, *Contratti marittimi* cit., p. 339.

<sup>314</sup> Già Sayous (*L'origine de la lettre de change* cit., p. 104) aveva rilevato dopo la metà del Duecento un aumento del numero di contratti *nomine vendicionis*. Stando al Lopez (*L'attività economica di Genova* cit., p. 185), a Genova nel 1253 il cambio è sempre *nomine venditionis*.

<sup>315</sup> A. FERRETTO, *Documenti* cit., nn. 159, 209, 386 (« ex causa vendicionis »); G. GORRINI, *Documenti* cit., n. 158. Nei documenti editi dalla Doehaerd tale espressione è riservata esclusivamente ai cambi marittimi (*Les relations* cit., nn. 603, 616, 819, 824, 1219) e una sola volta a uno terrestre dove, oltre al *nomine cambii*, si parla del rimborso in fiera come *pagamentum* (*Ibidem*, n. 559).

<sup>&</sup>lt;sup>311</sup> Siena: « quos a te emi, pro cambio ... quos a te emi/mus »; v. in particolare D. BIZZARRI, *Liber Ildibrandini* cit., nn. 122 (« quos a vobis comperasse »), 127 (« nomine emptionis »), 164 e 214 (« recepisse/receptis in venditam »), 250 e 273 (« receptis in comperam »), 296 (« ex pretio ... auri empti ») e 302 (« de ... emptis »). La causa *debiti* sta nella vendita della moneta *absens* con pagamento o consegna dilazionata della *praesens* (EAD., *Liber Appulliesis* cit., pp. LI-LII e nn. 148, 312, 388, 444, 454, 471, 478, 484, 495-496, 498, 502, ma v. anche M. CHIAUDANO, *Note sul contratto di cambio in Siena*, in *Studi in memoria di A. Albertoni*, Padova 1933, p. 70): « confiteor tibi ... in libris ... pro ... – spesso non si denuncia l'ammontare – quas a te accepi », talvolta come vendita o acquisto (« ... quos a te emi/emimus »), mentre nelle imbreviature di Ildibrandino si chiarisce decisamente come vendita (« ex pretio/nomine pretii ») o cambio (« nomine cambii/in cambium »): ID. in D. BIZZARRI, *Liber Ildibrandini* cit., p. LXXXV. Secondo il Lattes (*Genova nella storia del diritto cambiario* cit., p. 187, nota 2) a metà Duecento a Genova è privilegiato il concetto di permuta, ma la documentazione non sembra avvalorare tale affermazione.

vendicionis » <sup>316</sup> o « pro cambio seu precio » <sup>317</sup>, benché non manchino quelli « nomine cambii seu permutacionis » <sup>318</sup>.

La pratica notarile, tuttavia, non avrebbe errato nella sua interpretazione, confortata in ciò vuoi dalla constatazione che tale concetto volgare del cambio era già acquisito dal linguaggio corrente («in comperam/in venditam»), come dimostrerebbero alcune lettere mercantili <sup>319</sup>, vuoi dalla stessa dottrina <sup>320</sup>; al proposito giova il richiamo al formulario rolandiniano dell'« Instrumentum debiti ex causa cambii»: «... pro pretio et nomine pretii et cambii ... quas libras ... confessi fuerunt ... causa emptionis et cambii habuisse et recepisse » <sup>321</sup>. Più che il testo però importa il commento, donde emergono i problemi e le perplessità che questo negozio poteva suscitare: la permuta infatti aveva luogo tra cosa e cosa, la compravendita tra cosa e denaro, il cambio denaro contro denaro, ove la pecunia *praesens* costituiva il prezzo, l'absens la res, con possibilità d'inversione tra le due <sup>322</sup>. Ma nella glossa al te-

<sup>&</sup>lt;sup>316</sup> Per i cambi terrestri v. *Ibidem*, nn. 1384, 1423-1424, 1427-1429, 1502, 1517, 1519, 1550, 1555, 1557, 1559, 1562, 1565, 1604, 1606, 1612, 1619-1620, 1622, 1634, 1656, 1658, 1665-1666, 1669-1671, 1678, 1707, 1709, 1714, 1757-1758, 1760-1761, 1780, 1785, 1788, 1791, 1798-1799, 1806; per quelli marittimi nn. 1568, 1737, 1763, 1783, 1819, 1872, 1877; in A. FERRETTO, *Documenti* cit., questa espressione appare predominante dal n. 530 del 1288 in poi.

<sup>&</sup>lt;sup>317</sup> R. DOEHAERD, *Les relations* cit., n. 1526. L'espressione « pro precio et nomine cambii » è preponderante a Genova nel XIV secolo (L. LIAGRE-DE STURLER, *Le relations* cit.). In una quietanza per un cambio del 6 maggio 1299, rogata a Palermo dal notaio Adamo *de Citella*, si legge « pro precio et nomine certi pretii bisanciorum » (R. ZENO, *Documenti* cit., n. 100 = P. GULOTTA, *Le imbreviature* cit., n. 385), mentre l'altro notaio palermitano, Bartolomeo *de Citella*, oscilla tra « causa et nomine cambii » e « causa et nomine vendicionis et cambii » (R. ZENO, *Documenti* cit., nn. 139, 154, 163, 165, 169).

<sup>&</sup>lt;sup>318</sup> G. ROSSO, *Documenti* cit., n. 544 e G. PISTARINO, *Atti rogati a Tunisi* cit., nn. 32-34, 48-51, 63. Costantemente presente nel cartolare del notaio marsigliese Almaric (L. BLANCARD, *Almaric* cit.).

<sup>&</sup>lt;sup>319</sup> M. CHIAUDANO in D. BIZZARRI, Liber Ildibrandini cit., p. LXXXVI.

<sup>&</sup>lt;sup>320</sup> ID., *Note sul contratto di cambio* cit., p. 68, che però (*Ibidem*, p. 69, nota 27), sicuro « che nei più antichi formulari notarili non vi è alcuna formula del contratto di cambio », ignora il brano di cui alla nota seguente.

 $<sup>^{321}</sup>$  Summa totius artis notariae cit., c. 92 v.: «Nam in huiusmodi cambiationibus pecuniarum una potest esse loco rei venditae, alia autem ut pretium accidere ... licet ad formam debiti dictamen instrumenti redigatur, quia emptores remanent debitores ad pretium solvendum ».

<sup>&</sup>lt;sup>322</sup> Sulla res e sul pretium v. M. CHIAUDANO, Contratti di cambio in una lettera mercantile senese inedita del 1269, in « Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino », LXVI (1930-1931), pp. 627-650 e ID., Note sul contratto cit., p. 58.

sto di Rolandino viene discusso anche il concetto di permuta <sup>323</sup>, attestato, in connessione al *cambium* tardo latino, sia pur per beni immobili, sia dai formulari notarili, come ad esempio nella *Summa aretina* <sup>324</sup>, sia dai documenti <sup>325</sup>.

Comunque prevale dappertutto il concetto dell'emere/vendere, pro pretio (talvolta sive cambio) proprio delle fonti senesi, reso ancor più evidente dalla clausola rinunciatoria tipica del contratto di compravendita: « renuncians ... non venditorum sterlingorum/non venditorum et non debitorum sterlingorum »; cui si aggiunge, ma si tratta di un caso unico seppur significativo, quella della rinuncia al maggior valore: « quod plus valent titulo donationis inter vivos tibi publice donamus » 326.

Quanto agli scopi, il dibattito è aperto: semplice mezzo per comprare o vendere moneta per Chiaudano, che considera elemento accessorio la rimessa da un luogo all'altro 327; opinione comprensibile data l'esclusiva documentazione senese cui egli si appoggia, se il cambio su piazza, che meglio risponderebbe alla concezione della permuta, non manuale 328 ché altrimenti non avrebbe necessitato di forme scritte, combinato con l'indeterminatezza, già conosciuta, del praetium (tantum/tot de ...) non destasse qualche sospetto usurario, adombrato anche nel commento al formulario rolandiniano 329, non nascondesse cioè un mutuo (il turpe lucrum dei canonisti, compiuto in fraudem usurarum 330) o un'operazione speculativa. Su quest'ultimo aspetto richiama l'attenzione il Lattes, al quale il cambio traiettizio parrebbe, oltreché un mezzo per avere denaro disponibile su altra piazza 331, un sistema per na-

<sup>323</sup> Summa totius artis notariae cit., c. 92 v.

<sup>&</sup>lt;sup>324</sup> Summa notariae annis MCCXL-MCCXLIII Aretii, a cura di C. CICOGNARI, Bologna 1901 (*Bibliotheca iuridica medii aevi*, III), p. 289: « Abbreviatura permutationis et cambii ».

<sup>&</sup>lt;sup>325</sup> F. SCHNEIDER, *Regestum Senense*, Roma 1911 (*Regesta Chartarum Italiae*, 8), p. 253, n. 565 («nomine canbii et ristori»); *Il cartulario della Berardenga*, a cura di E. CASANOVA, Siena 1927, nn. 25 («renunt. omni exceptioni cambii»), 374 («hanc cartam permutatonis sive cambii»); *Giovanni Scriba* cit., n. 1190 (una permuta di beni).

<sup>&</sup>lt;sup>326</sup> Documento senese del 3 dicembre 1256 in M. CHIAUDANO, Note sul contratto cit., p. 65.

<sup>327</sup> ID., Contratti di cambio cit., p. 634.

<sup>328</sup> D. BIZZARRI, Liber Appulliesis cit., p. LI.

 $<sup>^{329}</sup>$  Summa totius artis notariae cit., c. 92 v.

<sup>&</sup>lt;sup>330</sup> V. al proposito R. DE ROOVER, L'evolution de la lettre de change cit., pp. 19-21.

<sup>&</sup>lt;sup>331</sup> Così anche la Doehaerd (*Les relations* cit., I, p. 127), secondo la quale il contratto di cambio terrestre deve occupare il primo posto: nessun instrumento fu meglio adattato agli inte-

scondere l'interesse e il guadagno del prestatore, per lucrare sul loro corso <sup>332</sup>. Che si trattasse spesso di un'operazione creditizia – perché altrimenti avrebbe suscitato i dubbi dei moralisti? <sup>333</sup> – è dimostrato dalle parole mutuo <sup>334</sup> o debito <sup>335</sup> che frequentemente affiorano, rarefacendosi col tempo senza peraltro scomparire del tutto: ulteriore conferma dell'incertezza immanente nei più antichi contratti di cambio. Non a caso sul tema intervengono molti statuti (Monza, Cremona, Milano, Bergamo, Brescia), per non tacere di un decreto del Senato veneziano del 1406 e di un altro visconteo del 1439, ripreso sostanzialmente nel 1444, che negano validità alle lettere di

ressi delle parti, più malleabile e più ricco di possibilità. Se non può essere indicato come origine della lettera di cambio ne fu certamente l'occasione. Esso risolveva due problemi: 1) trasporto di monete e bisogno di disporre di capitali su piazze estere; 2) approvvigionamento di monete aventi corso in queste piazze. Il mercante compra moneta estera presso un campsor e la deve portare in fiera; per evitare ciò basta che ci sia un altro mercante, anche lui diretto in fiera, che abbia bisogno su piazza di moneta locale. In tal caso il primo acquista un credito esigibile in fiera: un'operazione di cambio con rimessa su piazza. Ancora una volta sotto forma di obbligazione il mercante dichiara di aver ricevuto tot/tantum di una determinata moneta « nomine cambii seu vendicionis », impegnandosi a restituirne in fiera il controvalore in altra moneta. Il contratto di cambio sarebbe quindi uno strumento di pagamento da un luogo ad un altro sul piano giuridico, uno strumento di credito sul piano economico (Ibidem, p. 129).

<sup>&</sup>lt;sup>332</sup> A. LATTES, Genova nella storia del diritto cambiario cit., p. 187; ID., Note per la storia del diritto commerciale cit., (1935), pp. 196-198, in particolare p. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>333</sup> R. De Roover, *L'evolution de la lettre de change* cit., pp. 12-13, seguendo l'opinione di Schaube, ma contro quella del Goldschmidt, al quale il documento di cambio pareva un mezzo atto al trasferimento di valuta (traiettizio) o al pagamento dilazionato su piazza diversa.

<sup>&</sup>lt;sup>334</sup> Pressoché costante nel cartolare di Giovanni di Guiberto è il ricorso al termine mutuum (che bastava da solo ad attirare l'attenzione dei canonisti come un drappo rosso il toro: R. DE ROOVER, L'evolution de la lettre de change cit., p. 28) e alle espressioni nomine mutui o mutuo nomine cambii, quest'ultima però soltanto nei cambi di terra (Giovanni di Guiberto cit., nn. 454, 527, 530, 542, 568, 610, 880, 883, 942, 1122, 1629, 1646, 1671, 1896-1897, 1981). Il suo uso è invece occasionale nelle imbreviature di Lanfranco fino al 1216 per ridursi ulteriormente dopo tale anno. Si veda, ancora per Genova, Pergamene cit., nn. 77, 80, 83; Liber magistri Salmonis cit., nn. 836-837 e R. DOEHAERD, Les relations cit., nn. 260, 303, 348, 862 (accepi ... mutuo). Il vocabolo risulta adottato anche da notai savonesi (Pergamene cit., n. 72), siracusani (Ibidem, nn. 99, 102, 104, 106) e messinesi (Ibidem, n. 127; L. BLANCARD, Manduel cit., n. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>335</sup> Si veda, ad esempio, R. DOEHAERD, *Les relations* cit., nn. 260 (« et solvendi tibi dictum debitum »); 1719 (« navigando dicto debito sive cambio »); 1568 (« quantum pro dicto debito habendo »); 1753 (« dicti debiti sive cambii »); 1754 (« quod debitum sive cambium »); 1098-1099, 1102-1103, 1107 (« instrumentum presentis debiti »); 1085 (« dictum debitum »).

cambio *mortuae* (non rivolte al cambio, bensì intese a garanzia dei prestatori) e dalle costituzioni di Carlo V del 1541 per cui il creditore che agiva in giudizio doveva giurare trattarsi di cambio reale, non fittizio o morto <sup>336</sup>. *Nil novi* potremmo aggiungere, nel ricordo di quanto detto a proposito della *pecunia traiecticia*.

Osservando l'attività dei cambiatori senesi, piacentini e lucchesi a Genova nel 1253, Roberto Lopez 337 concentra l'interesse su speculazioni laboriose e complesse: si tratterebbe di una forma di prestito che approfitta dell'instabilità e fluttuazione dei corsi del denaro per mascherare l'interesse, o di una specie di gioco in borsa, dove il guadagno tocca a uno o all'altro dei contraenti a seconda che il valore della valuta estera rialzi o peggiori, un'oscillazione, registrata puntualmente dalle sensibili antenne dei mercanti 338, che si riflette su alcune clausole accessorie dei documenti. S'introducono quella relativa alla restituzione in denari « mundi ab omni dricto/avaria et iusti ponderis » 339 – soprattutto per le valute orientali e dell'Africa settentrionale – e la garanzia pro peioramento della moneta absens, che potrebbe risultare « abatuta seu de lege aut iusto pondere diminuta » con preciso ragguaglio della stessa al marco d'argento 340. In alcuni contratti

<sup>&</sup>lt;sup>336</sup> A. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Modena 1884, pp. 179, 189, note 8-9.

<sup>337</sup> R.S. LOPEZ, L'attività economica di Genova cit., pp. 187-188, 190.

<sup>&</sup>lt;sup>338</sup> Ibidem, p. 190, nota 87: v. una missiva del 1265 in Lettere volgari del secolo XIII scritte da senesi, Bologna 1871, pp. 55-56, ripresa in Enciclopedia Italiana, VIII, Milano 1930, s.v. Cambiatori, a cura di A. Sapori, p. 507.

<sup>&</sup>lt;sup>339</sup> Giovanni di Guiberto cit., nn. 544, 558, 572 ecc. In Lanfranco cit., nn. 474, 570 « mundos – in qualche caso anche expeditos – de duana/et omnibus dispendiis et avariis »; in un caso si fa riferimento al de iactu maris (Liber magistri Salmonis cit., n. 837); v. anche G. PISTARINO, Atti rogati a Tunisi cit., nn. 10, 32-34, 48-51, 63, 111. A Venezia si trova « mundos extractos de doana » (R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, Documenti cit., nn. 293-294) e a Marsiglia « recti et iusti ponderis, mundos de duana et omnibus avariis » (L. BLANCARD, Manduel cit., nn. 37, 72).

<sup>&</sup>lt;sup>340</sup> M. CHIAUDANO, Contratti di cambio cit., p. 642. Oberto 1186 cit., n. 319; formulario: « et si forent – la moneta dovuta in cambio – peiorati de lege vel de peso vel abatuti (quod non curerent sicuti solent/ut solitum), dare promittit pro soldis ... marcam argenti boni » (Guglielmo Cassinese cit., nn. 630, 1434, 1437, 1440; Giovanni di Guiberto cit., nn. 185, 1896-1897, 1981). Talvolta la formula è sostituita dal semplice « de peioramento/peioramentum/et peiorati dare promittit ... »: Guglielmo Cassinese cit., nn. 540, 617, 760, 776, 1445; A. FERRETTO, Documenti cit., n. 20; Id., Documenti genovesi di Novi e Valle Scrivia (946-1260), Pinerolo

inoltre il tasso è diversificato a seconda del luogo dove avverrà la consegna della valuta <sup>341</sup>.

Nei cambi in fiera la conclusione dell'operazione è generalmente fissata « in proximis nundinis de ... ad rectam solucionem seu pagamentum/ad rectum pagamentum ... vel eo tempore et loco que dicte nundine solite sunt teneri » <sup>342</sup>. Il rectum pagamentum, cui si accompagna spesso la formula « sicut est consuetudo solvendi in feria », indicherebbe l'epoca della regolazione dei conti, ossia la scadenza coincidente con la fine delle vendite dei tessuti <sup>343</sup>. Il debitore era tenuto inoltre all'osservanza della clausola

1909 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, LI-LII), n. 136; G. Rosso, *Documenti* cit., nn. 24, 199-201, 203, 206, 208-209, 215-216, 254, 554; « si moneta esset abatuta ... vel deteriorata in lege vel in pondere debemus dare vobis marcam argenti fini pro ... solidis »: L. BLANCARD, *Manduel* cit., n. 1, atto redatto a Messina il 15 febbraio 1200 con forti analogie col documento genovese.

<sup>341</sup> Guglielmo Cassinese cit., n. 1134; R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, Documenti cit., nn. 167, 247, 278, 381, 383, 386; Pergamene cit., nn. 77, 79, 85; «vel tantum quantum - le lire - in Pisis valuerint seu cambia valuerint » (Lanfranco cit., n. 1051); « secundum quod in terra illa valuerint » (Ibidem, n. 1409 e per altri casi nn. 570-571). Ma anche « sicut current ... – nella località – in mercadancia » (Giovanni di Guiberto cit., nn. 1583, 1713); « sicut valuerint ad dandum in mercibus in terra predicta » (Lanfranco cit., n. 432); « ad iustum et generale pondus regni » di Sicilia (R. DOEHAERD, Les relations cit., n. 1285); « ad pondus Constantinopolis » (Ibidem, n. 1300); « iusti ponderis et expendibiles ad iustum pondus Pere » (Ibidem, n. 1819). Talvolta si accenna al « cunio parvorum legis sancti Ludovici » (Ibidem, nn. 1791, 1797-1799 ecc.); «ad untiam Ianue» (Oberto 1190 cit., n. 483). Si veda inoltre un documento del 29 gennaio 1301 in cui viene specificato che il cambio sarà applicato « ad racionem cambii daremorum, secundum quod dicent duo mercatores boni, legales et fide digni » (V. POLONIO, Sambuceto cit., n. 207). In un atto veneziano del luglio 1142 si legge « de pesa secundum consuetudinem illius terre» (R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, Documenti cit., n. 81). Significativi anche l'atto del 1° marzo 1264: « tot denarios ianuenses ... secundum quod perceperis et habueris per libram de tua communi racione quam delaturus es de Francia », in relazione quindi al variare dei cambi (R. DOEHAERD, Les relations cit., n. 1229) e quello del 19 giugno 1305 (Ibidem, n. 1620), dove la moneta estera è indicata come quella « que expendebatur sive de qua soluciones communiter fiebant sive facte fuerunt in nundinis ... faciendo ... solucionem ... de dicta pecunia ad illam racionem, secundum quod taret sive expendetur communiter in dictis presentibus nundinis ».

<sup>&</sup>lt;sup>342</sup> Formula inconsueta è quella in cui il pagamento è « infra dies octo postquam clamabitur ayra » (*Ibidem*, nn. 507, 526). Il termine *ayra* designa probabilmente la stessa scadenza.

<sup>&</sup>lt;sup>343</sup> La Doehaerd (*Ibidem*, I, p. 59), riprendendo l'Huvelin (*Essai historique* cit., p. 523), sottolinea come la maggior parte dei documenti trattino infatti dell'*ayra* di tessuti. Sul *rectum pagamentum* v. anche R. DE ROOVER, *L'evolution de la lettre de change* cit., p. 33, nota 49.

« et tibi respondere seu responderi facere in dictis nundinis ante per tres dies quam nundine pannorum ponantur/teneantur utrum vellim tibi facere dictam solucionem in dictis nundinis vel non ».

tanto consueta da presentarsi sovente in forma ceterata. Alcuni contratti, soprattutto di ambito genovese, prevedono infatti che qualora il saldo non avvenisse nella località e nel termine convenuti, potesse farsi «a scadenza posteriore in moneta di Genova e al corso prestabilito fin dall'emissione del titolo » <sup>344</sup>. Già in un atto dell'8 giugno 1156 <sup>345</sup>, anticipatore di un uso che si farà via via più frequente <sup>346</sup>, il debitore si impegna a restituire per la somma di 115 lire 460 bisanti entro un mese dall'arrivo alla corte imperiale, 500 se entro il 1° novembre, ben 250 lire se al ritorno a Genova e comunque non oltre il 1° agosto dell'anno seguente; il che significa un possibile guadagno di più del 100% in 14 mesi <sup>347</sup>. Se per qualcuno i tassi moratori decisamente

<sup>&</sup>lt;sup>344</sup> A. LATTES, *Genova nella storia del diritto cambiario* cit., p. 188. La formula consueta è: « Et si dictam solucionem tibi non fecero aut si non fecero ut supra dictum est, convenio et promitto tibi dare pro hiis et solvere in civitate Ianue, nomine cambii, de quibuslibet denariis – di moneta estera – denarios – di genovini – usque in predictam summam – di moneta estera – et ad predictam racionem » entro due mesi dal termine delle fiere.

<sup>&</sup>lt;sup>345</sup> Giovanni Scriba cit., n. 84. Questo contratto era già stato notato da R. De ROOVER, L'evolution de la lettre de change cit., p. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>346</sup> Guglielmo Cassinese cit., nn. 617, 760, 776. Si vedano al riguardo le seguenti formule presenti in alcuni contratti di cambio marittimi: « et si dictam solucionem tibi ut supra non fecero vel fieri non fecero, promitto et convenio tibi dare et solvere tibi in civitate Ianue ... pro quolibet reali ... non soluto sol. ... ianuinorum, usque ad complementum tocius solucionis predicte, salvos in terra » (R. DOEHAERD, Les relations cit., nn. 1759, 1763, 1783); « si dictos iperparos ... non habueris, causa dicti cambii, promitto tibi dare et solvere sol. ... ian. pro singulis dictis perperis qui tibi defficerent ex dicta summa » (Ibidem, n. 1819); « dare ... pro quolibet perparo sol. ... ian. » (Ibidem, n. 1877).

<sup>&</sup>lt;sup>347</sup> Da un documento del 31 ottobre 1252 (*Ibidem*, n. 775) si evince che, se per la soluzione in fiera il cambio è fissato in 17 denari genovesi contro un soldo di provesini mentre per la riconversione a Genova (non oltre il 2 febbraio 1253, vale a dire tre mesi dopo) ne occorrevano 19, il creditore realizza un guadagno di 2 denari per ogni soldo di provesini (R. DE ROOVER, *L'evolution de la lettre de change* cit., p. 33), corrispondente ad un tasso, su base annua, del 47%. In un altro atto redatto a Palermo il 10 febbraio 1299 il debitore riceve 100 once d'oro rimborsabili a Genova entro il mese di marzo in 104 lire. Il contratto prevede che se non risarcirà a Genova dovrà versare a Palermo la somma di 125 once d'oro « statim quod apparebunt lictere dicti – il rappresentante del creditore – quod ipsa moneta sibi non fuerit tradita apud Ianuam »; un'ulteriore dilazione (ritorno a Genova) costerà al debitore altre 25 once, con un'oscillazione dell'interesse compresa tra il 25 il 50% (R. ZENO, *Documenti* cit., n. 53 = P. GULOTTA, *Le imbreviature* cit., n. 237). Non mancano inoltre anomalie dovute a notai

eccessivi denunciati dai documenti avevano una funzione deterrente nei confronti dei debitori <sup>348</sup> tale da indurli a rispettare i tempi e i luoghi concordati per il rimborso, del resto ben chiara nel commento della rolandina <sup>349</sup>, è incontestabile che questi contratti – primi esempi di cambi con la ricorsa attraverso i quali in seguito si compiranno lucrose speculazioni <sup>350</sup> – nascondano l'interesse e che molti siano da considerarsi morti, nel significato già offerto <sup>351</sup>.

Il contratto tipo si stipulava e si risolveva tra due persone, creditore e debitore, ove il secondo s'impegnava a restituire la somma ricevuta altrove e in moneta diversa, ma più frequentemente, per le operazioni di fiera, il primo versava una somma in valuta locale al secondo, il quale (traente) contestualmente dava mandato ad un proprio rappresentante (trattario) di onorare l'impegno sulla piazza voluta e sempre in divisa estera; oppure si poteva verificare il caso di un reale sistema di compensazione dei crediti, in cui [A] si

diversi o alla libera contrattazione delle parti: ad esempio in un atto del 6 agosto 1350 (L. LIAGRE-DE STURLER, *Les relations* cit., n. 271) si fissa il cambio di 15 soldi per 1 iperpero, in un altro, di tre giorni dopo (*Ibidem*, n. 272), di 18 soldi, una differenza del 20%.

<sup>&</sup>lt;sup>348</sup> R. DE ROOVER, L'evolution de la lettre de change cit., p. 27.

 $<sup>^{349}</sup>$  Summa totius artis notariae cit., c. 93 r.: « licet ad terrorem ponatur ».

<sup>&</sup>lt;sup>350</sup> A. LATTES, *Genova nella storia del diritto cambiario* cit., p. 188. Su questo argomento v. anche l'osservazione della Doehaerd (*Les relations* cit., I, p. 129), che sottolinea come la clausola aprisse la strada alla scelta di una quotazione superiore al corso normale, il che equivale a una pura speculazione.

<sup>&</sup>lt;sup>351</sup> V. sopra, pp. 856-858. Non a caso negli statuti genovesi di Gabriele Adorno del 1363 c'è una rubrica, priva di testo (« Contra allegantes quod cambia sint illicita et usuraria »: Leges Genuenses cit., col. 318), il cui contenuto non doveva essere sostanzialmente diverso (A. LATTES, Genova nella storia del diritto cambiario cit., p. 195) dal decreto del 22 ottobre 1369 dello stesso doge (« Contra allegantes quod cambia et assecuramenta facta quoviscumque, cum scriptura vel sine, sint illicita vel usuraria »), che recita: considerato che «debitores eorum creditoribus propter eorum malitiam multotiens in solutionibus debitorum fiendis satisfacere nolentes, multa obstacula et impedimenta inferunt, et maxime allegantes quod contractus sive mutuum de quo ageretur et pro quo molestarentur esset illicitum et feneratitium ... » e che « si per huius impedimenta - le censure canoniche e le eccezioni che ne potevano derivare - instrumenta cambii et alii contractus mercantiarum facti, cum scriptura vel sine, non possent executioni mandari, verteretur in magnum dampnum et incomodum civium et mercatorum Ianuensium qui comuniter similes contractus faciunt nec aliter possent mercimonia exerceri nec navigia navigantia expediri », minacciava pene pecuniarie per coloro che avessero fatto ricorso a tali sotterfugi (E. BENSA, Il contratto di assicurazione cit., p. 149; Statuto dei Padri del Comune della Repubblica genovese, a cura di C. DESIMONI, Genova 1885, p. 14).

obbligava a pagare una certa somma a [B], creditore di [C], del quale il primo era a sua volta debitore <sup>352</sup>. Queste operazioni comportavano necessariamente l'emissione di ordini di pagamento, redatti in forma epistolare (*littera cambii* o *pagamenti* o *solucionis* <sup>353</sup>), spesso in più esemplari (fino a quattro) <sup>354</sup>, solitamente in volgare <sup>355</sup> e senza intervento di notaio, ad eccezione di Genova, dove il ricorso allo strumento notarile e alla presenza di testimoni permane ancora a lungo <sup>356</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>352</sup> Esempio, del 23 giugno 1236, in R. DOEHAERD, *Les relations* cit., n. 469. Altro, del 19 novembre 1253, sfuggito al Belgrano (*Documenti genovesi* cit.), redatto in forma di *instrumentum* (« et ut predictis fides plena adhibeatur de predictis rogamus publicum fieri instrumentum » cui seguono i nomi dei testimoni), è un ordine di pagare « ... ex illis quas pro nobis recipere debetis a thesaurario domus Templi pro rege Francie ... secundum tenorem litterarum quas vobis tradimus ... et quas (libras) dare tenemur ... nomine cambii »; e se non trovassero qualcuno della società creditrice [A], dovranno effettuare il rimborso ad un'altra [B] « et ab illo cui dictam solucionem feceritis instrumentum – cioè una quietanza – nostro nomine recipiatis de predicta solucione quia tenemur dictam solucionem facere predictis – cioè ad A entro un certo termine – per publicum instrumentum »: R. Di Tucci, *Studi sull'economia genovese del secolo XII. La nave e i contratti marittimi. La banca privata*, Torino 1933, p. 122.

<sup>353</sup> L. LIAGRE-DE STURLER, Les relations cit., nn. 142, 255, 332, 351, 527, 587, 624.

<sup>&</sup>lt;sup>354</sup> E. Bensa, Francesco di Marco da Prato, Milano 1928, p. 156; A.E. Sayous, Les transferts cit., p. 489. Esempi in L.T. Belgrano, L'interesse del denaro e le cambiali appo i Genovesi dal secolo XII al XV, in « Archivio Storico Italiano », ser. 3ª, III (1866), p. 111, note 2-3: « pagarete per questa prima », « pagate per questa segonda »; « per istum primum pagabo »; A. Ceruti, Di una moneta cartacea di Milano e Como nei secoli XIII e XIV, in « Rendiconti del R Istituto Lombardo di scienze e lettere », ser. 3ª, III (1870), p. 552, nota 1: « Paga per questa prima di cambio »; R. Predelli, Un protesto cambiario del secolo XIV, in « Archivio Veneto », XIV/1 (1877), p. 378: « Pagarete per questa prima e per la segonda letera una fiata »; N. Giordano, Il diritto marittimo siciliano cit., (1922), p. 63, nota 23.

<sup>&</sup>lt;sup>355</sup> L. LIAGRE-DE STURLER, *Les relations* cit., nn. 328, 595; si tratta però di fiorentini. Vedine altri esempi in L.T. BELGRANO, *L'interesse* cit., pp. 110-111. Per Marsiglia, a partire dalla seconda metà del Trecento, ma con inserimento delle clausole essenziali del contratto notarile, v. A.E. SAYOUS, *Les transferts* cit., pp. 487-488.

<sup>&</sup>lt;sup>356</sup> A. FERRETTO, *Documenti* cit., nn. 156, 184 (questo anche in R. DI TUCCI, *Studi sull'economia genovese* cit., p. 121), G. GORRINI, *Documenti* cit., n. 149 (anche in R. DI TUCCI, *Studi sull'economia genovese* cit., p. 122), G. ROSSO, *Documenti* cit., n. 451, tutti editi in A.E. SAYOUS, *L'origine de la lettre de change* cit., pp. 105-107; A. LATTES, *Nuovi documenti* cit., p. 116; R. DOEHAERD - CH. KERREMANS, *Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l'Outremont d'après les archives notariales génoises. 1400-1440, Bruxelles-Roma 1952 (Institut historique belge de Rome, Études d'histoire économique et sociale, V), nn. 36, 296. Su queste lettere genovesi v. inoltre W. SILBERSCHMIDT, <i>Le droit commercial* cit., pp. 688-689.

In sostanza, alla scrittura notarile, preferita in area genovese <sup>357</sup>, alla quale si affianca talvolta l'ordine di pagamento <sup>358</sup>, che per l'esecuzione può sostituire il contratto <sup>359</sup>, se ne contrappone altrove, soprattutto in ambito toscano, una privata munita dei sigilli dei debitori, ove però l'indicazione della *causa cambii* rivelerebbe il disegno di attribuirle valore probatorio.

L'esempio di un protesto, del 1330, spedito a Bruges dagli Acciaiuoli chiarisce bene la duplicità delle operazioni di cambio, in cui al vero e proprio contratto, questa volta redatto da notaio in latino perché ci sono di mezzo dei Genovesi, seguiva la lettera di pagamento, inviata, come si apprende da quella di trasmissione, al posto dell'originale per evitare il rischio del suo smarrimento: «Noi siamo in concordia con lui – un genovese – di non farla – l'atto – comparire e di non mandarla costà, perché se la si perdesse sarebbe grande briga a fare la richonpire » 360; non si potrebbe essere più espliciti nel rifiuto dell'opera del notaio e in particolare del ben noto e complesso procedimento richiesto dai formulari notarili per il rifacimento di una carta d'obbligazione 361.

La scarsità di contrattazioni su fiera rilevata a Siena <sup>362</sup> e la loro frequenza, ad opera dei suoi mercanti, ben documentata, al contrario, a Genova e a Marsiglia, ha indotto De Roover a sospettare che gran parte di queste

<sup>357</sup> R. DOEHAERD, Les relations cit., nn. 1126-1127.

<sup>&</sup>lt;sup>358</sup> Non una vera lettera di cambio, perché inviata dal traente non al creditore, bensì ad un proprio rappresentante: v. esempio in L. LIAGRE-DE STURLER, *Les relations* cit., n. 555: quietanza del 16 aprile 1393 per 300 fiorini «... quos ... habere et recipere debebant ... occasione cambii ut asseret per litteras dicti – il debitore – ... directas », al pagatore.

<sup>&</sup>lt;sup>359</sup> A Genova quest'alternativa è chiaramente espressa da numerosi documenti trecenteschi: « vissa seu presentata litera pagamenti huius debiti seu visso et presentato presente instrumento; a die qua ... presens instrumentum seu litera pagamenti huius debiti fuerit presentatum vel presentata; in dies ... postquam presens instrumentum vel ipsius autentichum sive littera pagamenti ... ostensum seu presentatum fuerit; postquam ... presentatum fuerit presens instrumentum sive litera solucionis » (*Ibidem*, nn. 142, 255, 332, 351).

<sup>&</sup>lt;sup>360</sup> R. DE ROOVER, *L'evolution de la lettre de change* cit., pp. 39-40. In merito al rischio di perdita v. R. DOEHAERD, *Les relations* cit., n. 1526: l'atto stipulato a Troyes, il 29 luglio 1298, rogatario un notaio fiorentino, viene trascritto nel cartolare di Damiano di Camogli il 2 marzo 1300 a richiesta della parte genovese « dubitans ... ne originale et autenticum dicti instrumenti perdatur propter pericula, longum iter et viarum discrimina ».

<sup>&</sup>lt;sup>361</sup> Rinvio obbligato a Rolandino e Ranieri da Perugia: v. sopra, nota 58.

<sup>&</sup>lt;sup>362</sup> D. BIZZARRI, Liber Appulliesis cit., p. LII.

avvenisse in forma di scrittura privata. Rifacendosi a una quietanza rilasciata nel 1221 <sup>363</sup> dal procuratore di Leonardo *Blasii* ad Aldibrando Mignanelli e soci, entrambi senesi, di una certa somma ricevuta in fiera, «sicut apparet per litteras eorundem – cioè la scrittura privata <sup>364</sup> – propriis sigillis pendentibus <sup>365</sup> ... continentes dicte pecunie quantitatem » e alla loro restituzione, unitamente alla procura <sup>366</sup>, egli ritiene che siamo ormai vicini alla vera e

<sup>365</sup> L'uso dei sigilli è esteso anche al documento notarile: v. Rolandino a proposito del formulario di cambio: « et mandaverunt praesens instrumentum suorum – due studenti francesi - sigillorum appensione muniri »; D. BIZZARRI, Liber Appulliesis cit., n. 529 del 18 maggio 1223: « Omnibus hoc instrumentum inspecturis evidenter appareat quod nos ... » concedono facoltà ad Angelerio Solafiche – personaggio ben noto come « quondam campsorem nostrum » (di Gregorio IX) – di contrarre debiti «... in auro et argento et qualibet pecunia » fino a 2000 lire « et plus, si ei placuerit » e di rimborsare « totum ... debitum unde appareat publicum instrumentum sive publica instrumenta cum sigillo dicti Angelerii pendente » (F. PATETTA, Caorsini senesi cit., p. 321). V. anche R. DOEHAERD, Les relations cit., n. 802, del 26 marzo 1253, in cui Roffredo Bramanzani di Siena, debitore per un cambio sulla piazza di Londra, « hanc cartam meo sigillo proprio sigillavi »; L. LIAGRE-DE STURLER, Les relations cit., n. 28: « secundum quod apparet per quandam litteram - un'obbligazione - sigillatam sigillo suo factam in Anglia »; L. BLANCARD, Almaric cit., n. 557: « Iuravit et sigillo suo sigillavit ». L'estensione dell'uso del sigillo al documento mercantile potrebbe essere stata influenzata dai territori (Francia, Inghilterra) dove esso era prevalente? V. ad esempio in F. PATETTA, Caorsini senesi cit., pp. 322-326 lo strumento di un mutuo contratto da un monastero della diocesi di Lincoln nei confronti di alcuni banchieri senesi, un misto di forme proprie del documento cancelleresco e di quello privato, corroborato solo dai sigilli del priore e del monastero; così un documento notarile del capitolo della cattedrale pisana del 16 dicembre 1216 (F. UGHELLI, Italia Sacra<sup>2</sup>, III, Venezia 1717-1728, col. 424), risulterebbe autenticato anche col sigillo dell'arciprete. V. anche sotto, nota 370.

<sup>366</sup> Sulle restituzione delle procure v., ad esempio, quanto si legge nelle quietanze veneziane per altro genere di contratti (colleganze, noli ecc.): «Et exemplum illius commissionis similiter tibi do, matrem vero quantumcumque supra te pertinet inanis et vacua persistat sine omni vigore et robore; et ipsam matrem pro alio negocio cum omni vigore et robore in mea permaneat potestate; ipsam autem memorialis cartulam cum exemplo predicte commissionis tibi reddidi, matrem vero predicte commissionis apud me propter alios meos debitores retineo; eandem autem memorialis cartulam cum exemplo predicte commissionis tibi dedimus, matrem in nobis retinuimus; ipsam autem suprascriptam memorialis cartulam tibi reddidi cum ipsa commissione» (R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., nn. 116, 118, 142, 238 ecc.); v. anche sotto, nota 375.

<sup>363</sup> Ibidem, n. 211.

<sup>&</sup>lt;sup>364</sup> Testimonianze in *I libri di commercio dei Peruzzi*, per cura di A. SAPORI, Milano 1934, p. 221: « Anne una scritta di mano di me ... e suggellata del suggello della compangnia »; *I libri della ragione bancaria dei Gianfigliazzi*, per cura di A. SAPORI, Milano 1943, p. 48: « de' detti danari anno polizza di mano di ... e sugiellata di suo suggiello ».

propria lettera di cambio, che non deriverebbe dal contratto notarile, ma dalla lettera di pagamento <sup>367</sup>. In seguito si farà semplice menzione dell'ammontare del debito lasciandosi cadere le cause dell'obbligazione. Ma la lettera di cambio, capace di passare di mano in mano tramite girata, non sarebbe apparsa che nel XV secolo, sebbene fin dal XIII si girassero le partite iscritte sui libri dei banchieri e dei mercanti <sup>368</sup>.

A questo punto merita qualche cenno il problema della trasmissibilità di tutti i documenti obbligazionarii finora considerati: se cioè fosse sufficiente la presentazione del solo titolo ad opera di terzi per ottenerne l'esecuzione o se fosse necessario affiancarlo da strumenti di procura o di cessione di crediti

<sup>&</sup>lt;sup>367</sup> R. DE ROOVER, L'evolution de la lettre de change cit., p. 37 e sgg. e bibliografia ivi citata.

<sup>&</sup>lt;sup>368</sup> R. DOEHAERD, *Les relations* cit., I, p. 132. A proposito dei cartulari dei banchieri (che dovevano essere pubblici perché i clienti potessero esaminarli in ogni tempo), Lattes (Il diritto commerciale cit., pp. 205 e 226, nota 58; Statuti di Pera cit., cap. LXXXI, p. 644) osserva che « le registrazioni su quelli e le copie delle medesime si consideravano equivalenti ad atti notarili, sia per la piena efficienza probatoria che per la qualità di veri titoli esecutivi. Coloro a cui credito le somme depositate erano iscritte potevano girarle a nome d'altri; in tal modo si aumentava la circolazione de' capitali coll'applicare in larga misura il sistema della compensazione ». V. ancora ID., Il diritto commerciale cit., p. 226, nota 60, dove cita dal Liber iurium Reipublicae Genuensis, Torino 1854-1857 (Historiae Patriae Monumenta, VII, IX), I, n. 976, del 1282 (= I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/6, a cura di M. BIBOLINI, Introduzione di E. PALLAVICINO, Genova-Roma 2000, Fonti per la storia della Liguria, XIII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXII, n. 1140) e II, nn. 204, 295, 301, 332, oltre a Statuti di Pera cit., cap. LXXIX, p. 642, in cui si prescrive che i banchieri paghino i loro creditori oppure « super aliam personam scribere et cuilibet solvere ad voluntatem creditorum »; cfr. inoltre Ibidem, cap. LXXVIII, p. 642 e gli atti di un procedimento del 1200 (R.L. REYNOLDS, A business affairs in Genoa in the year 1200; banking, bookkeeping, a broker (?), and a lawsuit, in Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta, II, Milano 1938, pp. 165-181), dal quale De Roover (L'evolution de la lettre de change cit., p. 24) trae la conclusione che a Genova esisteva allora un sistema di regolamento per compensazione che permetteva di effettuare pagamenti per girata. Quanto alle cambiali, A. PERTILE, Storia del Diritto italiano, IV cit., p. 654, nota 101, seguendo Belgrano (L'interesse cit., p. 109) afferma che vi sono esempi di girata a Genova nel secolo XIV (1382), ma il testo citato, che sarebbe l'unico, non parrebbe a Lattes (Il diritto commerciale cit., p. 186) abbastanza chiaro in quanto « piuttosto relativo ad una delegazione del debito che ad una girata del credito quale avviene nella cambiale »; sempre in argomento, il Lattes (Ibidem, p. 191, nota 17) nega che il noto documento del 1207 (M.G. CANALE, Storia civile commerciale letteraria dei Genovesi dalle origini all'anno 1797, III, Genova 1845, p. 206; ID., Nuova istoria della Repubblica di Genova, del suo commercio e della sua letteratura dalle origini all'anno 1797, II, Firenze 1858-1864, p. 617; L.T. BELGRANO, L'interesse cit., pp. 108-109), sulla cui tradizione mi riprometto di tornare in altra sede, possa considerarsi come primo esempio di cambiale.

nei quali fosse esplicitato tale diritto <sup>369</sup>. La prima ipotesi non sembra praticabile, sia alla luce di un lontano saggio del Brandileone <sup>370</sup> sia della nostra documentazione. Occorre prestare attenzione alla possibilità, prevista dai contratti, di soluzione non solo direttamente al creditore, ma anche a un suo mandatario o « certo misso, danti michi hanc cartam » <sup>371</sup> o formule analoghe. Già Sayous <sup>372</sup> aveva segnalato la contrapposizione tra il *certus missus* del creditore e il semplice *missus* del debitore, distinzione che resta valida, nonostante qualche oscillazione imputabile ai notai <sup>373</sup>, ad indicare

<sup>&</sup>lt;sup>369</sup> Si vedano ad es. alcune cessioni di crediti di area barese ove contestualmente il beneficiario viene costituito procuratore (*Codice diplomatico barese*, I, a cura di G.B. NITTO DE ROSSI e F. NITTI DI VITO, Bari 1897, n. 105, p. 195) oppure si esplicita che « cum ipso scripto – l'obbligazione ceduta – possitis agere ... tamquam et ego » (*Ibidem*, X, a cura di R. FILANGIERI DI CANDIDA, Bari 1927, n. 50, p. 73).

<sup>&</sup>lt;sup>370</sup> F. Brandileone, *Le così dette clausole al portatore nei documenti medievali italiani*, in « Rivista di diritto commerciale industriale e marittimo », I/1 (1903), pp. 375-415. Cfr., ad esempio, un documento del 12 giugno 1232 (*Codice diplomatico barese*, VI cit., n. 56, p. 87) nel quale il procuratore del capitolo di San Nicola di Bari si impegna a restituire la somma mutuata da alcuni mercanti romani a loro o « uni vestrum aut certo nuntio vestro presens instrumentum et litteras prioris et capituli de mutuo contrahendo » (altrove – *Ibidem*, n. 54, p. 84 – « sigillatas munimine dicti capituli sigilli ») secum habenti et resignanti ». Più esplicito un altro, del 25 dicembre dello stesso anno (*Ibidem*, n. 58, p. 91), ove si precisa che la restituzione dovrà essere fatta agli stessi canonici o ad uno di loro o al solito certo nunzio « seu cui inde vestram concesseritis actionem hoc instrumentum deferenti et resignanti ». Ancora, in una cessione di credito, del luglio 1160 (*Ibidem*, VIII, a cura di F. NITTI DI VITO, Bari 1914, n. 90, p. 130) si concede al beneficiario « quatenus tu et tui heredes potestatem habeatis cum ipso scripto agere, causare et omnem definitionem facere ... ».

<sup>371</sup> Oberto 1190 cit., n. 486.

<sup>&</sup>lt;sup>372</sup> L'origine de la lettre de change cit., p. 79, per il quale esso non è una figura indipendente, un terzo come nell'ordine al portatore. A proposito di questo lavoro A. LATTES, Note per la storia del diritto commerciale, in « Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni », XXXI (1933), p. 537, sostiene che il missus, che doveva essere sempre certo per poter provare la sua qualità, non avrebbe avuto « bisogno di una procura speciale, potendo la qualità sua esser provata in qualsiasi modo ».

<sup>&</sup>lt;sup>373</sup> Frequente « tibi vel tuo certo misso » (talvolta indicato: v. *Giovanni di Guiberto* cit., n. 842; *Lanfranco* cit., nn. 324, 1289; V. POLONIO, *Sambuceto* cit., n. 372); « per me vel meum nuncium/missum »: v. *Oberto 1186* cit., nn. 11, 66, 189, 192, 241, 319, 328; *Oberto 1190* cit., nn. 232, 289, 483. Generalmente negli altri notai (Bonvillano e Giovanni di Guiberto) sono 'certi' i missi di entrambe le parti, mentre in Lanfranco e Lamberto di Sambuceto quello del creditore è sempre *certus*, mai quello del debitore; così, salve poche eccezioni, in R. DOEHAERD, *Les relations* cit.; nel secolo XIV a Genova « certo nuncio seu procuratori »: L. LIAGRE-DE STURLER, *Les relations* cit., nn. 118, 142 ecc. V. anche per Messina, D. CICCARELLI, *Il Tabulario* cit., nn. 138, 141, 186: « ... certo nuncio suo habenti ius et causam ab eo » (il creditore).

che il rappresentante del creditore, a meno che non si tratti di familiare o di socio noto <sup>374</sup>, doveva sempre essere munito di procura <sup>375</sup> o comunque di un valido documento come la cessione di crediti <sup>376</sup> attestante la legittimità del

<sup>375</sup> Cfr. R. DOEHAERD, Les relations cit., nn. 1449, 1503, 1506, 1517, 1559 ecc.; per Marsiglia, L. BLANCARD, Almaric cit., nn. 375, 396, 498 ecc.: «tibi vel consociis tuis vel cui mandaveris ». In tal senso E. BENSA, Francesco di Marco cit., p. 158; A.E. SAYOUS, Les opérations des Banquiers de Gênes à la fin du XIIe siècle, in « Annales de droit commercial français, étranger et international », 1934, n. 4, p. 8 (dell'estratto); R. DE ROOVER, L'evolution de la lettre de change cit., p. 31, nota 40. Diversamente sembra interpretare A. LATTES, Il diritto commerciale cit., p. 149 e nota 12, a proposito della carta sarracenica (Chartarum cit., II, n. 1183 = Giovanni Scriba cit., n. 970). V. ancora R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, Documenti cit., n. 116, ove un procuratore rilascia quietanza per la soluzione di un contratto di noleggio, restituendo al debitore la relativa carta e dandogli anche copia della procura, ma conservando matrem, cioè l'originale, pro alio negocio; lo stesso nel n. 118 per un contratto di colleganza. Esempi di procure per riscossioni: Ibidem, nn. 113, 115, 140, 147, 161, 180, 184, 186 ecc. Cessione di crediti con riferimento alla carta, con o senza il nome del rogatario, in Giovanni di Guiberto cit., nn. 121, 341, 403, 515, 700, 717, 1714; Lanfranco cit., nn. 938-945. Procure per riscossioni ove più evidenti appaiono sia l'identificazione del certus missus col procuratore sia la consegna della carta: Giovanni di Guiberto cit., nn. 135 (« suum certum missum et suum procuratorem ... et cartam dat ei inde factam per manum ... notarii »), 592 (« et quam cartam mihi das et de quo debito facis me tuum certum missum et in tuo loco, prout in litteris sigillo communis Ianue sigillatis continetur»), 1728 (« meum certum missum et meum procuratorem »). Cfr. inoltre i mandati veneziani in R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, Documenti cit., nn. 487, 510, 519, 541 («committimus vobis unam/duas/tres caucionis cartulas ... »), 594, 742, 833, 850 (citazione della carta). Che il certus missus dovesse essere munito di procura è provato sia dalle frequenti ammonizioni nella lettera di pagamento ad accertarsi delle sue facoltà, sia da altre, più tarde, quando cioè viene introdotta la possibilità di girata, ove le sigle SP si interpretano « senza procura »: E. BENSA, Francesco di Marco cit., p. 159.

<sup>376</sup> R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti* cit., nn. 209, 292, 303, 318; quietanze di cessionario: *Ibidem*, n. 625, di erede, n. 800.

<sup>&</sup>lt;sup>374</sup> R. DOEHAERD, *Les relations* cit., nn. 1526 (« uni ex sociis dicte societatis »), 963 (restituzione prevista a Milano « infra secundum diem postquam presens instrumentum fuerit presentatum ... sociis meis »); D. BIZZARRI, *Liber Ildibrandini* cit., nn. 34 (« tibi ... et tuis sociis, vel uni eorum hoc instrumentum referenti »), 35 (« in proximis nundinis de Lagnino tibi vel uni tuorum sociorum hoc instrumentum referenti »); L. BLANCARD, *Almaric* cit., nn. 375, 396, 498 (« tibi/vobis vel consociis tuis/vestris »). Ma v. un documento siciliano del notaio pisano Rustico *de Rusticis* (N. GIORDANO, *Il diritto marittimo siciliano* cit., 1922, p. 60, nota 18; R. ZENO, *Documenti* cit., n. 174), ove il debitore promette di rimborsare la somma pattuita al creditore o a suo figlio, esplicitamente nominato, o a un procuratore di uno dei due, ma poi contestualmente « ex nunc prout ex tunc – il creditore – ... suum verum et legitimum procuratorem fecit » lo stesso proprio figlio. Il che va in senso contrario a quanto sostenuto dal Lattes (v. sopra, nota 372).

possesso dell'*instrumentum*. Se infatti, in un documento rogato a Troyes il 29 luglio 1298 da un notaio fiorentino, un mercante genovese dichiara di aver ricevuto moneta estera dal procuratore della società dei Mozzi, impegnandosi a restituirla in altra specie a lui o a qualcuno dei suoi soci, «absque procuratorum aliorum aut eorum vel unius eorum mandato speciali » <sup>377</sup>, significa che questo era normale; così ancora, se negli statuti dei mercanti bolognesi del 1550 si stabilisce che il pagamento deve farsi a semplice presentazione della lettera, senza bisogno di mandato, se ne deduce che antecedentemente, ma certamente in epoche più lontane, esso era necessario. Non ho mai trovato una quietanza ove l'esattore diverso dal beneficiario non si qualificasse altrimenti che come procuratore e con citazione del relativo *instrumentum*.

6. Anche il contratto assicurativo rappresenta una novità, benché più tarda, «un'originale creazione dei mercanti medioevali» <sup>378</sup>, che deriva largamente il proprio formulario da quello di altre forme contrattuali quali il mutuo e la compravendita, donde autorevoli e diffuse opinioni che le sue origini siano da porre in relazione alle clausole di rischio del prestito marittimo già viste: nessuno vieta di ipotizzare che in questo, fors'anche in quello di noleggio, la somma mutuata fosse inferiore alla dichiarata e che nella differenza andasse individuato il premio assicurativo. Un gruppetto di documenti siciliani di fine secolo XIII, ove il *patronus* noleggiante presta al noleggiatore una certa quantità di denaro, rimborsabile solo in caso di salvo arrivo della nave e del carico, andrebbe in tal senso, pur meritandosi una più approfondita disamina in rapporto sia al valore dello stesso carico sia alla lunghezza del percorso <sup>379</sup>; non vanno trascurate neppure alcune vendite di merci con

<sup>&</sup>lt;sup>377</sup> R. DOEHAERD, Les relations cit., n. 1526.

<sup>&</sup>lt;sup>378</sup> G. CASSANDRO, *Note storiche sul contratto di assicurazione*, in «Assicurazioni», XXVI/1 (1959), p. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>379</sup> Cfr. R. ZENO, *Documenti* cit., pp. LXXXI-LXXXVIII e nn. 8, 9 (= P. BURGARELLA, *Le imbreviature* cit., nn. 296-297), 44, 46, 57, 74, 111 (= P. GULOTTA, *Le imbreviature* cit., nn. 198, 203, 241, 287, 419) ecc. Qualche accenno anche in E. BENSA, *Il contratto di assicurazione* cit., pp. 54-55; R. DOEHAERD, *Les relations* cit., I, p. 139. Si tratterebbe di prestiti a scopo assicurativo: cfr. F. MELIS, *Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (secoli XIV-XVI)*, I, *Le fonti*, Roma 1975, p. 16. Per analoghi contratti marsigliesi: L.A. BOITEAUX, *La fortune de mer, le besoin de sécurité et les débuts de l'assurance maritime*, Parigi 1968 (Ports - Routes - Trafics, XXIV), p. 190, ove la somma appare mutuata « causa assecurationis maris et gentium

facoltà di riacquisto nel porto di destinazione, a prezzo predeterminato e a rischio del venditore <sup>380</sup>. Se del nuovo contratto i notai « diedero un'immagine alterata o addirittura lo rivestirono delle forme di altri ... segnatamente di quello di mutuo e di compravendita » <sup>381</sup>, questo non basterebbe però a « stabilire un nesso di derivazione dell'un negozio dall'altro » <sup>382</sup>.

È ormai assodato che l'assicurazione sia di origine italiana <sup>383</sup>: essa appare già menzionata in alcuni libri mercantili toscani dei primi decenni del Trecento <sup>384</sup> e in una norma del *Breve portus Kallaritani* del 1318 <sup>385</sup>, benché sul significato del verbo *segurare* di tale norma le opinioni siano discordanti <sup>386</sup>, così come a proposito di una citatissima pergamena fiorentina del 1329 <sup>387</sup>,

malarum », una formula abbastanza insolita (E. SPAGNESI, Aspetti dell'assicurazione medievale, in L'Assicurazione in Italia fino all'Unità. Saggi storici in onore di E. Artom, Milano 1975, p. 24).

<sup>&</sup>lt;sup>380</sup> R. DOEHAERD, Les relations cit., I, pp. 139-140 e n. 1530; D. GIOFFRÉ in Mostra storica del documento assicurativo del XIV/XVI secolo, Genova 1969, p. 14; M. BALARD, Assurances et commerce maritimes à Gênes, dans la seconde moitié du XIV<sup>e</sup> siècle, in Les transports au Moyen Age, Actes du VII<sup>e</sup> Congrès des medievistes de l'enseignement supérieur public, Rennes juin 1976 (« Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest », 85, 1978), p. 274. Sui primordi del contratto assicurativo in Sicilia v. N. GIORDANO, Il diritto marittimo siciliano cit., (1921), p. 256, (1922), pp. 55-56, che segnala come già nella prima metà del secolo XIV si trovi, tra le facoltà concesse, anche quella assecurandi, mentre nel secondo cinquantennio l'assicurazione si estenderebbe ad alcune forme di commenda con pagamento anticipato del premio.

<sup>&</sup>lt;sup>381</sup> G. CASSANDRO, Note storiche cit., pp. 16-17.

<sup>&</sup>lt;sup>382</sup> ID., *Lineamenti storici dell'assicurazione*, in « Diritto e pratica nell'assicurazione », XVIII (1976), p. 563. Ma v., a proposito di questo « pregiudizio », *Ibidem*, pp. 559-564; E. SPAGNESI, *Aspetti dell'assicurazione medievale* cit., p. 6 e sgg.

<sup>&</sup>lt;sup>383</sup> Assicurazioni marittime sono documentate a Bruges fin dal 1370, ma ad opera di assicuratori genovesi: E. BENSA, *Il contratto di assicurazione* cit., pp. 49-50.

<sup>&</sup>lt;sup>384</sup> *Ibidem*, pp. 50-51 e doc. I.

<sup>&</sup>lt;sup>385</sup> *Ibidem*, pp. 55-56.

<sup>&</sup>lt;sup>386</sup> Ibidem, pp. 55-57; A. LATTES, L'assicurazione e la voce « securare » in documenti genovesi del 1191 e 1192, in « Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni », XXV (1927), pp. 64-73; G.P. BOGNETTI, Note per la storia del passaporto e del salvacondotto (a proposito di documenti genovesi del sec. XII), Pavia 1933; A. LATTES, Note per la storia del diritto commerciale cit., (1935), pp. 185-191; E. SPAGNESI, Aspetti dell'assicurazione medievale cit., p. 9 e sgg.

<sup>&</sup>lt;sup>387</sup> E. Bensa, *Il contratto di assicurazione* cit., p. 53; G. Valeri, *I primordi dell'assicurazione attraverso il documento del 1329*, in «Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni », XXVI (1928), pp. 601-641, sul quale però v. G.P. Bognetti, *Sui primordi dell'assicurazione*, *Ibidem*, XXVIII (1930), pp. 274-279.

contro la quale per priorità si contrappone la grande mole della documentazione di Genova, dal 1343 in poi <sup>388</sup>, salvata grazie al prolungato affidamento alla pratica notarile dei mercanti della Superba; a differenza della Toscana dove il contratto *ad florentinam* <sup>389</sup>, diffuso anche in Catalogna agli inizi del secolo XV <sup>390</sup>, ben più estensivo nelle clausole di rischio <sup>391</sup> di quello genovese, è redatto dai sensali in forma privata e in volgare <sup>392</sup>. La nuova pratica, adottata dalle più tarde assicurazioni barcellonese <sup>393</sup> e veneziana <sup>394</sup> che,

<sup>&</sup>lt;sup>388</sup> Una prima distinta in E. BENSA, *Il contratto di assicurazione* cit., p. 48, nota 4.

<sup>&</sup>lt;sup>389</sup> D. GIOFFRÉ in Mostra storica del documento assicurativo cit., p. 17. «Et intelligatur assecurantes currere rixicum ad florentinam, ita quod teneantur de guasto, marcido, furo, manchamento, ribaldaria patroni, etiam si mutasset viagium et de represaliis et in omnibus et per omnia prout obligentur assecuratores ad florentinam»: documento del 5 novembre 1459 in F. MELIS, Origini cit., p. 14; G. GIACCHERO, Storia delle assicurazioni marittime. L'esperienza genovese dal Medioevo all'età contemporanea, Presentazione di V. PIERGIOVANNI, Genova 1984, p. 36. Il detto ad florentinam si trova comunque già usato nel 1396 anche a Genova: F. MELIS, Origini cit., pp. 13-14; G. GIACCHERO, Storia delle assicurazioni marittime cit., p. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>390</sup> E. Bensa, *Il contratto di assicurazione* cit., pp. 135-136; L. Perels, *L'apparition des préts, changes et assurances maritimes dans les pays de la Couronne d'Aragon*, in « Revue historique de droit français et étranger », ser. 4°, XXIX (1945), p. 283, il quale, sulle orme del Bensa (*Francesco di Marco* cit., pp. 103-114) attribuisce gran peso a Valencia per l'introduzione della pratica assicurativa ad opera dei mercanti italiani; M. BALARD, *Assurances* cit., p. 275 e bibliografia ivi citata.

<sup>&</sup>lt;sup>391</sup> A proposito del rischio è merito di F. Melis, *Origini* cit., pp. 21-22, aver posto in relazione l'espressione «tam divini quam humani» di un documento lucchese del 1334 con quella «divinale et umanale» delle carte siciliane del XV secolo. Ne sarebbe origine l'alto Tirreno; ma v. sopra, nota 271.

<sup>&</sup>lt;sup>392</sup> Esempi in E. BENSA, *Il contratto di assicurazione* cit., docc. XI (1385), p. 210, XIV (1397), p. 217. E tuttavia il ricorso all'*instrumentum* notarile è reso obbligatorio dalle quattrocentesche *Ordinanze barcellonesi*; una via di mezzo è praticata nel meridione d'Italia, dove la polizza privata veniva ratificata con giuramento in *posse notarii*, nelle mani cioè di un notaio, come a Napoli (G. CASSANDRO, *Lineamenti storici dell'assicurazione* cit., pp. 568-569), o, come a Palermo, dove la stessa, redatta dal sensale o dall'assicurato, veniva registrata in forma pubblica sia a scopo di conservazione sia per poter estrarre copie da esibire in giudizio, sia infine per avere certezza della data. Spesso il notaio inseriva la polizza nei suoi cartolari, riservandosi, se necessario, di trascriverla in spazi vuoti degli stessi: F. MELIS, *Origini* cit., pp. 16-19, ma v. anche p. 42 per Napoli.

<sup>&</sup>lt;sup>393</sup> M. DEL TREPPO, Assicurazioni e commercio internazionale a Barcellona nel 1428-1429, in «Rivista Storica Italiana», LXIX (1957), p. 510, nota 1.

<sup>&</sup>lt;sup>394</sup> A. Sacerdoti, *L'assicurazione a Venezia*, in « Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti », LVIII (1898), pp. 1082-1098; L. Piattoli, *Il contratto di assicurazione marit*-

quanto a formulario, non paiono differenziarsi granché da quella toscana <sup>395</sup>, venne via via prendendo piede a Genova dopo la metà del Quattrocento <sup>396</sup>, pur essendo stata vietata in un primo tempo (1444) <sup>397</sup>.

tima a Venezia nel medioevo, in « Rivista di Storia del Diritto Italiano », VIII (1935), pp. 327-339; G. STEFANI, Le assicurazioni a Venezia dalle origini alla fine della Serenissima, Trieste 1956, I, pp. 74-75, 198-219, che per il tardo Trecento fa largo ricorso a documentazione giudiziaria e ai libri contabili di mercanti; A. TENENTI, L'assicurazione marittima, in Storia di Venezia, XII, Il Mare cit., pp. 663-685. Da notare che il contratto all'uso veneto è redatto dal sensale in forma di proposta (« ...vuol essere assicurato ... »), ove quindi il beneficiario figura al primo posto, mentre le firme e i rispettivi impegni (la somma della quale assumevano il rischio) degli assicuratori sono collocati in calce, dopo la sottoscrizione dello stesso sensale («Et io ... mezan de la dita segurtade lo scrita de mia man »: G. STEFANI, Le assicurazioni a Venezia cit., I, p. 221). L'affermazione di Cassandro (Note storiche cit., p. 17) che «"autori" dell'atto apparivano gli assicuratori, i cui nomi con l'indicazione della cifra per la quale "facevano sicurtà" l'aprivano » andrebbe attenuata: v. ad es. un contratto fiorentino, del 23 febbraio 1402, ove 'autori' risultano gli assicurati (« Sia manifesto a chi legierà o udirà legiere questa iscritta ... che ... - gli assicurati - pigliano sicurtà per fiorini ... sopra » le merci assicurate) mentre l'ordine delle sottoscrizioni è lo stesso del precedente documento veneziano (L. PIATTOLI, L'assicurazione contro i danni dei trasporti terrestri nel Medioevo, in « Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni », XXXII/1, 1934, pp. 436-438). In entrambi i casi è evidente che spettava al sensale redigere la scrittura e provvedere in un secondo tempo a trovare gli assicuratori e a completare la relativa polizza: Ibidem, p. 432, nota 2. Così in quella del 1395, scritta non dal sensale (Agnolo di Pierozzo) bensì da uno scrittore (Pagnozzo d'Agnolo, forse il figlio del primo), probabilmente fiorentini, così come fiorentino parrebbe uno dei due assicuratori (Giovanni Bonaccorsi), l'altro essendo sicuramente veneziano (Antonio Contareno), in forma di proposta (tipica dei contratti veneziani), ma non nel dialetto locale, con qualche elemento fiorentino (come ad es. il protocollo «Sia manifesto a chi vedrà questa scritta »): ID., Una scritta di sicurtà veneziana del 1395, in « Assicurazioni », V/1 (1938), pp. 357-364. A Palermo i contratti notarili si aprono alla maniera pisana (resa comunque in forma privata) con l'elencazione degli assicuratori e con un formulario molto ampio, almeno fino alla metà del Cinquecento: F. MELIS, Origini cit., pp. 18-19.

<sup>395</sup> L. PIATTOLI, *Il contratto di assicurazione* cit., p. 430.

<sup>396</sup> D. GIOFFRÉ in *Mostra storica del documento assicurativo* cit., pp. 18-19. Un quaderno rinvenuto nel cartolare di Giuliano Canella (1414-1415) e redatto in latino dal sensale Matteo Grimaldi si presenta « nella abituale configurazione dei rogiti notarili »: F. MELIS, *Origini* cit., p. 159. Notare che su 77 polizze (1390-1401) prodotte in Genova per Francesco di Marco Datini, 51 sono in latino, 26 in volgare, ma tutte nella forma della compravendita: *Ibidem*, pp. 31-32. Le polizze pisane e fiorentine sono abbastanza conformi agli usi moderni: E. BENSA, *Il contratto di assicurazione* cit., p. 64; B. DINI in F. MELIS, *Origini* cit., pp. XXVII-XXVIII.

<sup>397</sup> « Et non valeant nec teneant nec exequi possint securitates et alii contractus qui et que fiunt per apodixias et ipsis apodixiis nulla fides adhibeatur, sed huiusmodi contractus fiant et fieri debeant per instrumenta per notarios publicos componenda »: *Liber institutionum cabel*-

Per tutto il secolo XIV e gran parte del seguente nei documenti genovesi l'assicurazione è adombrata ora sotto forma di mutuo, ove l'assicuratore figura in veste di mutuatario tenuto a rimborsare una certa somma, peraltro pagata fittiziamente, solo se la nave non fosse giunta sana e salva a destinazione <sup>398</sup>, ora, all'incirca a metà Trecento, di compravendita, ove lo

larum veterum, a cura di D. Gioffré, Milano 1967 (Acta Italica, 12), p. 166. Polizze in forma privata si riscontrano a Genova nell'ultimo decennio del Trecento, sia in latino (recepenti comunque il ben noto formulario notarile della compravendita) sia in volgare (traduzione pressoché fedele delle prime), ove l'aspetto più propriamente assicurativo figura in calce: «... subscribentes nostris propriis manibus nomina et signa nostra et quantitates pecunie pro quibus volumus obligari in testimonium premissorum », cui corrisponde in volgare «... e per più chiareza il detto ... si soscriverà qui da piè di sua mano e poracci il suo segno d'essere tenuto e obrighato e chontento a tutte le predette cose e a cciò che in questa scrita si chontene »; « ... e per chiareza di ciò noi, i quali ci soscriveremo qui da piè, ciaschuno per quella quantità per che voglamo esere obrighati, ci soscriveremo di nostra mano e cho' li nostri nomi e segni » oppure « e per più chiarezza di ciò, mi sono soscritto di mia propria mano e col segno della compagnia» (F. Melis, Origini cit., pp. 43, 186-187). Per la dipendenza del testo volgare da quello notarile in latino v., a proposito delle limitazioni del rischio, K. NEHLSEN-VON STRYK, L'assicurazione marittima a Venezia nel XV secolo, Roma 1988, pp. 308-309: « et stet et duret eundo et navigando usque ad dictum portum ... quomodocumque et qualitercumque quocumque et ubicumque ire, navigare, stare, portum facere, onerare et exonerare voluerit patronus dicte navis » (da R. DOEHAERD - CH. KERREMANS, Les relations cit., nn. 31, 38 ecc.), oppure « et stet et duret sic veniendo, stando navigando, onerando et exonerando usque in ... ubicumque, quocumque, quomodocumque et qualitercumque, antecedendo et retrocedendo et per rectum et obliquum et tam a dextris quam a sinistris et demum navigando prout et sicut voluerit dictus patronus » (da E. BENSA, Il contratto di assicurazione cit., doc. XVI); « possa navigare ad tucta sua volontà et desio, a destro, ad sinistro, andare et tornare ad retro, in camino et fore de camino, una e più fiate, tanto voluntario come forsato. Et che possa fare tucte quelle scale, tanto in porti como in piaghe, et in quelle stare, sorgere, carrigare et discarrigare, tanto quanto a lui piacerà » (formulario napoletano); « potendo pore detta nave in qualunque altro luogho e navighare innanzi e indietro, e a destro et a sinistro, a piacimento del padrone et fare i loro bisongni » (clausola fiorentina). Sul tema della derivazione delle polizze assicurative private, anche in volgare, dal documento notarile v. F. MELIS, Origini cit., pp. 186-188 e tavv. VI e VII.

<sup>398</sup> Da notare che, contrariamente ai prestiti marittimi e alle commende, dove il sinistro doveva essere dimostrato attraverso il ricorso a *boni testes*, nel caso dell'assicurazione gli assicuratori si impegnavano ad ammettere come prova del danno il giuramento dell'assicurato (« siando creto a la sua parola con suo sagramento del danno l'avese »): K. NEHLSEN-VON STRYK, *L'assicurazione marittima a Venezia* cit., pp. 371-372; E. BENSA, *Il contratto di assicurazione* cit., n. XVI: « de qua participatione stetur simplici iuramento dicti ». A Genova il giuramento è ben presto sostituito dalla semplice parola dell'assicurato: R. DOEHAERD - CH. KERREMANS, *Les relations commerciales* cit., nn. 501, 511, 514-516, 520-531, 535, 543, 556-565 ecc. (« de quibus omnibus credatur et credi ac stari debeat simplici verbo ipsius »).

stesso appare in qualità di compratore di merci<sup>399</sup>, impegnato a pagarne il prezzo alle condizioni di cui sopra: «tunc et eo casu – felice conclusione dell'operazione - presens instrumentum sit cassum et nullius valoris et habeatur ac si factum non fuisset » 400. Questa seconda operazione, estesa anche a Venezia fin verso la fine del Trecento, da intendersi come acquisto di un rischio da parte degli assicuratori, spesso compiuta su carichi ingenti, ne comporta la suddivisione tra un numero maggiore di partecipi, attraverso formule associative coinvolgenti spesso mercanti fiorentini i quali però, in tal caso, si adeguano al modello genovese della compravendita, nonostante che in Toscana – così in seguito a Venezia per influenza dei Fiorentini 401 benché non con la diffusione registrata altrove 402 – l'assicurazione a premio 403 fosse già in uso: « cercando di esser asegurado per caxon de le fortune del mondo, si chomo fano quelli che voleno vivir seguri quando i po' » 404. Appare significativo però che in un atto stipulato a Palermo nel 1350 un genovese tralasci ogni cautela denunciando di aver ricevuto causa assecurationis il premio di 54 fiorini 405; altrettanto significativo al proposito il decreto del doge Gabriele Adorno del 1369 che puniva con pene pecuniarie coloro che avessero eccepito norme canoniche per eludere gli impegni assunti in contratti assicurativi o cambiari 406; non sembra tuttavia che la norma abbia dissipato del tutto le diffidenze se il ricorso alla finzione della compravendita permane ancora in pieno Quattrocento.

<sup>&</sup>lt;sup>399</sup> È opinione del Cassandro (*Lineamenti storici dell'assicurazione* cit., p. 568) che tali forme contrattuali sarebbero simulazioni di contratti assicurativi stipulati oralmente o con scrittura privata.

<sup>&</sup>lt;sup>400</sup> F. Melis, *Origini* cit., pp. 184-185, tav. III; G. GIACCHERO, *Storia delle assicurazioni marittime* cit., pp. 24-25.

<sup>&</sup>lt;sup>401</sup> F. Melis, Origini cit., p. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>402</sup> A. TENENTI, L'assicurazione marittima cit., pp. 663-664.

<sup>403</sup> Sulla quale v. F. MELIS, Origini cit., pp. 18-21.

<sup>&</sup>lt;sup>404</sup> G. Stefani, L'assicurazione a Venezia cit., I, p. 207, documento del 2 marzo 1431.

<sup>&</sup>lt;sup>405</sup> F. Melis, *Origini* cit., pp. 185-186, tav. IV; G. GIACCHERO, *Storia delle assicurazioni marittime* cit., p. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>406</sup> V. sopra, nota 351; E. BENSA, *Il contratto di assicurazione* cit., p. 149; F. MELIS, *Origini* cit., p. 231.

La fortuna di tal genere di contrattazioni 407 è dimostrata inoltre dal graduale snellimento del loro formulario, via via sempre più compendiato e rituale, soprattutto per le clausole di rischio, limitato al nome dell'assicurato, caratteristiche della nave e suo itinerario (in seguito abbandonato per lasciare maggior autonomia al comandante 408), quantità o valore delle merci caricate, impegno degli assicuratori, singolarmente indicati – non compresi genericamente nella formula *nomine exclarando* – in proporzione al premio e al rischio, fino alla più tarda esplicitazione del premio stesso, resa in percentuale rispetto al valore dichiarato 409. Si giungerà, ad opera del notaio genovese Branca di Bagnara, un vero specialista del ramo, del quale restano circa 2.500 atti distribuiti in quattro anni, tra il 1427 e il 1431 410, alla massima semplificazione dell'imbreviatura: diviso il foglio in colonne, egli scrive a sinistra in alto il nome del beneficiario, al centro quelli degli assicuratori e le rispettive quote di partecipazione, a destra l'oggetto della polizza, con le clausole di rito, in genere rese in forme ceterate 411.

Ma il successo del nuovo istituto inteso come investimento di capitali è confermato altresì dal coinvolgimento in esso delle maggiori casate genovesi, nonché dalla sua progressiva estensione al commercio di terra per giungere in breve alla stessa assicurazione sulla vita 412. Non si può parlare di attività

<sup>&</sup>lt;sup>407</sup> Attestata pure dal famoso giurista Bartolomeo Bosco che parla di migliaia di contratti: V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco* cit., p. 874.

<sup>&</sup>lt;sup>408</sup> Formule già viste in precedenza: «recto viagio», «eundo et redeundo recto et continuato viagio» ecc.; v. sull'argomento G. GIACCHERO, *Storia delle assicurazioni marittime* cit., pp. 43-44. A Ragusa, assai più che a Venezia, era praticata l'assicurazione a tempo, a copertura cioè di un periodo circoscritto della navigazione: A. TENENTI, *L'assicurazione marittima* cit., p. 665.

<sup>&</sup>lt;sup>409</sup> G. GIACCHERO, Storia delle assicurazioni marittime cit., p. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>410</sup> *Ibidem*, p. 45. Anche a Barcellona parrebbe documentata l'attività di notai 'specializzati'; è il caso di Bartolomé Masons che nell'arco di un anno e mezzo (1428-1429) redige 380 contratti assicurativi: M. DEL TREPPO, *Assicurazioni e commercio* cit., pp. 509 e 512.

<sup>&</sup>lt;sup>411</sup> E. Bensa, *Il contratto di assicurazione* cit., p. 63; v. facsimile di un atto di Branca di Bagnara in *Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. Costamagna e D. Puncuh, Genova 1964 (anche in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., IV/1, 1964), pp. 230-231, ripreso da G. Giacchero, *Storia delle assicurazioni marittime* cit., p. 46. Altro esempio in E. Bensa, *Il contratto di assicurazione* cit., p. 225.

<sup>&</sup>lt;sup>412</sup> In genere per rischi di morte in caso di maternità; se, come spesso, stipulati su schiave prossime al parto, si tratterebbe piuttosto di un contratto d'indennizzo: D. GIOFFRÉ in *Mostra storica del documento assicurativo* cit., p. 31; F. Melis, *Origini* cit., p. 211, tav. LI, ove, in un'imbreviatura notarile dell'8 maggio 1430, al solito formulario della compravendita (« confessus fuit

prevalente, visto che vi sono impegnati armatori, capitani, mercanti, di volta in volta assicurati e assicuratori, sovente uniti da vincoli societari o di compagnia 413, con partecipazione anche di Fiorentini, Pisani, Lucchesi e Senesi.

7. Si è accennato poc'anzi alle partite iscritte nei libri dei banchieri e dei mercanti, delle quali restano sporadiche testimonianze genovesi del secolo XIII 414, da non confondersi con altre siciliane, più tarde, riferibili piuttosto

... se ab ipso ... emisse, habuisse et recepisse tantam quantitatem suarum rerum et mercium bonorum et mercantilium ... unde et pro quibus ... in menses sex proxime venturos florenos ... ») viene aggiunto in calce: « salvo et specialiter reservato si quedam sclava ... nunc pregnans seu gravida mensium quatuor vel circa de partu suo et dicta eius pregnatione et occasione ipsius partus et pregnationis salva et viva evaserit, tunc et eo casu presens instrumentum sit cassum ... » ecc. (v. sopra, testo corrispondente alla nota 400); v. inoltre (Ibidem, pp. 215-216) analoghi contratti assicurativi sulla vita di Nicolò V e del re d'Aragona. Per una nuova forma, molto compendiata (si tratta sempre di imbreviatura), senza ricorso alla finzione della compravendita, *Ibidem*, p. 212. Sul tema v. un atto del 9 maggio 1401 (L. PIATTOLI, L'assicurazione di schiavi imbarcati su navi ed i rischi di morte nel medioevo, in «Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni », XXXII, 1934, pp. 866-874), ove si evidenzia la difficoltà incontrata dal sensale per calare nel consueto schema dell'assicurazione su mercanzie una 'merce' insolita (non a caso definita due volte « la detta roba »), tanto da fargli dimenticare la clausola principale di questo genere di contratti (« E sono d'achordo i detti asichuratori chol detto ... – l'assicurato – che non sieno tenuti di morte né di malattia che avesse la detta schiava et in chaso si gittasse in mare per se stessa »), inserita dopo la sua sottoscrizione e la tradizionale formula augurale («Nostro Singnore Idio conducha la nave et schiava a salvamento amen »): « et io ... chome mezano cio ò agiunto questo chapitolo di mia propria mano dì et anno soprascritto ».

<sup>413</sup> D. GIOFFRÉ in Mostra storica del documento assicurativo cit., pp. 19-20.

414 A. FERRETTO, Documenti genovesi cit., n. 663 (13 febbraio 1250): « ... et instrumentum librarum ... quas mihi hodie dare promissisti – *Ibidem*, n. 662 – ... tibi reddam ad incidendum et cassandum. Insuper libras ... quas mihi scribi fecisti in bancho meo, ipsas desuper me describam et eas super te revertar et scribam »; R. DI TUCCI, Studi sull'economia genovese cit., p. 121 (8 febbraio 1253): «... libre ... quas mihi debet ... bancherius ... et que scripte sunt in eius cartulario ... sunt » di un altro; *Ibidem*, p. 120 (11 aprile 1253): «... habuisse et recepisse ... que scripte erant in bancho tuo te ipsa debere » a un altro; G. Rosso, Documenti cit., n. 249 (18 gennaio 1257): « confiteor ... quod vobis scribi feci in cartulario banchi ... libras ... vobis dandas et solvendas ad kalendas marcii »; G. GORRINI, Documenti cit., n. 395 (una quietanza del 1282): « habuisse ... quas debebas ... et que scripte sunt ad banchum tuum numularie seu in cartulario tuo »; v. anche A. FERRETTO, Documenti cit., nn. 210 (« de quibus scripsisti in cartulario banchi tui »); 214 (« libras quas super te scribi feci ad bancum ... bancherii »), 295 (« ut dico plenius contineri in scriptura banci sui et sociorum quam scripturam casso»). Per la normativa in materia cfr. Statuti di Pera cit., cap. LXXVIII, p. 642 « Ut solutiones per bancherios facte firme sint »: « Si in cartulario alicuius bancherii qui in Ianua exerceat officium bancherie seu numularie scriptum invenero per ipsum bancherium aliquem Ianue fecisse dare alicui persone aliquam pecunie quana forme di fideiussione 'bancaria' a garanzia di pagamenti fuori piazza <sup>415</sup>. Non si tratta unicamente di rapporti tra banchiere e cliente, bensì di obbligazioni tra terzi assunte *in banco* o fatte scrivere nei libri dei mercanti anziché davanti a notaio <sup>416</sup>, come in genere in Toscana sin dalla prima metà del Trecento <sup>417</sup>. Giova citare al proposito gli Statuti della Mercanzia di Brescia del 1429 <sup>418</sup>, i quali definiscono la gerarchia di prova per l'accertamento di un debito risultante:

« 1) per confessionem rei; 2) per instrumentum publicum; 3) per librum alicuius notarii dictae mercantiae scriptum; 4) per libros utriusque mercatoris concordantes idem, scilicet actoris et rei; 5) per librum actoris in quo reperiatur scriptum debitum manu ipsius rei »,

con evidente ripresa della *comparatio litterarum*, già nota nel diritto romano ma considerata con scetticismo dalla dottrina giuridica medievale, in particolare da Rolandino <sup>419</sup>. Tali pratiche emergono chiaramente sia da alcune di-

titatem aliqua de causa vel occasione ita quod causa seu occasio contineatur in ipso scripto, ego illam solucionem quantum pro dicto Ianue firmam habebo» (= Regulae Comperarum Capituli, in Leges Genuenses cit., cap. 187, col. 113, dove si prescrive anche l'obbligo di esibire il cartulario a richiesta di qualsiasi magistrato); al cap. 22 delle stesse Regulae (Ibidem, col. 45), a proposito di un cartulario de omnibus debitoribus del Comune, si precisa che esso « fieri debeat ad modum cartularii banchi ita quod in ipso manifeste pateat debitum cuiusque et solutio cuiuscumque debiti et pro qua parte facta fuerit et quando ». V. inoltre Statuti di Pera cit., cap. LXXXI, p. 644 « De illo qui tacuerit per tres annos de pecunia sibi scripta ad banchum » (ripreso nella sostanza dalle Regulae cit., cap. 188, col. 113 « De adhibenda fide scripture cartularii bancheriorum »); «Si quis se recipere dixerit ab aliquo bancherio vel banco certam pecunie quantitatem et terminus ipsius debiti sit transatus per annos tres ita quod cartam seu instrumentum vel scripturam inde non habeat et nullam de ipso debito requisitionem infra ipsum tempus fecerit ... teneatur consul facere dare fidem scripture cartularii dicti banchi contra illam personam que a dicto bancho se dictum debitum recipere debere assereret ». Sull'argomento v. R. Di Tucci, Studi sull'economia genovese cit., pp. 96-97; R. DE ROOVER, L'evolution de la lettre de change cit., p. 24, n. 4 (da R.L. REYNOLDS, A business affairs cit., pp. 167-181).

<sup>415</sup> R. ZENO, Documenti, cit., nn, 131, 167, 171, 188.

<sup>&</sup>lt;sup>416</sup> C. PECORELLA, *Fides pro se* cit., p. 392 e sgg. con larga citazione di fonti, dalle quali emergono al riguardo « le diffidenze, giustificate e forse anche interessate ... dei giuristi ».

<sup>&</sup>lt;sup>417</sup> Testimonianze in tal senso, tratte da libri mercantili o lettere, *Ibidem*, pp. 412 e sgg.

<sup>418</sup> Ibidem, p. 436.

<sup>&</sup>lt;sup>419</sup> Summa totius artis notariae cit., c. 398 v.: «Effectus autem comparationis est ut ex ea semiplena colligitur fides ... Et est ratio, quia soli collationi et comparationi non sit adhibenda plena fides, quia literarum dissimilitudinem sepe quidem tempus facit, aliter enim scribit quis iuvenis et robustus et aliter senex et tremens, sepe etiam languor hoc facit. Item calami et attra-

sposizioni statutarie sia dai testi giuridici del tempo, nei quali, preso atto della frequenza di questo comportamento, non si nascondono tuttavia perplessità quanto all'affidabilità di tal genere di scritture, con coraggiosi avanzamenti e più prudenti ritirate <sup>420</sup>. Per non rischiare posizioni arretrate rispetto alle esigenze di un mercato tendente a semplificare le procedure e a garantirsi la rapida soluzione delle controversie, i giuristi trasferiranno progressivamente alle scritture prodotte dal mercante la stessa fides di quelle prodotte dal notaio per il mercante, riconoscendo con ciò uno stato di fatto che verrà trovando risposta adeguata ora negli ordinamenti corporativi facenti riferimento alla sua funzione pubblica, ora attraverso il ricorso al privilegio che ne esalta la funzione sociale <sup>421</sup>. L'officium degli argentarii e nummularii romani appariva ai giuristi la chiave per aprirsi verso il nuovo sistema: dalla glossa decurritur dell'apparato accursiano <sup>422</sup>, al proemio agli statuti dei cambiatori bolognesi

menti mutatio aufert per omnia similitudinis pravitatem». Tale verifica è attestata da alcune autentiche nei *libri iurium* genovesi: *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/2 e 3, a cura di D. Puncuh, Genova-Roma 1996 e 1998 (Fonti per la storia della Liguria, IV e X; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXIII e XXVII), nn. 362-363, 501-502, 504, 509, 511-513, 521 (« quod dicebatur – quindi testimonianze – esse scriptum manu ... », cui si aggiunge però significativamente nel n. 514 « et ex littera ipsius apparebat »), 447 (« de foliatio sive cartulario imbreviaturarum ... eius manu scripto prout eius littera demonstrabat »), 569 (« de quodam manuali comunis Ianue scripto manu ... secundum quod ... notarii asserebant »); dichiarazioni che tuttavia dovevano appoggiarsi necessariamente alla scrittura, come dimostrato da altri esempi in R. DOEHAERD - CH. KERREMANS, *Les relations* cit., n. 296, ove, in occasione della redazione in copia autentica nel 1425 di due lettere di cambio si riferiscono le seguenti dichiarazioni: « ... testificantium cum iuramento ... recognoscere subscriptionem dicte littere ... esse factam manu propria dicti ... quia pluries et pluries vidit ipsum scribere bene et eius litteras cognoscere; ... hoc ideo se scire quia pluries et pluries viderunt scribere dictos ... et eorum litteras cognoscunt ».

<sup>&</sup>lt;sup>420</sup> V. sopra, nota 263, la testimonianza di Odofredo al proposito.

<sup>&</sup>lt;sup>421</sup> Non casualmente gli statuti civili di Pavia del 1395 al cap. 149 « De fide adhibenda mercatoribus et eorum libris et de eorum debitoribus » rivendicano che la « mercadantia est ars per quam civitates augentur, ideo sunt mercatores favorabiliores pertractandi » (C. PECORELLA, *Fides pro se* cit., p. 435). Il ricorso al privilegio, altra via per aggirare i cavilli della dottrina, era giustificato anch'esso dalla funzione sociale della mercatura; su questa linea è quello di Martino V del 1421 in favore dei mercanti di panno romani, la cui arte viene riconosciuta *utilior* rispetto ad altre, « necessaria ad vitam humani generis », sicché « mercatores huiusmodi artis ad gratificandum liberaliores et promptiores creditores efficiantur » (*Ibidem*, p. 440); seguiranno quelli di Francesco Foscari del 1444 per i mercanti padovani (*Ibidem*) e di Francesco Sforza del 1445 per i Cremonesi (*Ibidem*, p. 441).

<sup>&</sup>lt;sup>422</sup> D.2.13.9: «Nummularios ... quarum probatio scriptura codicibusque eorum maxime continetur et frequentissime ad fidem eorum decurritur ». Così nell'apparato accursiano la

redatto da Rolandino 423, al dibattito relativo alla credibilità di queste scritture contra se, pro se, pro aliis 424. Se era generalmente ammesso, e pare ovvio,

glossa decurritur, là dove richiama « quia hodie iurant ubique vel inter se vel communi suarum civitatum omnia legaliter agere unde instar tabellionum debet eis credi », equipara i mercanti ai banchieri romani, poiché esiste un giuramento o all'associazione professionale o addirittura al comune parificandoli così ai notai. Il glossatore insiste ancora sul carattere di prova, sia pur negandola, delle scritture mercantili, il che significa che il dibattito era aperto (C. PECORELLA, Fides pro se cit., pp. 383-384). Per Baldo il « liber rationum est quodammodo liber autenticus, quia mercatores gerunt quasi publicum officium ... » e quindi a tale libro « creditur quasi publicae scripturae, nam praesumitur de consensu alterius partis – in questo risiederebbe il suo valore – haec scriptura facta ab initio » (Ibidem, p. 401 e sgg.; cfr. anche M. FORTUNATI, Scrittura e prova cit., p. 31 e sgg.). Altrove lo stesso afferma, sulla base di Bartolo, che « inter omnes privatas scripturas codex rationum obtinet principatum: quia fiunt ad perpetuam memoriam per viros notabiles et discretos et quia ex dictis codicibus surgunt multe comparationes et ex multis concurrentibus oritur quasi publica fides. Item consuetudo approbat » (C. PECORELLA, Fides pro se cit., p. 404, nota 110).

<sup>423</sup> Il nesso tra *campsores* e notai poteva essere stato suggerito al glossatore di cui alla nota precedente anche dal proemio degli statuti dei cambiatori bolognesi, redatto proprio da Rolandino (forse non a caso nella *Summa* c'è un esempio di contratto di cambio), che richiama la figura di un professionista di specchiata onestà e fede indiscussa proseguendo « Videmus enim quod, nisi ratione evidenti prohibetur in contrarium, omnibus que scripserit fides datur ... sunt etiam alii quidam in quibus multum veritatis et fidei quam nunc tenent homines reservatur, scilicet ubicumque in mundi partibus constituti negotiatores auri, argenti, monetarum, lapidum pretiosorum et per consequens multarum aliarum rerum qui campsores et mercatores vulgari elloquio nuncupantur » (*Ibidem*, p. 383, nota 27).

<sup>424</sup> Bartolo, riprendendo Cino – la scrittura domestica non è « maioris authoritatis quam dictum illius privati qui scripsit » (Ibidem, p. 399) – sostiene che « non debet permitti id quod est mali exempli causa ». Ammette però che abbia valore di prova « in his que dependent a mera voluntate » scribentis ricorrendo a D.3.5.33 e che qualora lo scrittore fosse defunto il libro potrebbe determinare aliqualem praesumptionem. E Baldo (Ibidem, p. 401) ritiene la scrittura « pro se indiscreta ... quia prona ad malum id est ad falsum committendum ». A questo proposito Cino da Pistoia (Ibidem, pp. 399-400) nota che essa « non probat sine adminiculis id est sine depositionibus testium subscriptorum » e che la morte dell'autore non aggiungeva nulla, « quia in morte non praesumitur immemor salutis suae ... quia imo reperiuntur aliqui in morte ita largae conscientiae quod libenter de alieno filiis suis dimittunt ». Già aveva affermato che altrimenti « si scriptura domestica sic probaret multi pararent sibi semiplenam probationem ». Per Paolo de Castro (Ibidem, p. 407), «Si produco meam scripturam nullam fidem facit me vivente ... inter mercatores tamen consuevit esse usum in contrarium, quibus datur tanta fides ut etiam fere ubique terrarum stetur libris eorum etiam pro se, quia maxima poena imponitur eis si aliquis falsum scriberet, ut est Florentiae ... sed – ignorando le obiezioni di Cino – si talis scriptura produceretur per haeredem eius etiam de iure communi, licet non esset mercator, induceret semiplenam probationem, quia non est verisimile quod ille in articulo mortis dimisisset librum absconsum». Inizia con lui il cammino che porterà in seguito alla qualifica di

che esse potessero valere in giudizio contro chi le aveva scritte, più ardua era la sua estensione negli altri due casi. La soluzione veniva dalla normativa di categoria, ove si prevedevano alcune condizioni pregiudiziali: iscrizione alla matricola 425, giuramento 426, moralità dell'interessato 427, tenuta regolare della scritture 428 e pubblicità delle stesse, in gran parte recepite dagli statuti

pubblico ufficiale del mercante. Sempre Paolo de Castro (*Ibidem*, p. 408): « Si autem non exercet publicam artem nullam fidem facit privata scriptura ». Più espliciti gli statuti dei mercanti bolognesi (rubrica XXXIII) che testimoniano l'uso di far scrivere ai *campsores* i contratti e di considerare valide tali scritture (*Ibidem*, p. 389, nota 37). In quelli di Gaeta il cap. CXCIX (N. ALIANELLI, *Delle antiche consuetudini* cit., p. 165) stabilisce che fino a 15 tarì « quia non est credendum quod reliquerit dictas partitas si non fuissent verae nec quod fuerit immemor salutis eternae, nisi aliter in contrarium probatum fuerit, ... probatio admitti debeat. De maioribus vero summis – ma allora per somme superiori si ammette che ci si possa anche dannare l'anima; ma v. qui sopra lo scetticismo di Cino a questo proposito – et de quinternis et libris vivorum in causa propria scribentium in hoc statuto disponitur quod de eis habeatur ea ratio quae de iure habenda est ». Cfr. inoltre M. FORTUNATI, *Scrittura e prova* cit., pp. 92-93.

<sup>425</sup> Si vedano, oltre agli statuti pavesi già citati (sopra, nota 421), quelli della Mercanzia di Brescia del 1429, cap. 57 (C. PECORELLA, *Fides pro se* cit., pp. 436-437) e il privilegio di Martino V: « dummodo ipsi mercantiles sint et mercatorum ordine scripti et confecti et cum debitis circumstanciis » (*Ibidem*, p. 440).

<sup>426</sup> V. anche la glossa accursiana, sopra, nota 422. Nei Calimala è previsto il giuramento all'arte con l'aggiunta che anche gli *scriptores* dovevano giurare (*Ibidem*, p. 428). Lo statuto della corte dei mercanti di Lucca del 1386 dà pieno valore alle scritture dei mediatori, non senza precisare però che «al quale libro et relatione del dicto sensale col suo iuramento ... si sitia et creda et abiasi piena fede come se fosse carta pubblica » (*Ibidem*, p. 433). Così Francesco Foscari che nel 1444 prescrive il giuramento ai mercanti padovani (*Ibidem*, p. 440, nota 247). Su tale obbligo cfr. M. FORTUNATI, *Scrittura e prova* cit., p. 112.

<sup>427</sup> Per Bartolo si ha prova semipiena « nisi talis mercator sit suspecta persona » (C. PECORELLA, *Fides pro se* cit., p. 401); così Baldo (*Ibidem*, p. 402) « nam quando mercator est nobilis et fidedigna persona », giudizio morale che ritroveremo pressoché sempre; v. ancora Baldo nel commento alle Decretali (*Ibidem*, p. 403): « quia mercatores sunt homines emendatioris vitae et probatae fidei et legalitatis unde scriptura eorum praesumitur emendata et vera et fidelis ». Gli statuti cittadini di Firenze del 1415 (*Ibidem*, p. 437) nel capitolo « De fide adhibenda libris mercatorum » pongono la condizione che il mercante sia riconosciuto di buona fama; lo stesso in quelli della Mercanzia di Brescia del 1429 (*Ibidem*, pp. 432-433), cap. 57 « bonae conditionis et famae » e nei già citati privilegi di Martino V (« rationabili suspicione carentes »: *Ibidem*, p. 440) e di Francesco Sforza (« mercante fidedigno, cioè de principali mercadanti »: *Ibidem*, p. 441), limite imposto anche dagli statuti di Gaeta (cap. CXCIX, N. ALIANELLI, *Delle antiche consuetudini* cit., p. 165) « si fuerint mortui bonae famae et vitae ac facultatis, arbitrio dominorum iudicum ».

<sup>428</sup> Nei Calimala si trova qualche indicazione sui libri: « scripta librorum de rationibus et libris societatum Kallismale prout in eis scripta reperiuntur omnem habeant firmitatem et eis comunali o della mercanzia. Da notare però che la *fides* era quasi sempre condizionata da limiti pecuniari <sup>429</sup> e che la richiesta di produrre i libri contabili in giudizio comportava per il richiedente la loro accettazione <sup>430</sup>. E qui

fides plenior habeatur quod consules teneantur tales scripturas librorum executioni mandare » (C. PECORELLA, Fides pro se cit., pp. 428-429). Più precisa la normativa degli speziali fiorentini, del 1314: di fronte a un ammalato in casa si ha fretta « et subito mittuntur medicine per pueros et famulos indigentibus, non habita aliqua sollempnitate», ma spesso dopo la guarigione gli interessati dimenticano o si dimostrano scarsamente disponibili a regolare i conti, « quod est absonum et iuri non congruum »; onde si stabilisce che « scripturis librorum stazzionariorum, merciariorum et spetiariorum ... credatur et stetur de rebus sic transmissis vel datis et de quantitate et valore ipsarum usque in quantitatem librarum viginti quinque ... dummodo tales scripture et libri sint adprobati per consules artis » (Ibidem, p. 430). Meritano qualche attenzione il passo « non habita aliqua sollempnitate », che richiama sia il formulario notarile sia il procedimento giudiziario, e la necessità del rispetto delle regole nella tenuta dei registri, garantita dai consoli dell'arte; cfr. lo statuto lucchese del 1386: « Item che alli libri delli spetiali pubblici et auctentici si dia et debiasi dare fede alla corte dei mercadanti così in dare come in ricevere » (Ibidem, p. 435); così gli statuti cittadini di Firenze del 1415 prevedevano che ai libri si dovesse prestare fede non « solum accepti sed etiam dati et soluti », purché la regolarità dei registri, che dovevano indicare « in principio et prologo » i nomi del titolare e dei suoi soci, fosse garantita dai consoli dell'arte e da quelli delle sette maggiori (Ibidem, pp. 432-433); similmente altri ordinamenti corporativi o cittadini assegnavano ai consoli il giudizio di legittimità, l'accertamento cioè che il libro fosse « iustum et non vitiatum nec suspectum » (Mercanzia di Brescia: Ibidem, p. 437), « quod sit liber ordinatus » (Statuti pavesi del 1395: Ibidem, p. 435), « ordinato bona forma como si richiede », come nel già citato decreto di Francesco Sforza per i mercanti cremonesi (*Ibidem*, p. 441).

<sup>429</sup> Per la normativa degli speziali fiorentini del 1314, v. nota precedente. Pochi anni dopo il 1314 la Mercanzia di Firenze stabilisce: « credatur et stetur usque in quantitatem ... » (*Ibidem*, p. 431); gli statuti civili di Pavia del 1395: « credatur de eo quod habere debebunt ... usque ad quantitatem » di 10 lire pavesi. Per somme superiori si ricorre « ad librum notarii mercantie » (*Ibidem*, p. 435). Limiti sono previsti anche dai già ricordati privilegi di Martino V, Francesco Foscari e Francesco Sforza (*Ibidem*, pp. 440-441); più complessa, ma sempre sulla stessa linea, la normativa bresciana del 1429 (*Ibidem*, pp. 436-437). Per gli statuti di Gaeta « detur fides usque ad summam tarenorum quindecim, sive dicta summa fuerit in una partita sive in pluribus scripta » (N. ALIANELLI, *Delle antiche consuetudini* cit., p. 165). Ma v. anche Baldo: « nam quando mercator est nobilis et fidedigna persona et quantitas parva » (C. PECORELLA, *Fides pro se* cit., p. 402); Paolo de Castro: « quod usque ad certam quantitatem pecunie stetur libris mercatorum etiam pro se » (*Ibidem*, p. 406).

<sup>430</sup> « et si quis petierit copiam alicuius rationis quam dicat ad se pertinere vel eam exemplari petat per publicum instrumentum debeat cavere coram consulibus stare scripte ipsius libri et rationis de datis et acceptis et pactis et conditionibus ac verbis in ea ratione libro et libris dicte societatis scriptis et tunc et non aliter ei consules faciant exemplum vel copiam exhiberi » (Statuto dei Calimala: *Ibidem*, p. 429); gli statuti della Mercanzia di Brescia prescrivevano che il richiedente l'esibizione in giudizio del libro altrui fosse tenuto a impegnarsi preventiva-

stava il grimaldello: ammesso il principio, bastava innalzare il tetto pian piano fino alla sua abolizione e il gioco era fatto.

In sostanza: una volta accertato che il mercante era *fidedignus* (giudizio quindi soggettivo) e che i suoi libri apparivano regolari (oggettivo), poteva essere interdetta al giudice ogni valutazione discrezionale dei libri stessi, che costituivano di per sé prova così come poteva essere vietato il ricorso agli avvocati <sup>431</sup>.

Al termine di quest'intervento, il tempo e lo spazio ci costringono alla resa – alla quale vorrete almeno concedere l'onore delle armi – di fronte agli innumerevoli temi e interrogativi, quasi tanti ruscelletti, torrenti, immissari del grande lago mediterraneo medievale, affiorati <sup>432</sup> dal confronto con questa irrompente 'repubblica del mercante' o, forse meglio, 'mercato comune', che partendo dai secoli VII-VIII, gli anni della prima frenata della lunga depressione altomedievale <sup>433</sup>, ha saputo raccogliere ed ascoltare le più lontane voci di un passato, anche remoto, per fonderle, rinnovarle, attraverso nuovi strumenti, e adattarle al meraviglioso coro polifonico dell'età di mezzo, « ad una realtà storica profondamete diversa per ordinamenti politici, per organizzazione internazionale, per condizioni economiche, per la tecnica stessa della navigazione » <sup>434</sup>.

Di Roberto Lopez è l'osservazione che nei tempi burrascosi nel Mediterraneo, conteso tra rivali e infestato da pirati, un mercante imbelle non avrebbe potuto soppravvivere; non sarebbe casuale la stessa terminologia, pressoché militare dei nostri contratti (il taxegium, dal greco spedizione mi-

mente « se velle stare dicto libro tam pro se quam contra se » e che spettasse ai consoli richiedere tale dichiarazione « antequam a banco discedat, ne fraus committi possit » (*Ibidem*, p. 436).

<sup>&</sup>lt;sup>431</sup> *Ibidem*, p. 428. Nello statuto della corte dei mercanti di Lucca del 1376 si legge: « statuimo et ordiniamo che tucte et ciaschedune liti et contraversie et questioni ... donde carta publica non apparisse scripta per mano di notaio ... si cognoscano et terminino ... solo per lo judice et consoli della dicta corte mercadantilmente segondo la forma di questo statuto et non per neuno altro judice né officiale del comune di Lucha » (*Ibidem*, p. 378, nota 7).

<sup>&</sup>lt;sup>432</sup> Forme contrattuali minori e locali, documentazione prodotta dallo scrivano di bordo, rendicontazioni contabili, criteri di riconoscimento delle persone e della loro cittadinanza ecc. Sulle scritture di bordo v. U. Tucci, *Il documento del mercante* cit., pp. 558-559; M. Fortunati, *Scrittura e prova* cit., pp. 86-90.

<sup>433</sup> R.S. LOPEZ, Quaranta anni dopo Pirenne cit., p. 31.

<sup>434</sup> G. VISMARA, Il diritto del mare cit., p. 693.

litare, a indicare l'itinerario, il viaggio; il *procertare*, dal latino impegnarsi nella lotta, usato per designare l'attività del *tractator*; il *iactare*, quasi gettare a casaccio, per il finanziamento <sup>435</sup>) donde la conclusione che i nostri mercanti agivano tenendo in una mano la bilancia per pesare le merci, nell'altra la spada per difenderle; se, appoggiandoci all'autorità di un grande Maestro, non oseremmo affermare che la loro azione si ispirasse alla giustizia – « homo mercator vix aut numquam potest Deo placere », e meno male che c'è il *vix* –, è certo che sfidando i pericoli essi puntarono alla fortuna: « ad risicum et fortunam Dei, maris et gentium » <sup>436</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>435</sup> R.S. LOPEZ, La nascita dell'Europa cit., p. 155.


<sup>&</sup>lt;sup>436</sup> ID., Quaranta anni dopo Pirenne cit., p. 31.

## INDICE

Presentazione	pag.	IX
Il dovere della memoria	*	1
Genova e dintorni		
Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico	*	9
Una regione tra mito e storia	<b>»</b>	31
Il cammino della Chiesa genovese	<b>»</b>	43
I più antichi statuti del capitolo di San Lorenzo di Genova	*	69
La vita savonese agli inizi del Duecento	*	115
La vita quotidiana nei documenti notarili genovesi	*	143
Caffaro e le cronache cittadine del Medio Evo	*	157
Caffaro e le cronache cittadine: per una rilettura degli Annali	*	167
La biblioteca dell'arcivescovo Pietro de Giorgi (1436)	<b>»</b>	179
Pileo de Marini arcivescovo di Genova (1400-1429) e la sua corrispondenza	*	207
In merito al carteggio di Pileo De Marini	<b>»</b>	247
Il governo genovese del Boucicaut nella lettera di Pileo De Marini a Carlo VI di Francia (1409)	<b>»</b>	269
Jean Le Meingre detto Boucicaut tra leggenda e realtà	<b>»</b>	299
Una famiglia di successo: i Durazzo	<b>»</b>	311

Il conte Giacomo Durazzo. Famiglia, ambiente, personalità	pag.	327
Giacomo Filippo Durazzo e la sua biblioteca	<b>»</b>	341
La cultura genovese in età paganiniana	<b>»</b>	385
I centodieci anni della Società Ligure di Storia Patria	<b>»</b>	403
Ricordo di amici		
Agostino Pastorino (1920-1984)	*	425
Giorgio Costamagna (1916-2000): L'uomo, lo studioso, il collega, l'amico	*	435
Tra archivi e biblioteche		
L'Archivio Capitolare di San Lorenzo ed il suo nuovo ordinamento	<b>»</b>	461
Frammenti di codici danteschi liguri	<b>»</b>	473
Un codice borgognone del secolo XV: il "Curzio Rufo" della Biblioteca Universitaria di Genova	*	485
Su un perduto manoscritto grammaticale in scrittura visigotica	<b>»</b>	517
Note di diplomatica giudiziaria savonese	<b>»</b>	531
Gli statuti del collegio dei notai genovesi nel secolo XV	<b>»</b>	557
Sul metodo editoriale di testi notarili italiani	<b>»</b>	593
Edizioni di fonti: prospettive e metodi	<b>»</b>	611
Liguria: edizioni di fonti	<b>»</b>	631
I libri iurium genovesi	<b>»</b>	657

Influsso della cancelleria papale sulla cancelleria arcivescovile genovese: prime indagini	pag.	663		
Cartulari monastici e conventuali: confronti e osservazioni per un censimento	<b>»</b>	689		
La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai nostri giorni	<b>»</b>	727		
Trattati Genova-Venezia, secc. XII-XIII	<b>»</b>	755		
Il documento commerciale in area mediterranea	*	785		
Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale	<b>»</b>	883		
Letture				
Tra Siviglia e Genova: a proposito di un convegno colombiano	*	907		
A proposito delle pergamene bergamasche	<b>»</b>	921		
Qualche considerazione sul notariato meridionale: in margine a un convegno	<b>»</b>	931		
Il "liber" di S. Agata di Padova	*	945		
Gli archivi Pallavicini di Genova. Una lunga avventura	<b>»</b>	957		
Gli Archivi Pallavicini di Genova: archivi aggregati	<b>»</b>	967		
L'archivio Sauli di Genova	<b>»</b>	977		
Congedo	<b>»</b>	987		
Bibliografia degli scritti di Dino Puncuh	*	1005		



Direttore responsabile: *Dino Puncuh*, Presidente della Società Editing: *Fausto Amalberti*